



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI
AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

INDICE

DEFINIZIONI	6
PARTE GENERALE	8
1. LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI DA REATO	8
1.1 Il regime di responsabilità previsto dal d.lgs. 231/2001	8
1.1.1. Premesse	8
1.1.2. Il decreto legislativo 231/2001	9
1.2. I soggetti destinatari del Decreto.....	11
1.3. I reati presupposto.....	11
1.4. I presupposti della responsabilità.....	26
1.4.1. Gli elementi oggettivi.....	26
1.4.2. L'elemento soggettivo dell'illecito	28
1.5. La tutela per i soggetti segnalatori di reati e irregolarità (il c.d. whistleblowing).....	31
1.6. Le sanzioni	33
1.6.1. La sanzione pecuniaria	34
1.6.2. Le sanzioni interdittive	34
1.6.3. La pubblicazione della sentenza.....	37
1.6.4. La confisca, anche per equivalente.....	37
1.6.5. Le misure cautelari	37
2. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	38
2.1. La Fondazione “La Biennale di Venezia”	38
2.2. La funzione svolta dal Modello di organizzazione, gestione e controllo e gli obiettivi da perseguire attraverso una corretta attività di compliance.....	41
2.2.1. Premessa – Il Modello organizzativo (MOG)	41
2.2.2. Gli effetti giuridici	44
2.3. I contenuti necessari del Modello di organizzazione, gestione e controllo: la normativa, le linee guida di Confindustria ed i principi stabiliti dalla giurisprudenza.....	46
2.4. Le linee guida di Confindustria.....	47
2.5. La responsabilità dell'ente nell'ipotesi di concorso di persone nel reato.....	50

2.6. I principi individuati dalla giurisprudenza	52
2.7. I destinatari del Modello Organizzativo	54
2.8. Fasi della costruzione del Modello organizzativo.....	54
2.9. Struttura del Modello Organizzativo	55
2.10. Il concetto di rischio accettabile.....	56
2.11. Aggiornamento del Modello Organizzativo	57
3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	57
3.1. L'OdV.....	57
3.2. Nomine e modifiche.....	59
3.3. Funzioni e poteri dell'OdV.....	60
3.4. Obblighi dell'OdV in materia di reporting.....	61
4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'OdV	62
4.1. Sistema di deleghe e procure.....	62
4.2. Segnalazioni da parte del personale di Biennale o di terzi	62
5. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT)	64
6. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	65
7. INFORMATIVA A DIPENDENTI E CLAUSOLE STANDARD PER I PARTNER	67
7.1. I dipendenti	67
7.2. I fornitori e i consulenti.....	67
8. VERIFICHE PERIODICHE.....	67
9. IL SISTEMA DISCIPLINARE.....	68
10. IL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO	71
10.1. Protocolli e procedure.....	71
10.2 Il sistema di controllo.....	72
10.3. Documentazione necessaria	72
PARTE SPECIALE.....	74
1. PREMESSA.....	74
2. AREE DI RISCHIO ED ATTIVITÀ SENSIBILI.....	74
I. AREA 1: RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	75
I.1. Reati ipotizzabili	75

I.II. I processi operativi sensibili	87
1. RAPPORTI CON I PUBBLICI UFFICIALI E/O INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO	87
2. RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	89
3. FINANZIAMENTO PUBBLICO	90
I.III. Regole di condotta.....	93
I.IV. Raccomandazioni	95
II. AREA 2: AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE	96
II.I. Reati ipotizzabili	97
II.II. I Processi operativi sensibili.....	132
1. CONTABILITÀ, FISCALITÀ E TESORERIA.....	132
2. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	137
3. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.....	141
4. GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI.....	143
II.III. Regole di condotta	146
II.IV. Raccomandazioni.....	151
III. AREA 3: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	152
III.I. Premessa	152
III.II. I reati ipotizzabili	152
III.III. Le attività a rischio	155
1. VALUTAZIONE DEI RISCHI E PREDISPOSIZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	155
2. FORMAZIONE DEI LAVORATORI, RIUNIONI PERIODICHE SULLA SICUREZZA E CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI.....	156
3. ADEMPIMENTI PERIODICI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E VISITE ISPETTIVE	156
III.IV. Regole di condotta.....	158
III.V. Raccomandazioni.....	162
IV. AREA 4: ATTIVITÀ CULTURALI DELLA FONDAZIONE.....	163
IV.I. I reati ipotizzabili	163
IV.II. I processi operativi sensibili	179
1. ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI.....	179
2. GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE	185

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 – Parte generale

IV.III. Regole di condotta.....	186
IV.IV. Raccomandazioni	188

DEFINIZIONI

Colpa per organizzazione: con la definizione di “colpa per organizzazione” si intende il *deficit* di organizzazione dell’ente da cui può derivare il pericolo di verifica di un evento lesivo ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Decreto: per Decreto si intende il decreto legislativo (d.lgs.) 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti da reato.

Evento lesivo: per evento lesivo si intende la verifica di un evento rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001 in grado di determinare la responsabilità di Biennale.

MOG: per MOG si intende il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001.

Organismo di Vigilanza (OdV): per Organismo di Vigilanza si intende l’Organismo di Biennale, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, preposto a vigilare sull’adeguatezza, sul funzionamento e sull’osservanza del Modello Organizzativo, nonché a curarne l’aggiornamento.

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza viene elaborato annualmente in osservanza a quanto disposto dalla l. 190/2012 (c.d. legge Severino) e contiene la mappatura delle attività di Biennale maggiormente esposte al rischio corruzione e la previsione degli strumenti che si intendono adottare per la gestione di tale rischio. In un’apposita sezione del Piano, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013, sono poi indicati quali siano i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria per Biennale con l’indicazione dei soggetti responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei medesimi.

Processi sensibili: i processi operativi di Biennale nel cui ambito è astrattamente possibile il verificarsi di un evento rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Reato presupposto: per reato presupposto si intende uno dei reati dalla cui commissione può derivare la responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: è il soggetto a cui vengono attribuite, all'interno di Biennale, le funzioni di controllo e di prevenzione della corruzione, nonché di attuazione delle misure in materia di trasparenza.

Rischio accettabile: per rischio accettabile si intende la misura di rischio che l'ente è disposto a sostenere. Generalmente il rischio è accettabile quando il costo dei presidi per la sua neutralizzazione sia superiore al costo derivante dalle conseguenze della verifica dell'evento lesivo.

Soggetti apicali: per soggetti in posizione apicale si intendono tutti coloro i quali rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione e il controllo dell'ente.

Soggetti subordinati: per soggetti in posizione subordinata si intendono tutti coloro i quali, pur se dotati di autonomia, sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. In tale categoria devono essere inclusi anche i lavoratori cd. parasubordinati, legati all'ente da rapporti di collaborazione e pertanto sottoposti ad un'attività di vigilanza e direzione da parte dell'ente medesimo.

Whistleblowing: per *whistleblowing* si intende un sistema per le segnalazioni relative alla realizzazione di condotte illecite o a violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, di cui il segnalante è venuto a conoscenza in ragione delle proprie funzioni.

PARTE GENERALE

1. LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI DA REATO

1.1 Il regime di responsabilità previsto dal d.lgs. 231/2001

1.1.1. Premesse

Con il d.lgs. 231/2001, il legislatore ha introdotto anche nel nostro ordinamento giuridico una forma di responsabilità per gli enti quale conseguenza dei reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

Gli enti sono, infatti, i veri protagonisti della scena economica anche del nostro Paese e ciò non può essere un fatto privo di conseguenze dal punto di vista del diritto sanzionatorio e della fenomenologia criminale. Proprio per tale ragione, limitare la reazione penale esclusivamente alle condotte delittuose poste in essere dalle persone fisiche vuol dire, nella maggior parte dei casi, lasciare impuniti i veri centri di interesse, i reali beneficiari dei reati commessi nonché, in taluni casi, gli ideatori delle condotte criminose.

Non deve infine trascurarsi che il potenziale offensivo dei reati commessi dagli enti risulta spesso ben più elevato rispetto a quello dei reati commessi da singoli soggetti. Si pensi ai disastri ambientali che, non a caso, rappresentano proprio quella categoria di reati che ha portato, a cavallo tra il XIX ed il XX secolo, negli ordinamenti anglosassoni, al riconoscimento dei c.d. “*corporate crimes*”.

In Italia, all'introduzione di una forma di responsabilità penale degli enti collettivi si è sempre opposto chi riteneva insuperabile il principio espresso nel brocardo “*societas delinquere non potest*”, riconoscendone un puntuale riferimento nella previsione di cui all'art. 27 Cost., che stabilisce il principio di personalità della responsabilità penale.

Secondo la tradizionale “teoria della finzione”, infatti, la persona giuridica rappresenterebbe una mera *fictio iuris*, una costruzione artificiale, priva di autonomia rispetto ai soggetti che la compongono e, quindi, anche priva di capacità penale. Da ciò ne deriverebbe la duplice conseguenza che, in primo luogo, le persone giuridiche non possano agire con dolo o con colpa come, invece, richiede la responsabilità penale e, in secondo luogo, che far ricadere sulle persone giuridiche le conseguenze delle condotte poste in essere dalle persone fisiche che agiscono in loro nome e per loro conto

equivarrebbe ad introdurre nel nostro ordinamento una forma di responsabilità per fatto altrui, di carattere oggettivo e, dunque, contraria al dettato costituzionale.

Alla teoria della finzione si è contrapposta la teoria “dell'immedesimazione organica”, secondo la quale gli organi dell'ente, quando operano nell'esercizio delle loro funzioni, non costituiscono qualcosa di distinto rispetto all'ente medesimo, ma si identificano con esso. Ciò vuol dire sia che l'elemento psicologico dell'ente si determina sulla base dell'elemento psicologico del proprio organo decisionale e sia anche che l'ente risponde per un fatto proprio.

Al di là, però, delle disquisizioni dottrinarie circa la natura della responsabilità degli enti dipendente da reato e circa la sua compatibilità con il dettato costituzionale, nella seconda metà degli anni '90 anche l'Italia assumeva una serie di obblighi internazionali che portavano alla legge 300/2000, con la quale il Parlamento delegava al Governo l'introduzione nel nostro ordinamento di una forma di responsabilità degli enti quale conseguenza di reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi. Così, esercitando il potere conferitogli e superando la palude in cui si era impantanato il dibattito giuridico, con il d.lgs. 231/2001 si è finalmente introdotto nell'ordinamento italiano una nuova forma di responsabilità per gli enti che si colloca a metà strada tra la responsabilità penale e la responsabilità amministrativa. E ciò, *in primis*, perché si tratta comunque di una forma di responsabilità dipendente dalla commissione di un reato, in secondo luogo perché la competenza a conoscere degli illeciti commessi dell'ente appartiene al giudice penale, inoltre perché le indagini preliminari vengono condotte dallo stesso pubblico ministero che indaga sul reato presupposto e, infine, perché le sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001 sono talmente invasive ed incisive da potere essere considerate a tutti gli effetti delle vere e proprie sanzioni penali.

1.1.2. Il decreto legislativo 231/2001

Come detto, con il d.lgs. 231 dell'8 giugno 2001 (il “Decreto”), il legislatore ha, dunque, adeguato l'ordinamento italiano alle convenzioni internazionali sottoscritte in materia di responsabilità degli enti da reato. In particolare, si è data attuazione agli obblighi assunti dall'Italia con l'adesione alle seguenti convenzioni:

- *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione;
- *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione.

La responsabilità per l'ente nasce dalla commissione di determinate fattispecie di reato (i cc.dd. reati presupposto) da parte di soggetti che esercitino (di diritto o di fatto) funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente medesimo o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o da soggetti ad essi sottoposti. Con il Decreto si sono dunque superate, anche nel nostro ordinamento, le resistenze da sempre legate al rispetto del principio "*societas delinquere non potest*" (le società non possono delinquere), introducendo nel sistema giuridico una forma di responsabilità autonoma rispetto a quella, di carattere penale e personale, della persona fisica che materialmente abbia commesso il reato.

Il Decreto, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", prevede dunque una forma di responsabilità del tutto particolare. Sebbene il legislatore abbia, infatti, espressamente definito tale responsabilità come "amministrativa", essa presenta alcuni caratteri propri della responsabilità penale già precedentemente accennati, essendo rimesso al pubblico ministero l'esercizio dell'azione nei confronti dell'ente ed essendo rimesso al giudice penale, oltre al naturale accertamento dei reati, anche l'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi previsti dal legislatore quali fondamento per la responsabilità dell'ente, con le cautele e le garanzie del processo penale e, ove applicabili, con le regole stabilite dal codice di procedura penale.

Pertanto, come indicato più approfonditamente in seguito, la responsabilità dell'ente sussiste solamente laddove il reato venga commesso nell'interesse o a vantaggio dello stesso e, dunque, tutte le volte in cui il reato risulti la concretizzazione di una sorta di "pianificazione aziendale". Il fondamento di tale responsabilità risiede infatti sia nella presunzione che l'ente abbia in qualche modo partecipato alla commissione dei reati in qualche modo determinando o rafforzando il proposito criminoso altrui, con una forma di responsabilità che si potrebbe assimilare a quella del "concorso di persone nel reato" (figura prevista dal codice penale agli artt. 110 ss.), e, in particolare, del "concorso morale", (previsto dal codice penale nella duplice figura dell'istigazione e della determinazione); sia in una sorta di "colpa di organizzazione" che abbia comunque agevolato la commissione di reati da parte di soggetti terzi.

Non, dunque, come accade in altri ordinamenti, una forma di responsabilità oggettiva ascrivibile in via automatica all'ente tutte le volte in cui venga commesso un reato nel suo interesse o vantaggio ma, al contrario, una responsabilità che si fonda su un giudizio di rimprovero legato essenzialmente ad un *deficit* riscontrato nell'organizzazione dell'ente stesso, che abbia in qualche modo favorito, se non addirittura incentivato, la commissione di reati.

1.2. I soggetti destinatari del Decreto

L'art. 1 del Decreto prevede che le disposizioni in esso previste si applichino agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Non si applica, invece, allo Stato, agli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, etc.), agli altri enti pubblici non economici, nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Nessun dubbio, dunque, sul fatto che la normativa prevista dal d.lgs. 231/2001 si applichi anche alla Fondazione "La Biennale di Venezia" (d'ora in avanti, anche solo "La Biennale", "Biennale" o "La Fondazione"), riconosciuta, a seguito del d.lgs. 19/1998 come persona giuridica di diritto privato a cui la legge riconosce preminente interesse nazionale.

1.3. I reati presupposto

La responsabilità dell'ente sussiste tutte le volte in cui venga commesso un reato da parte di soggetti in qualche modo ad esso riconducibili, ma il Decreto ha limitato tale forma di responsabilità al compimento di determinate fattispecie di reato. L'art. 2 del d.lgs. 231/2001 stabilisce, infatti, che *"l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto"*. Si tratta dei cc.dd. reati presupposto, vale a dire di quei reati per i quali il legislatore ha espressamente previsto, oltre alla responsabilità delle persone fisiche che li abbiano commessi, anche la responsabilità dell'ente. Tali reati sono previsti sia dal d.lgs. 231/2001 e sia da altre disposizioni di legge.

Al fine di rappresentare un quadro completo delle fattispecie per le quali è prevista anche una responsabilità ai sensi del Decreto, si elencano qui di seguito i reati che, ad oggi, possono determinare la responsabilità degli enti, precisando tuttavia che l'elenco è in continua evoluzione ed è suscettibile di futuri aggiornamenti.

Si precisa, inoltre, che la responsabilità dell'ente sussiste anche per i reati commessi all'estero, purché per essi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto e sempre che sussistano le condizioni previste dall'art. 4 del Decreto. Si tratta, in particolare, dei reati contro la personalità dello Stato italiano, dei delitti di contraffazione del sigillo dello Stato italiano, dei delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, dei delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato (art. 7 c.p.); oltre agli altri delitti politici non previsti dall'art. 7 c.p. (art. 8 c.p.); infine, dei delitti commessi dal

cittadino italiano per i quali la legge italiana stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni (art. 9 c.p.).

I reati contemplati dal Decreto sono raggruppabili nelle seguenti categorie:

I. Delitti commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)

- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. II, n. 1, c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter*, richiamo al 640 comma II, c.p.);
- peculato (art. 314 c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.);
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 della legge 898/1986);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 e 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 e 321 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o

di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);

- traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.).

II. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*)

- documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinqüies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinqüies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinqüies* c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinqüies* c.p.);
- reati in materia di *cyber security* (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019).

III. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*)

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/90);
- tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5) c.p.p.).

IV. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*)

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

V. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis. 1)

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

VI. Reati societari (art. 25 ter)

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali – fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c. 2 c.c.);
- indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);

- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, c. 1 e 2, c.c.);
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 d.lgs. 19/2023).

VII. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 *quater*)

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);

- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
- sequestro a scopo di coazione (art. 289-*ter* c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- pentimento operoso (d.lgs. n. 625/1979, art. 5);
- convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

VIII. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater*. 1)

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

IX. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*)

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);

- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-*quater*. 1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (603-*bis* c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).

X. Abusi di mercato (art. 25 *sexies*)

- abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/98);
- manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/98).

Si rappresenta, per completezza, che, oltre alla responsabilità da reato dell'ente in ordine alle fattispecie sopra elencate, con riferimento alle disposizioni volte a sanzionare le condotte di *market abuse* occorre tener presente che:

- l'art. 187-*quinquies* del d.lgs. 58/98 prevede una responsabilità amministrativa dell'ente per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato, commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, di cui agli artt. 187-*bis* e 187-*ter* dello stesso decreto;
- l'art. 187-*ter*.1 dispone che l'ente risponda comunque di responsabilità amministrativa propria nei casi di violazione degli obblighi previsti agli artt. 16, 17, 18, 19 e 20 del Regolamento UE n. 596/2014 (c.d. Regolamento MAR).

XI. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 *septies*)

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);

- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

XII. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies*)

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).

XIII. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies*.1)

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-*ter* c.p.).

XIV. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies*.1, comma 2)

XV. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*)

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n. 633/1941 comma 1 lett. a)-*bis*);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n. 633/1941 comma 3);

- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis* L. n. 633/1941 comma 1);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis* L. n. 633/1941 comma 2);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-*ter* L. n. 633/1941);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies* L. n. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* L. n. 633/1941).

XVI. Delitti contro l'amministrazione della giustizia (art. 25 *decies*)

- induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

XVII. Reati ambientali (art. 25 *undecies*)

- inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-*quater*);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies*);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (l. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-*bis* e art. 6);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.);

- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel sistri di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda sistri - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (d.lgs. n.152/2006, art. 260-*bis*);
- sanzioni (art. 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- inquinamento doloso provocato da navi (d.lgs. n. 202/2007, art. 8);
- inquinamento colposo provocato da navi (d.lgs. n. 202/2007, art. 9);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (l. n. 549/1993 art. 3).

XVIII. Reati in materia di immigrazione (art. 25 *duodecies*)

- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, c. 12-*bis* decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- trasporto di stranieri nel territorio dello Stato (art. 12, c. 3, 3-*bis* e 3-*ter* decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286);
- favoreggiamento della permanenza di stranieri nel territorio dello Stato (art. 12, c. 5 decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286).

XIX. Razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*)

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-*bis* c.p.)

XX. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*)

- frode in competizioni sportive (art. 1 l. 401/1989);
- esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4 l. 401/1989).

XXI. Reati tributari (art. 25 *quinqüiesdecies*)

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74);
- dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74);
- omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74);
- indebita compensazione (art. 10-*quater* d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74).

XXII. Contrabbando (art. 25 *sexiedecies*)

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- contrabbando nelle zone extra-doganali (articolo 286 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);

- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*bis* D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*ter* D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43).

XXIII. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies*)

- furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.).

XXIV. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 *duodevicies*)

- riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.);

- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.).

Il Reato transnazionale (art. 10 l. 146/2006)

L'art. 3 della l. 146/2006 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L'art. 10 stabilisce che la responsabilità amministrativa degli enti, così come prevista dall'art. 3, è determinata anche dalla commissione dei seguenti reati, qualora assumano il carattere della transnazionalità:

- 1) associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- 2) associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- 3) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. 43/1973);
- 4) associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- 5) reati in materia di immigrazioni clandestine (d.lgs. 286/1998);
- 6) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- 7) favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

I delitti tentati (art. 26)

Il Decreto prevede che la responsabilità dell'ente sussista anche nell'ipotesi di delitto tentato. In proposito, l'articolo 26 del Decreto stabilisce che:

1. le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto;
2. l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1.4. I presupposti della responsabilità

Il Decreto stabilisce gli elementi di carattere oggettivo e soggettivo che costituiscono l'illecito commesso dall'ente.

1.4.1. Gli elementi oggettivi

Gli elementi oggettivi dell'illecito commesso dall'ente sono dettati dall'art. 5 del Decreto, il quale stabilisce che l'ente è responsabile *per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio* quando:

- il reato è commesso da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitino di fatto la gestione e il controllo dello stesso (i cc.dd. soggetti apicali);
- il reato è commesso da persone sottoposte alla direzione o alla sorveglianza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera a) (i cc.dd. soggetti subordinati).

Lo stesso art. 5, al comma II, prevede, infine, che l'ente non risponda se le persone indicate nel comma precedente abbiano agito nell'*interesse esclusivo proprio o di terzi*.

1) La commissione di un reato presupposto

Il primo requisito di carattere oggettivo è, dunque, rappresentato dalla necessità che un soggetto definito come apicale o un soggetto ad esso subordinato abbia commesso uno dei reati presupposto. Peraltro, la responsabilità dell'ente prescinde totalmente dalla

punibilità in concreto dell'autore del reato. È quanto stabilito dall'art. 8 del d.lgs. 231/2001, rubricato "Autonomia della responsabilità dell'ente", secondo il quale *"la responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia"*. Ciò significa che il reato rappresenta solamente il fatto storico su cui si dovrà poi ragionare in termini di responsabilità dell'ente, laddove sussistano tutti gli altri elementi, oggettivi e soggettivi, richiesti dal Decreto.

2) L'interesse e il vantaggio

Il secondo elemento oggettivo della fattispecie è rappresentato dal fatto che il reato presupposto debba essere commesso *nell'interesse o a vantaggio* dell'ente. Per **interesse** si intende la finalità che ha mosso il soggetto alla commissione del reato, mentre il termine **vantaggio** fa riferimento a qualsiasi arricchimento economico, anche indiretto, che l'ente riceva dal reato commesso.

Come stabilito dall'ultimo comma dell'art. 5, l'ente non risponde ai sensi del Decreto quando il soggetto abbia agito nell'*esclusivo* interesse proprio o di terzi. Da ciò ne deriva che qualora vi sia una convergenza o anche solo una parziale sovrapposizione degli interessi del soggetto e dell'ente, l'ente risponde comunque ai sensi del d.lgs. 231/2001.

3) I soggetti in posizione apicale

L'art. 5, comma I, lett. a) fa riferimento al reato commesso dai soggetti che si trovino in posizione apicale. Tali soggetti sono coloro i quali rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitino la gestione e il controllo dell'ente (amministratori esecutivi, direttori generali, ecc.).

4) I soggetti in posizione subordinata

Per soggetti in posizione subordinata, richiamati dalla lett. b) dell'art. 5, si intendono coloro i quali, pur se dotati di autonomia, siano sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. In tale categoria devono essere inclusi anche i soggetti legati all'ente da rapporti di collaborazione e pertanto sottoposti ad un'attività di vigilanza e direzione da parte dell'ente medesimo.

5) *I soggetti di fatto*

La responsabilità dell'ente si configura anche qualora il reato sia commesso da un soggetto che, a prescindere dalla qualifica formale, eserciti di fatto la gestione ed il controllo dell'ente medesimo.

A tal fine soccorre quanto disposto dall'art. 2639 c.c. che, in materia di reati societari, stabilisce che al soggetto formalmente investito di una determinata qualifica o titolare di una determinata funzione prevista dalla legge è equiparato chi:

- a) è tenuto a svolgere la stessa funzione, seppure diversamente qualificata;
- b) esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

1.4.2. L'elemento soggettivo dell'illecito

1) *La "colpa per organizzazione"*

L'art. 6 del Decreto rappresenta senz'altro il fulcro di tutta la disciplina della responsabilità degli enti dipendente da reato. La disposizione in esame stabilisce, infatti, che qualora il reato sia stato commesso da parte di un soggetto apicale, l'ente può andare esente da responsabilità solo se abbia adottato, ed efficacemente attuato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Si tratta dei c.d. Modelli Organizzativi (MOG) ispirati ai *Compliance programs* dei sistemi anglosassoni.

Lo stesso articolo 6 precisa, inoltre, che affinché l'ente possa andare esente da responsabilità, oltre ad essersi dotato di un modello organizzativo, dovrà aver affidato il compito di vigilare sulle prescrizioni del modello e sull'aggiornamento dello stesso ad un Organismo di Vigilanza (OdV), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, oltre al fatto che non vi sia stata omessa vigilanza da parte di tale organismo.

Viene così a delinearsi il fondamento soggettivo della responsabilità degli enti, ravvisato nella c.d. **"colpa per organizzazione"**: all'ente si rimprovera, cioè, di non essersi dotato di un'organizzazione idonea ad ostacolare il compimento di un reato come quello posto in essere.

Il legislatore italiano ha dunque compiuto una scelta radicale, in linea con i principi espressi dalla Costituzione in tema di responsabilità penale. Ed infatti, pur riconoscendo formalmente la natura amministrativa alla responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001, il legislatore non ha inteso introdurre nell'ordinamento una forma di responsabilità oggettiva. Così, anche per gli enti si è ritenuto di legare la responsabilità ad una forma di colpevolezza, pur tenendo in considerazione le peculiarità dell'ente collettivo rispetto a quelle della persona fisica. Nel rispetto del principio della personalità della responsabilità penale, di cui all'art. 27 Cost. e nell'ottica di una concezione normativa della colpevolezza, consistente in un ampio ed articolato giudizio di rimproverabilità del fatto al soggetto che debba essere sottoposto a sanzione, ciò che si rimprovera all'ente non è dunque il fatto che qualcuno abbia commesso un reato nel proprio interesse o vantaggio, ma di non essersi dotato di un'organizzazione (Modello Organizzativo e Organismo di Vigilanza) tale da rappresentare un concreto ed idoneo ostacolo alla commissione del reato.

L'ente risponde per un fatto suo proprio e non per il reato commesso dal soggetto persona fisica che, come detto in precedenza, rappresenta solamente il fatto storico su cui poi ragionare in termini di responsabilità/rimproverabilità dell'ente medesimo.

Si tratta, dunque, di una forma di responsabilità per alcuni versi assimilabile alla responsabilità riconosciuta dal sistema penale in capo al garante a titolo di concorso omissivo, ai sensi dell'art. 40, comma II, c.p., con la significativa differenza, però, che mentre il titolare della posizione di garanzia penalmente rilevante ha l'obbligo giuridico di impedire l'evento o la commissione del reato, l'ente deve limitarsi a frapporre degli ostacoli adeguati a chi, nell'interesse o a vantaggio dello stesso, sia intenzionato a commettere un reato.

Ed infatti, laddove l'organizzazione di cui l'ente si è dotato risulti in concreto adeguata ed il reato, come disposto dall'art. 6 del Decreto, venga commesso da un soggetto eludendo fraudolentemente le disposizioni del modello organizzativo e la sorveglianza dell'OdV, ciò farebbe venir meno quel legame tra la volontà del soggetto agente nel commettere il reato e la compartecipazione dell'ente che ne determina la corresponsabilità e, di conseguenza, la punibilità. In tal modo la commissione del reato torna a diventare un "fatto personale" del solo soggetto agente che avrà agito esclusivamente di propria iniziativa, senza alcuno "stimolo" da parte dell'ente che, anzi, si è adoperato per ostacolarne i propositi criminosi.

Il legislatore ha, dunque, concepito una forma di responsabilità fondata sulla rimproverabilità dell'ente per il reato commesso da soggetti ad esso riconducibili,

riconoscendo una forma di colpevolezza che si avvicina alla colpevolezza penale, il più possibile compatibile con i principi costituzionali in tema di responsabilità, così come anche riconosciuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella nota sentenza n. 38343 del 2014.

2) L'art. 6 del Decreto: i reati commessi dai soggetti in posizione apicale

In particolare, per quanto riguarda i reati commessi da soggetti che si trovino in una posizione “apicale”, il legislatore ha introdotto una presunzione relativa (o *iuris tantum*, che ammette, dunque, prova contraria) di appartenenza del reato all'organizzazione ed alla stessa politica dell'impresa, con una vera e propria inversione dell'onere della prova che, contrariamente alle regole generali del processo penale, ricade in capo al soggetto nei cui confronti viene mosso il rimprovero.

L'art. 6 del Decreto stabilisce che, qualora il reato sia commesso da soggetti che si trovino in una posizione apicale, l'ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un **Modello di organizzazione e gestione** (d'ora in avanti il Modello o MOG) idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento, sia stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza o OdV);
- il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente quanto disposto dal Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo ad essa preposto.

3) ...e in posizione subordinata.

Per quanto riguarda, invece, i reati commessi da soggetti in posizione subordinata, spetta all'organo dell'accusa provare la sussistenza di una vera e propria “colpa di organizzazione”.

L'art. 7 del Decreto stabilisce, infatti, che nell'ipotesi in cui il reato sia commesso da soggetti in posizione subordinata, l'ente verrà ritenuto responsabile se la commissione dello stesso sia resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza e, in

ogni caso, la responsabilità resta comunque esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un **Modello di organizzazione, gestione e controllo** idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

1.5. La tutela per i soggetti segnalatori di reati e irregolarità (il c.d. *whistleblowing*)

La legge 30 novembre 2017 n. 179, recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*, ha esteso per la prima volta la tutela del c.d. *“whistleblower”* al settore privato, prevedendo specifici obblighi a carico degli enti nei Modelli di organizzazione, gestione e controllo.

La stessa normativa prevedeva che all'interno dei Modelli di organizzazione e gestione fossero individuati uno o più canali di comunicazione, tali da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, che consentissero a quest'ultimo di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto 231/2001, di cui lo stesso fosse venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte presso l'Ente (questo il contenuto dell'art. 6, c. 2 *bis* del decreto), prevedendo misure di tutela che ponessero il segnalante al riparo da eventuali discriminazioni o misure ritorsive subite in ragione dell'effettuata segnalazione.

Occorre precisare che la normativa in materia di *whistleblowing* ha subito un esteso intervento di riforma ad opera del d.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 che, in attuazione della Direttiva UE 1937/2019, riguardante la *“protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione”* e *“delle persone che segnalano le violazioni delle disposizioni normative nazionali”*, ha profondamente innovato la disciplina di settore unificandone la portata applicativa tanto al settore privato che a quello pubblico ed in tal senso:

- da un lato, ne estende l'ambito di applicazione oggettiva, ad oggi, non più limitato ai soli fatti rilevanti ai sensi del decreto 231/2001 ma, altresì, a comportamenti che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di pubbliche amministrazioni o enti privati, tra i quali ad esempio illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali, relativi ai settori degli appalti pubblici, a quello dei servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, etc.; oppure a violazioni delle norme dell'Unione

Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, violazioni in materia di imposta sulle società e altre condotte di cui all'art. 2 del d.lgs. 24/2023.

- dall'altro, amplia la categoria dei *whistleblower*, ricomprendendovi, oltre a quelli già individuati dalle previgenti normative di settore (l. 190/2012 e d.lgs. 231/2001), numerosi altri soggetti esterni alla realtà dell'ente pubblico o privato (specificamente individuati nell'articolo 3 del d.lgs. 24/2023, tra cui figurano, ad esempio, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e consulenti, gli azionisti, i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti, etc.).

Sia la nuova sia la previgente disciplina, annoverano tra le misure di tutela predisposte in favore del segnalante:

- il divieto di ritorsione nei confronti dei predetti segnalanti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- la possibilità di comunicare ad Autorità pubbliche esterne di aver subito ritorsioni a causa dell'effettuata segnalazione (Ispettorato del Lavoro ed ANAC);
- la declaratoria di nullità degli atti ritorsivi subiti (quali ad esempio il licenziamento, demansionamento, etc.), prevedendo in favore del segnalante la presunzione in giudizio (che, tuttavia, ammette prova contraria) che il danno da questi subito sia conseguenza diretta della segnalazione o denuncia effettuata.

Il d.lgs.24/2023 avendo apportato, come detto, estese e significative innovazioni alla disciplina del *whistleblowing* ha previsto termini di efficacia delle proprie disposizioni dilazionati nel tempo, concedendo così agli enti pubblici e privati destinatari della stessa un periodo di tempo più o meno lungo per adeguarsi alla nuova normativa e prevedendo che frattanto continuino ad applicarsi le disposizioni di cui alle previgenti discipline sopra richiamate.

In attesa di adeguare del tutto il proprio assetto organizzativo alle disposizioni di cui al d.lgs. 24/2023, Biennale continua ad applicare la disciplina ad oggi in effetti vigente in materia di responsabilità da reato degli enti e, in tal senso, garantisce ai destinatari del Modello adeguata tutela avverso comportamenti ritorsivi e discriminatori che possano trovare origine nella segnalazione di illeciti e irregolarità rilevanti ai sensi del Decreto.

A questo proposito, Biennale:

- ha provveduto a istituire, quale canale in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, la casella di posta elettronica presso la quale possono,

ad oggi, essere inviate le segnalazioni di illeciti e irregolarità all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza: odv@labiennale.org.

- rappresenta ai destinatari del Modello che l'eventuale adozione nei loro confronti di misure discriminatorie conseguenti alla segnalazione di illeciti e irregolarità può essere dagli stessi denunciati all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (anche eventualmente alle organizzazioni sindacali di appartenenza);
- rappresenta altresì ai destinatari del Modello che il licenziamento e qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei loro confronti, quale conseguenza di segnalazioni effettuate, sono nulli ed in tal senso, nell'ambito di eventuali giudizi giuslavoristici conseguentemente incardinati, è prevista in favore del segnalante una presunzione (che ammette prova contraria) che l'irrogazione di misure nei loro confronti sia stata motivata dalla presentazione della segnalazione.

1.6. Le sanzioni

Il d.lgs. 231/2001 presenta un quadro sanzionatorio piuttosto variegato ed articolato. Secondo quanto disposto dall'art. 9 del Decreto, all'ente sono infatti applicabili le seguenti sanzioni:

- a) sanzione pecuniaria;
- b) sanzioni interdittive;
- c) pubblicazione della sentenza;
- d) confisca.

Accanto alla sanzione pecuniaria, tipica espressione di una responsabilità di carattere amministrativo, il Decreto ha dunque previsto una rosa di sanzioni interdittive particolarmente insidiose, oltre alla pubblicazione della sentenza ed alla confisca del prezzo e del profitto del reato.

Inoltre, ai sensi dell'art. 45 d.lgs. 231/2001, le sanzioni interdittive potranno essere applicate in via cautelare durante la fase delle indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero.

1.6.1. La sanzione pecuniaria

L'art. 10 del Decreto prevede che per l'illecito dipendente da reato si applichi sempre la sanzione pecuniaria, determinata in quote in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, il cui importo va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549.

Il successivo art. 11 stabilisce che nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determini il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota è invece fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

L'art. 12 del Decreto stabilisce, al primo comma, che la sanzione pecuniaria sia ridotta della metà e non può comunque essere superiore a € 103.291 se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Al secondo comma dello stesso art. 12 viene stabilito che la sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Al terzo comma, è previsto che nel caso in cui concorrano entrambe le condizioni di cui al precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

Infine, al quarto comma è stabilito che la sanzione pecuniaria non può comunque essere inferiore ad € 10.329,00.

1.6.2. Le sanzioni interdittive

Il d.lgs. 231/2001 prevede delle sanzioni interdittive piuttosto incisive che rappresentano la vera novità dell'apparato sanzionatorio in materia di responsabilità degli enti da reato.

Più in particolare, sono previste le seguenti sanzioni interdittive:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A differenza della sanzione pecuniaria che trova applicazione in tutti gli illeciti commessi dall'ente, le sanzioni interdittive si applicano solamente se espressamente previste in relazione ad alcuni reati tassativamente individuati dal Decreto, e quando ricorra, alternativamente, almeno una delle seguenti condizioni:

- a) quando l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti ad essi sottoposti e la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

L'art. 15 del Decreto stabilisce che qualora sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determini l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, può disporre la prosecuzione dell'attività nominando un **commissario giudiziale**.

Ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 231/2001, può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività nell'ipotesi in cui l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e sia stato già condannato almeno tre volte, negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea. Allo stesso modo, il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'art. 17 del Decreto dispone, peraltro, che le sanzioni interdittive non si applichino qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrano le seguenti condizioni:

- a) l'ente abbia risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o, comunque, si sia efficacemente adoperato in tal senso;

- b) l'ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- c) l'ente abbia messo a disposizione il profitto del reato ai fini della confisca.

Con riferimento alle sanzioni interdittive, occorre fare espressa menzione alle modifiche apportate dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 (infelicitemente denominata legge "spazzacorrotti"), che introduce un regime di eccezionalità con riguardo ad alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione: così come attualmente previsto dall'art. 25, comma 5, del d.lgs. 231/2001, in caso di condanna per uno dei delitti indicati ai commi 2 e 3 dello stesso art. 25, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, sono applicate per una durata non inferiore a quattro e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso dai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) – ovverosia, da coloro i quali rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano di fatto la gestione e il controllo dell'ente – e per una durata non inferiore a due e non superiore a quattro anni, se il reato è stato commesso da soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) – ovverosia, da coloro i quali sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui alla precedente lettera a).

Tuttavia, la novella del 2019 ha introdotto altresì il comma 5-bis, il quale dispone che le sanzioni interdittive vengono inflitte nella comune durata prevista dall'art. 13, comma 2, (termine non inferiore a tre mesi né superiore ai due anni) nel caso in cui, prima della sentenza di primo grado, l'ente si sia efficacemente adoperato:

- a) per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori;
- b) per assicurare la prova dei reati;
- c) per l'individuazione dei responsabili;
- d) per assicurare il sequestro delle somme o altre utilità trasferite;

ovvero

- e) abbia eliminato le carenze organizzative che hanno reso possibile la verifica del reato mediante l'adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

1.6.3. La pubblicazione della sentenza

Ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 231/2001, quando nei confronti dell'ente venga disposta una sanzione interdittiva, può essere altresì disposta la sanzione della pubblicazione della sentenza di condanna. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 c.p. – vale a dire mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso e in quello di ultima residenza del condannato – nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale. La stessa sentenza, inoltre, viene pubblicata – per estratto o per intero – nel sito *internet* del Ministero della Giustizia.

1.6.4. La confisca, anche per equivalente

Ai sensi dell'art. 19 del Decreto, con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato. Peraltro, quando non sia possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. È dunque prevista, anche in materia di responsabilità degli enti da reato, la c.d. confisca “per equivalente”. Non è necessario, cioè, che vengano individuati i beni costituenti il profitto del reato, ma è sufficiente determinarne il valore per procedere alla confisca di beni di valore equivalente.

1.6.5. Le misure cautelari

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto è arricchito dalla possibilità di applicare all'ente alcune sanzioni in via cautelare. In particolare, l'art. 45 stabilisce che *“quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2”*.

Allo stesso tempo, secondo quanto disposto dall'art. 321 c.p.p., durante la fase delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero potrà procedere al sequestro preventivo delle somme che saranno poi oggetto di confisca, anche per equivalente.

Tutte le sanzioni interdittive e la confisca, anche per equivalente, potranno dunque essere applicate all'ente in via cautelare dal GIP (Giudice per le Indagini Preliminari), su richiesta del pubblico ministero.

2. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

2.1. La Fondazione “La Biennale di Venezia”

La Fondazione “La Biennale di Venezia” (d’ora in avanti, anche solo “La Biennale”, “Biennale” o “La Fondazione”), nata nel 1895 e presieduta dal 2020 da Roberto Cicutto, è universalmente riconosciuta come una delle istituzioni culturali più note e prestigiose al mondo. Sempre all’avanguardia nella ricerca e nella promozione delle nuove tendenze artistiche contemporanee, la Biennale organizza in tutti i suoi Settori - Arte (1895), Architettura (1980), Cinema (1932), Danza (1999), Musica (1930), Teatro (1934) - mostre e attività di ricerca. La sua storia è documentata presso l’Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC), di recente totalmente rinnovato.

Dal 1998, le Biennali di Arte e di Architettura non sono più solo mostre organizzate per padiglioni nazionali, ma risultano in via definitiva fondate su tre pilastri:

- la mostra per padiglioni nazionali, ciascuno con il suo curatore e il suo progetto;
- la mostra internazionale del curatore della Biennale, nominato con questo preciso compito;
- gli eventi collaterali, approvati dal curatore della Biennale.

Questo modello ha dato vita a una singolare pluralità di voci, richiedendo un ampliamento - per necessità strategica - degli spazi espositivi, con un importante restauro dell’area dell’Arsenale, tuttora in corso di completamento.

Alla Biennale di Arte è stata riconosciuta la primazia mondiale fra le esposizioni d’arte contemporanea.

Tale primazia è stata riconosciuta anche alla Biennale di Architettura.

La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica al Lido (la più antica al mondo, nata nel 1932) ha mantenuto una posizione di grande prestigio internazionale, in forza della qualità delle selezioni delle opere, e della recente completa riqualificazione delle sue sale storiche e delle dotazioni tecnologiche.

Negli anni è stato sensibilmente migliorato il rapporto di Biennale col territorio, sviluppando attività “Educational” e visite guidate, svolte con un numero sempre crescente di scuole della regione e non solo, così diffondendo e stimolando la creatività

nelle giovani generazioni. Si è inoltre costruito un rapporto con gli istituti Universitari e di Ricerca per visite speciali e soggiorni alle Mostre, attraverso il progetto *Biennale Sessions*.

Nel tempo è cresciuta l'importanza per tutti i Settori delle opportunità di ricerca e produzione destinate alle giovani generazioni di artisti, in dialogo con maestri riconosciuti, a cui si è inteso dare nuova sistematicità e continuità attraverso il progetto internazionale denominato *Biennale College*, attivato per i settori Danza, Teatro, Musica e Cinema. Recentemente, è stato attivato il primo bando internazionale *Biennale College Architettura*, il cui *workshop* avrà inizio il 25 giugno fino al 22 luglio 2023; *Biennale College Arte* è un'attività strategica rivolta alla formazione e al supporto di giovani artisti emergenti provenienti da tutto il mondo; nel 2022, il progetto *Biennale College dell'Archivio Storico della Biennale di Venezia* ha avviato il lancio di cinque bandi dedicati a giovani laureati italiani *under 30*, per la redazione di testi che saranno raccolti in una pubblicazione della Biennale di Venezia; risultano *online* anche i nuovi percorsi di *stage* del programma *Biennale College Interno* per il periodo febbraio - luglio 2023.

Dal punto di vista giuridico, la "Fondazione La Biennale di Venezia", a seguito del d.lgs. 19/1998 che ha trasformato l'ex Ente Autonomo in "Società di Cultura La Biennale di Venezia", è persona giuridica di diritto privato a cui la legge riconosce preminente interesse nazionale.

Biennale promuove a livello nazionale ed internazionale lo studio, la ricerca e la documentazione nel campo delle arti contemporanee ed organizza, con cadenza almeno biennale, manifestazioni di rilievo internazionale in diversi settori artistici.

Gli utili conseguiti da Biennale devono essere tutti destinati agli scopi istituzionali e non sono in alcun modo distribuibili.

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente, nominato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo;
- il Sindaco di Venezia (Vice Presidente);
- il Consiglio di Amministrazione composto:
 - dal Presidente;
 - dal Sindaco di Venezia (Vice Presidente);
 - dal Presidente della Regione del Veneto (o un suo delegato);

- da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del d.lgs. n. 19 del 1998 e successive modificazioni;
- da un membro nominato dai soggetti privati quando abbiano conferito una somma pari almeno al 20% del patrimonio e assicurino un contributo annuo pari almeno al 7% del totale dei contributi pubblici statali annui. In assenza dei privati il componente è nominato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro della Cultura. Si compone del Presidente, nominato in rappresentanza del Ministero dell'Economia e Finanze e di altri 2 membri effettivi scelti dall'Albo dei Revisori Contabili.

Il controllo della gestione finanziaria è garantito dalla Corte dei Conti.

L'attività di Biennale si articola in sei distinti Settori: Arte, Architettura, Danza, Musica, Teatro e Cinema, oltre l'Archivio Storico.

Ogni Settore ha un Direttore artistico nominato dal CdA su proposta del Presidente.

I Direttori si riuniscono nel Comitato scientifico, con funzioni consultive, presieduto dal Presidente.

Per lo sviluppo delle attività istituzionali, Biennale si avvale, ogni anno, di circa 700 rapporti di lavoro (dati relativi all'anno corrente che, tuttavia, possono subire variazioni in relazione ai vari progetti artistici della Fondazione), tra cui:

- 119 dipendenti a tempo indeterminato (compresi 8 dirigenti);
- 90 dipendenti a tempo determinato;

ai quali si aggiungono contratti per:

- 55 collaboratori;
- 329 addetti per servizi di supporto alle manifestazioni;
- 46 Direttori Artistici e relativo staff – contratti d'opera;
- 57 staff Biennale College: *tutors* e *mentors* - contratti d'opera;
- 19 incarichi professionali per Progetti Speciali.

2.2. La funzione svolta dal Modello di organizzazione, gestione e controllo e gli obiettivi da perseguire attraverso una corretta attività di compliance

2.2.1. Premessa – Il Modello organizzativo (MOG)

Con l'attuazione di quanto prescritto dal d.lgs. 231/2001, l'ente assume sostanzialmente il ruolo di garante per il contenimento del rischio di commissione di reati da parte dei soggetti che agiscano in nome e per conto dell'ente medesimo, a prescindere da qualsiasi inquadramento formale degli stessi. In tale ottica, lo scopo del MOG è sostanzialmente identificabile nella costruzione di un sistema strutturato ed organico di regole, istruzioni, procedure, protocolli ed attività di controllo volti a regolamentare e razionalizzare l'attività dell'ente e ad ostacolare la commissione di reati.

Nulla di innovativo, dunque, da questo punto di vista, dal momento che ogni ente complesso e strutturato è naturalmente dotato di un corredo di procedure, formalizzate e non, che ne regolano il funzionamento, e ciò a prescindere da quanto dettato dal d.lgs. 231/2001. Non esiste organizzazione complessa che possa funzionare senza regole, è una questione di organizzazione aziendale che prescinde dalla prevenzione dei reati o dei comportamenti illeciti in generale. La procedimentalizzazione dei processi produttivi e gestionali è, prima di tutto, indice di efficienza e di qualità.

A ciò il d.lgs. 231/2001 aggiunge che il Modello deve essere anche uno **strumento di controllo**, che sia funzionale alla prevenzione di talune categorie di reati. Ciò qualifica ulteriormente le procedure che devono essere contenute nel Modello e che devono essere funzionali anche all'attività di controllo. Proprio per tale ragione, **tutte le attività condotte all'interno dell'ente, o quantomeno quelle ritenute sensibili ai sensi del d.lgs. 231/2001, devono risultare formalizzate, tracciate e controllabili**. Inoltre, ai fini di un più efficace controllo, è bene che nessuna attività venga svolta in piena autonomia, ma che le funzioni vengano frazionate e segregate, in modo tale che i processi decisionali ricompresi nell'ambito delle attività sensibili non facciano capo ad un unico soggetto.

Infine, il Decreto precisa che il Modello organizzativo **debba essere adottato ed efficacemente attuato e che lo stesso debba risultare concretamente idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi**. Il che significa che non è sufficiente la formale adozione, da parte dell'ente, di un qualsiasi modello organizzativo, ma è necessario che lo stesso sia effettivamente attuato nella pratica e che risulti concretamente idoneo alla prevenzione dei reati.

La valutazione circa l'idoneità del Modello dovrà essere effettuata mediante un giudizio prognostico, o *ex ante* in concreto.

Più in particolare, al comma II dell'art. 6, il legislatore stabilisce alcuni dei requisiti che i modelli organizzativi devono presentare per risultare astrattamente idonei ad impedire la commissione dei reati presupposto. Secondo tale disposizione, i modelli dovranno:

- a) *individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi reati* (identificazione dei rischi potenziali). Si tratta dell'attività definita di "mappatura del rischio" (*Risk Assessment*). L'elaborazione del modello organizzativo deve necessariamente essere preceduta da un'attenta analisi del contesto aziendale, dell'attività svolta dall'ente e delle modalità con cui viene svolta, nonché dall'analisi delle procedure e dei protocolli predisposti per disciplinare lo svolgimento di tale attività. La mappatura del rischio porterà all'individuazione delle c.d. "Aree di rischio", vale a dire le aree di attività nell'ambito delle quali sarà più probabile la commissione di un reato, all'individuazione delle "attività sensibili" ed alle modalità con cui il reato potrebbe essere commesso. In genere, quest'attività di carattere preliminare rispetto all'elaborazione del modello **viene formalizzata in un documento definito di mappatura del rischio, o di Risk Assessment**, nel quale vengono evidenziate anche le lacune riscontrate nell'organizzazione dell'ente (c.d. *gap analysis*) ed i rimedi per superare tali lacune (c.d. *remediation plan*);
- b) *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire* (progettazione del sistema di controllo). Si tratta dei protocolli e delle procedure a cui si è già fatto riferimento in precedenza;
- c) *individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati*. Si tratta, in realtà, di una specificazione di quanto previsto al punto precedente con riferimento alla gestione delle risorse finanziarie, attività considerata dal legislatore particolarmente delicata in relazione ai reati di corruzione;
- d) *prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli*. Si tratta dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, che devono consistere in una costante attività di comunicazione tra l'ente e l'organismo preposto a vigilare sul rispetto ed il corretto funzionamento del modello organizzativo. L'Organismo di Vigilanza è, infatti, un organismo autonomo rispetto all'ente di appartenenza e non partecipa alla gestione dello stesso. Laddove non fosse previsto un adeguato flusso di informazioni tra ente e Organismo di Vigilanza si corre il concreto rischio che quest'ultimo non possa svolgere appieno le proprie funzioni di controllo;
- e) *introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*. Come già detto in precedenza, l'art. 6 richiede che l'ente, oltre ad aver

adottato il modello organizzativo, lo abbia anche **efficacemente attuato**. Ebbene, uno degli indicatori di un'effettiva ed efficace attuazione del modello organizzativo è rappresentato proprio dal sistema disciplinare. Le violazioni delle disposizioni del modello devono essere sanzionate dall'ente, ovviamente in base a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento. La mancata sanzione dell'inosservanza delle disposizioni del modello significherebbe, infatti, la totale indifferenza da parte dell'ente al modello organizzativo adottato e, dunque, la non efficace attuazione dello stesso.

C'è, però, una disposizione tra quelle previste dall'art. 6 che più di tutte appare significativa sul ruolo e sul contenuto dei Modelli Organizzativi. L'art. 6 stabilisce, infatti, che l'ente andrà esente da responsabilità **solamente se il soggetto che ha commesso il reato lo abbia commesso eludendo fraudolentemente le disposizioni del modello**. Ebbene, da tale disposizione si possono trarre due ordini di conclusioni:

- 1) la prima è che la finalità del Modello Organizzativo non è certamente quella di impedire *tout court* la commissione di reati, dal momento che è lo stesso legislatore a contemplare l'ipotesi che si possa commettere un reato senza che venga riconosciuta una responsabilità in capo all'ente;
- 2) la seconda è che un modello può essere considerato idoneo ai sensi del Decreto solamente qualora costringa il soggetto persona fisica che voglia commettere un reato ad eluderne fraudolentemente le disposizioni.

La commissione di un reato presupposto rappresenta allora solamente l'indizio dell'inidoneità del Modello, ma non ne è certo la sua dimostrazione. In buona sostanza, dunque, il Modello organizzativo deve frapporre degli ostacoli alla decisione criminosa di chi ha intenzione di commettere un reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente, al fine di spezzare quella sorta di compartecipazione tra ente e soggetto persona fisica che si trova alla base della responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/2001.

In relazione al rischio di commissione dei reati presupposto, l'ultimo intervento di aggiornamento delle Linee Guida emanate da Confindustria, operando un espresso riferimento all'art. 6, comma II, del Decreto, richiama le fasi principali in cui il sistema di prevenzione dei rischi di commissione dei reati presupposto dovrebbe articolarsi. Lo schema di seguito riportato e ripreso dalle predette Linee Guida di Confindustria, del giugno 2021, evidenzia, infatti, l'approccio ideale di gestione dei rischi che ogni ente dovrebbe adottare.

2.2.2. Gli effetti giuridici

Gli effetti giuridici conseguenti all'adozione del Modello sono espressamente indicati nel Decreto.

In particolare:

- a) in base a quanto disposto dall'art. 6, nell'ipotesi di commissione di un reato da parte di un soggetto che rivesta una posizione apicale, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello realizzato farà sì che l'ente vada esente da responsabilità;
- b) in base a quanto disposto dall'art. 7, in occasione della commissione di un reato da parte di un soggetto che si trovi in una posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi, terrà l'ente esente da responsabilità;
- c) in base a quanto disposto dall'art. 11, nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice determina il numero delle quote tenendo conto, tra i vari elementi, anche di quanto fatto dall'ente per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- d) in base a quanto disposto dall'art. 12, successivamente alla commissione di un reato, ma prima dell'apertura del dibattimento, l'adozione e l'attuazione di un Modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello realizzatosi comporterà la riduzione della sanzione da un terzo alla metà;
- e) in base a quanto disposto dall'art. 13, l'adozione di un Modello che, seppure non totalmente idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi, faccia sì che non si possano ravvisare nell'ente gravi carenze organizzative, impedirà – nella sola ipotesi in cui il reato venga posto in essere da un soggetto in posizione subordinata – l'applicazione di una sanzione interdittiva;
- f) in base a quanto disposto dall'art. 17, le sanzioni interdittive non si applicheranno quando l'ente ha risarcito integralmente il danno e quando lo stesso ha provveduto ad eliminare le carenze organizzative che hanno permesso la commissione del reato mediante l'attuazione e l'adozione di un Modello.

Il Modello organizzativo svolge, pertanto, diverse funzioni:

- 1) prevenire la commissione di reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- 2) tenere esente l'ente dalla responsabilità per i reati commessi nel proprio interesse o vantaggio;
- 3) attenuare le conseguenze sanzionatorie.

Biennale è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza, legalità e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività della Fondazione e nei rapporti con i terzi, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative degli azionisti e del lavoro dei propri dipendenti ed è, altresì, consapevole dell'importanza di dotarsi di un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori.

Sebbene l'adozione del Modello non costituisca un obbligo imposto dalla legge, per i motivi sopra menzionati Biennale ha comunque deciso di adeguarsi alle prescrizioni del Decreto, avviando un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e, se necessario, all'integrazione del sistema attualmente esistente.

Tale analisi ha tenuto conto delle specificità insite nella struttura organizzativa della Biennale, nonché delle attività e dei processi della stessa.

Il Modello, nella sua prima stesura, è stato adottato e approvato dall'Organo Amministrativo della Fondazione con delibera del 21 aprile 2017.

Gli obiettivi prefissatisi con l'adozione del Modello possono essere raggiunti solamente identificando con estrema precisione quelle che vengono definite come "aree di rischio" e, nell'ambito di queste, i cc.dd. "processi operativi e le attività sensibili", vale a dire quelle attività e quei processi della Fondazione nello svolgimento dei quali potrebbero essere commessi i reati contemplati dal Decreto.

Di conseguenza, il Modello è stato concepito per essere conforme ai seguenti principi:

- si vuole rendere noto al *management*, al personale e a tutti coloro che collaborano con la Fondazione o che hanno rapporti d'affari con essa che La Biennale condanna nella maniera più assoluta condotte contrarie oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la stessa intende attenersi nell'esercizio delle proprie attività. Tutti i destinatari del Modello che operano in nome e per conto della

Biennale nelle aree di rischio, in caso di violazione delle disposizioni riportate nello stesso, dovranno essere consapevoli non solo del fatto di esporre in tal modo l'ente ad una responsabilità sanzionabile in sede penale, ma che la Fondazione non intende tollerare per alcun motivo un simile comportamento;

- vi è necessità di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione di eventuali reati, grazie ad una costante azione di monitoraggio sulle aree considerate a rischio;
- vi è necessità di sanzionare in modo da reprimere efficacemente tutte quelle condotte poste in essere in violazione di quanto prescritto dal Modello.

2.3. I contenuti necessari del Modello di organizzazione, gestione e controllo: la normativa, le linee guida di Confindustria ed i principi stabiliti dalla giurisprudenza

L'art. 6, comma II, del Decreto dispone che il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente nell'ambito delle attività riconosciute come sensibili ed in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello (OdV);
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Per rispondere ai predetti requisiti, l'architettura di un Modello deve pertanto:

- contenere l'individuazione (c.d. mappatura) delle aree di attività "a rischio", intendendo con tale termine le attività nel cui ambito si ritiene sussistano maggiori possibilità di commissione dei reati;

- indicare le regole di comportamento cui La Biennale deve uniformarsi;
- individuare l'organismo, il c.d. Organismo di Vigilanza (OdV), cui attribuire specifici compiti di controllo e vigilanza sul Modello, sulle operazioni e sui comportamenti dei singoli;
- individuare le risorse, di numero e valore adeguato e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili, da affiancare all'OdV in ordine allo svolgimento delle attività a questo assegnate;
- definire i poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- garantire il rispetto del principio della separazione e segregazione delle funzioni;
- indicare gli strumenti di sensibilizzazione e diffusione, a tutti i livelli, delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

2.4. Le linee guida di Confindustria

È lo stesso Decreto, all'art. 6, comma III, a prevedere che il Modello di organizzazione, gestione e controllo possa essere adottato *"sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti"*. Il documento più rappresentativo in tal senso, nell'ambito del panorama nazionale, è senz'altro rappresentato dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Le Linee Guida di Confindustria hanno delineato le componenti più rilevanti del sistema di controllo per garantire l'efficacia del Modello organizzativo:

Sistemi di controllo preventivo dei reati dolosi

- l'adozione di principi etici che regolino e disciplinino l'attività dell'ente volti ad impedire la realizzazione di comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto, contenuti all'interno del Codice Etico;
- un sistema organizzativo formalizzato e chiaro, con particolare riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;

- poteri autorizzativi e di firma attribuiti in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo limiti all'autonomia di spesa;
- sistemi di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e/o dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Sistemi di controllo preventivo dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Oltre alle prescrizioni specificamente dettate dall'art. 30 del d.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e a quanto già precisato in relazione alle fattispecie di reato doloso, l'ente dovrà assicurare:

- una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale della Fondazione;
- formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole dell'importanza del rispetto di quanto prescritto dal modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal modello medesimo;
- comunicazione e coinvolgimento di tutti i soggetti interessati al fine di garantire una consapevolezza ed un impegno adeguati a tutti i livelli;
- gestione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro integrata e congruente con la gestione complessiva dei processi operativi;
- sistema di monitoraggio in grado di verificare il mantenimento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate.

Le Linee Guida di Confindustria precisano inoltre che le componenti del sistema di controllo sopra citate devono conformarsi ad una serie di principi tra cui:

- **verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione, transazione e azione;**

- applicazione del principio di **separazione delle funzioni e segregazione dei compiti** (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- **documentazione dei controlli.**

Dette linee guida – inizialmente emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 e più volte interessate da interventi di aggiornamento (31 marzo 2008 e marzo 2014) – sono state infine approvate nella loro ultima stesura dal Ministero della Giustizia nella data dell'8 giugno 2021, essendosi tra l'altro provveduto, attraverso l'ultimo intervento di aggiornamento:

1. ad esaminare le fattispecie di reato di più recente introduzione;
2. a raccomandare la gestione dei numerosi adempimenti normativi che interessano l'attività dell'ente **attraverso l'implementazione di un sistema integrato per la gestione dei rischi**, strumento volto a razionalizzare le attività di *compliance* (in termini di risorse, persone, sistemi, etc.), a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle stesse attività e a facilitare la condivisione delle informazioni attraverso una visione integrata delle diverse esigenze di manutenzione periodica dei differenti programmi di *compliance*.

Tale approccio integrato dovrebbe altresì contemplare:

- procedure comuni che garantiscano efficienza e snellezza e che non generino sovrapposizione di ruoli o duplicazioni di verifiche e azioni correttive;
 - specifici e continui meccanismi di coordinamento e collaborazione tra i principali soggetti interessati (tra i quali, a titolo meramente esemplificativo, il Dirigente preposto, l'Internal Audit, etc.), il Collegio Sindacale, il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile (ai sensi dell'art.19, d.lgs. n. 39/2010) e l'OdV;
3. all'analisi della disciplina del c.d. "*whistleblowing*", definendo il ruolo e le prerogative dell'Organismo di Vigilanza nella gestione delle segnalazioni.

In particolare, con riguardo al destinatario delle segnalazioni, si prevede che lo stesso sia indicato nel Modello. In altri termini, spetta all'ente indicare *il soggetto, l'organo ovvero la funzione incaricati di ricevere e gestire le segnalazioni oggetto della nuova disciplina*.

Con riguardo alla scelta dell'opzione organizzativa maggiormente efficace, le Linee Guida affermano come l'ente scelga il destinatario delle segnalazioni anche sulla base delle proprie caratteristiche dimensionali e organizzative, potendo individuare – quale destinatario autonomo ed indipendente – anche l'Organismo di Vigilanza. Tuttavia,

qualora il destinatario delle segnalazioni sia individuato in un soggetto diverso dall'Organismo di Vigilanza, le Linee Guida ritengono opportuno coinvolgere il predetto Organo in via concorrente ovvero successiva, *per evitare il rischio che il flusso di informazioni generato dal meccanismo di whistleblowing sfugga del tutto al suo monitoraggio*, rappresentando il sistema di gestione del *whistleblowing* una parte del più ampio Modello di cui l'Organismo di Vigilanza deve monitorare il funzionamento.

Le Linee Guida, infine, evidenziano la necessità di adattare le disposizioni legislative alla realtà delle piccole imprese. Invero, con riguardo all'Organismo di Vigilanza, è il legislatore stesso a voler tenere in considerazione quegli enti che, per la dimensione e la semplicità della struttura organizzativa, non dispongono di una funzione con compiti di monitoraggio del sistema di controllo interno e per i quali non sarebbe economicamente sostenibile istituire un organismo *ad hoc*, prevedendo la possibilità ex art. 6, co. 4, d.lgs. n. 231/2001 che sia l'organo dirigente a svolgere direttamente i compiti dell'OdV. In tale specifico caso, le Linee Guida raccomandano che l'organo dirigente, nell'assolvere questo ulteriore compito, si avvalga della collaborazione di professionisti esterni, ai quali viene demandato l'incarico di effettuare verifiche periodiche sul rispetto e l'efficacia del Modello, fermo restando l'obbligo del professionista esterno di riferire all'organo dirigente in quanto OdV.

2.5. La responsabilità dell'ente nell'ipotesi di concorso di persone nel reato

L'ultimo intervento di aggiornamento delle Linee Guida emanate da Confindustria contiene un richiamo alla valutazione della responsabilità dell'ente nelle ipotesi di concorso di persone nel reato.

La responsabilità dell'ente può, infatti, sussistere anche nel caso in cui il dipendente che si renda autore dell'illecito abbia concorso, nella sua realizzazione, con soggetti estranei all'organizzazione dell'ente stesso.

Al fine di prevenire simili ipotesi, le Linee Guida ritengono opportuno promuovere, all'interno dell'impresa, un adeguato livello di consapevolezza delle dinamiche che possano condurre a commettere i reati rilevanti ai fini del Decreto.

Tra i settori di *business* nei quali può maggiormente annidarsi il rischio del coinvolgimento in concorso del dipendente e conseguentemente (ricorrendone i presupposti di interesse e/o vantaggio) dell'ente, maggior rilievo assumono i rapporti connessi agli appalti e, più in generale, i contratti di *partnership*.

A tal proposito e a titolo esemplificativo, si indica di seguito una casistica di possibilità in cui potrebbe insorgere la responsabilità dell'ente nell'ipotesi di concorso del dipendente autore dell'illecito con soggetti estranei all'organizzazione dell'ente medesimo:

1. Reati presupposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ci si riferisce, in particolare, alla possibilità di concorrere, a titolo di colpa, nei reati di omicidio e lesioni colpose. Ciò potrebbe verificarsi nel caso in cui, ad esempio, alla violazione colposa dell'obbligo della ditta appaltatrice di adottare adeguate misure preventive, cui consegua l'evento delittuoso, abbiano contribuito i criteri economici di aggiudicazione dell'appalto adottati dalla committente o la violazione dell'obbligo di valutare la congruità dei costi della sicurezza (art. 26, comma 6, d.lgs. n. 81/2008);

2. Reati presupposto in materia ambientale.

Si pensi, ad esempio, alla fattispecie di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, di cui all'art. 256 d.lgs. n. 152/2006, nei casi di mancata valutazione preliminare del committente circa la sussistenza dei requisiti di legge in capo alle ditte potenziali appaltatrici, ovvero di accettazione di condizioni economiche particolarmente vantaggiose, o addirittura fuori mercato;

3. Reati presupposto in materia di criminalità organizzata.

Ci si riferisce, ad esempio, alla fase di selezione dei *partner* commerciali da parte dell'ente. Sussiste, infatti, il rischio di partecipazione concorsuale da parte del committente che ometta di considerare – o escluda senza giustificazione alcuna – taluni indici di valutazione previsti *ex lege* ai fini della selezione dei propri *partner* commerciali.

Al fine di scongiurare il verificarsi del concorso, a titolo di colpa, dell'impresa committente nei reati intenzionalmente compiuti dalle imprese criminali, la l. n. 190/2012 ha previsto le c.d. *white list*, disciplinate dal DPCM del 18 aprile 2013. In attuazione di tale disciplina, presso le Prefetture è stato istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio¹.

¹ Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio, espressamente individuate nell'art. 1, comma 53, l. n. 190/2012, sono le seguenti:

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporto per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri.

Ai fini della responsabilità dell'ente, il concorso nel reato può rilevare anche nella particolare ipotesi del c.d. concorso dell'*extraneus* nel reato "proprio". Più nel dettaglio, la responsabilità in concorso, ai sensi dell'art. 110 c.p., dell'*extraneus* può ricorrere nell'ipotesi in cui quest'ultimo, consapevole della qualifica soggettiva² rivestita dal suo *partner* criminale (ad es. pubblico ufficiale, testimone, sindaco, etc.), concorra nella condotta di reato proprio a quest'ultimo ascrivibile (ad es. abuso in atti d'ufficio). In tal caso, l'*extraneus* risponderà in concorso del medesimo reato ascritto al soggetto qualificato.

A titolo meramente esemplificativo, si pensi al caso in cui il dipendente di un'impresa, approfittando dei particolari rapporti personali intercorrenti con il funzionario pubblico preposto al rilascio di determinati permessi e/o autorizzazioni, prenda contatto con quest'ultimo al fine di ottenere un provvedimento favorevole nell'interesse dell'impresa, pur essendo consapevole di non averne diritto.

In tale ipotesi, la condotta del funzionario che rilascia il provvedimento non dovuto sarebbe idonea ad integrare gli estremi della fattispecie di abuso d'ufficio, di cui all'art. 323 c.p. (reato proprio); il dipendente (e l'impresa nel cui interesse lo stesso abbia agito) risponderebbe, invece, a titolo di concorso dell'*extraneus* nel reato "proprio", in quanto consapevole della funzione di pubblico ufficiale ricoperta dal soggetto contattato; consapevole dell'antigiuridicità della condotta richiesta, nonché partecipe attivo alla concretizzazione della condotta stessa³.

2.6. I principi individuati dalla giurisprudenza

Nella costruzione di un Modello che sia effettivamente idoneo al raggiungimento degli scopi individuati dal Decreto, non si può prescindere dalle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza in materia di responsabilità degli enti da reato.

In particolare, la giurisprudenza ha evidenziato i seguenti requisiti che devono caratterizzare un efficace Modello organizzativo:

- una "**mappatura**" specifica ed esaustiva dei rischi di commissione dei reati previsti dal Decreto, con ad essa connessa l'individuazione delle singole aree di rischio e dei

² La giurisprudenza di legittimità ha chiarito come: "*Ai fini dell'applicabilità dell'art. 117 c.p., che disciplina il mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti, è necessaria, per l'estensione del titolo di reato proprio al concorrente extraneus, la conoscibilità della qualifica soggettiva del concorrente intraneus*" (Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 25390/2019).

³ Cass. Pen., Sez. VI, 11 novembre 2003, n. 43020; Cass. Pen., Sez. VI, 29 maggio 2000, 17 ottobre 1997, 15 febbraio 1996.

processi sensibili, avendo riguardo alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta;

- l'**effettività** del Modello, il quale si ritiene efficacemente attuato solamente laddove soddisfatti i requisiti di **concretezza, efficienza e dinamicità**;
- l'individuazione di **protocolli e procedure** in relazione alle aree sensibili e specificamente collegate alla gestione delle risorse economiche, alla partecipazione a gare d'appalto, nonché all'esecuzione dei contratti, per garantire una trasparente gestione delle risorse;
- l'obbligatorietà della **formazione differenziata** del personale, distinguendo tra la formazione indirizzata alla generalità dei dipendenti e quella maggiormente specializzata in riferimento a coloro che operano in specifiche aree di rischio, all'organo di vigilanza ed ai preposti al controllo interno;
- l'individuazione esatta dei soggetti dotati di **poteri deliberativi** nell'ambito dell'ente e l'individuazione dei parametri cui attenersi nelle diverse scelte da effettuare, nonché la **separazione dei compiti** tra coloro che operano nelle fasi determinanti di un processo considerato a rischio;
- la previsione espressa di **sanzioni disciplinari** a carico dei soggetti che non rispettino le prescrizioni del Modello;
- la previsione di **controlli di routine** e di controlli "a sorpresa" nelle aree sensibili;
- la previsione di **sistematiche procedure di ricerca** ed identificazione dei rischi quando sussistano circostanze particolari come, ad esempio, l'emersione di precedenti violazioni o un elevato *turn-over* del personale;
- l'**autonomia** e l'**indipendenza** dell'OdV, mediante la previsione di particolari requisiti di professionalità e onorabilità dei suoi componenti, i quali devono possedere capacità specifiche, introducendo, inoltre, delle cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica nell'ipotesi di condanna, anche non irrevocabile, a carico dei soggetti medesimi per taluno dei reati previsti dal Decreto;
- la previsione, nel Modello, dell'**obbligo di informazione** gravante sui dipendenti e gli amministratori dell'ente, i quali devono riferire all'OdV le notizie rilevanti ed inerenti alla vita dell'ente, le violazioni del Modello e l'eventuale consumazione di reati. In particolare, il Modello dovrà prevedere concrete indicazioni sulle modalità

attraverso le quali tutti coloro che vengano a conoscenza di comportamenti illeciti possano riferire all'organo di vigilanza.

2.7. I destinatari del Modello Organizzativo

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per tutti coloro i quali svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Fondazione, nonché nei confronti di chi ne eserciti, anche di fatto, la gestione ed il controllo, per i dipendenti (intendendosi tutti coloro che sono legati alla Fondazione da un rapporto di lavoro subordinato, incluso il personale dirigente) e per i collaboratori esterni legati da vincolo contrattuale con la Fondazione (di seguito i "Destinatari").

2.8. Fasi della costruzione del Modello organizzativo

Il processo di definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo si è articolato principalmente in due fasi:

- identificazione dei processi operativi, delle aree di rischio e, nell'ambito di tali aree, delle c.d. "attività sensibili", con conseguente valutazione del livello di rischio. Tale fase è consistita nell'analisi dell'attività della Fondazione al fine di individuare le aree a rischio di commissione di reati, cui è seguita l'individuazione delle possibili modalità di realizzazione, la determinazione delle probabilità e la valutazione dell'impatto dei reati medesimi.
- progettazione del sistema di controllo. Tale fase si è concretizzata nella preventiva valutazione del preesistente sistema di controllo interno, cui ha fatto seguito una fase di adeguamento ed integrazione, attraverso l'adozione di appositi protocolli atti a garantire un'efficace azione preventiva.

Il presente Modello è stato realizzato tenendo in considerazione:

- le attività ed i processi nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati di cui al Decreto;
- la verifica e la documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;

- la verifica dei comportamenti e la loro conformità al Codice Etico adottato;
- l'introduzione di un sistema disciplinare che sanzioni in maniera adeguata il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2.9. Struttura del Modello Organizzativo

Il Modello della Biennale è strutturato ed articolato secondo lo schema illustrato qui di seguito.

Parte Generale

La Parte Generale del Modello contiene gli argomenti basilari per la comprensione della realtà della Fondazione e di quanto disposto dal d.lgs. 231/2001. In particolare, la Parte Generale contiene:

- i contenuti del Decreto;
- una breve presentazione della Fondazione;
- i principi base e gli obiettivi del Modello;
- i compiti dell'Organismo di Vigilanza ed i flussi informativi;
- le modalità di diffusione e di aggiornamento del Modello;
- il sistema disciplinare.

Parte Speciale

La Parte Speciale del Modello si articola in aree di rischio, processi operativi ed attività sensibili nell'ambito delle quali vengono descritte le fattispecie di reato che, tenuto conto della specifica realtà della Biennale, potrebbero ipoteticamente essere commesse, nel suo interesse o vantaggio, sia da soggetti che si trovino in posizione apicale, sia da soggetti che si trovino in posizione subordinata.

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività sensibili svolte dalla Fondazione, la commissione di reati previsti dal Decreto, nonché al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle predette attività.

Allegati

Gli Allegati al Modello raccolgono le procedure relative al funzionamento dell'operatività del Modello medesimo. Tali allegati sono:

- ALLEGATO A: Gli allegati al Modello accolgono le procedure di dettaglio relative al funzionamento dell'operatività del Modello medesimo. Le procedure sono presentate con tabelle, grafici e matrici.
Allegato al presente Modello vi è altresì il Documento di valutazione del rischio (*Risk Assessment*).
- ALLEGATO B: Codice Etico di Biennale.

2.10. Il concetto di rischio accettabile

Concetto fondamentale per la costruzione di un qualsiasi Modello Organizzativo che possa risultare concretamente idoneo alla prevenzione dei reati indicati nel Decreto ma che, allo stesso tempo, non paralizzi l'operatività dell'ente, è quello di "rischio accettabile".

Assume, infatti, una notevole importanza la definizione di una soglia che permetta di porre un limite alla quantità ed alla qualità degli strumenti da adottare al fine di prevenire la commissione di reati. È evidente, infatti, che la gestione di determinate aree di rischio e lo svolgimento di attività intrinsecamente rischiose implichi di per sé l'impossibilità di annullare totalmente il rischio del verificarsi dell'evento dannoso.

Il rischio, dunque, deve ritenersi accettabile quando i controlli aggiuntivi "costerebbero" all'ente più della risorsa da proteggere e più di quelle che potrebbero essere le conseguenze derivanti, anche in termini sanzionatori, dalla verifica dell'evento che si intende prevenire. È evidente che tra le variabili da prendersi in considerazione dovranno rientrare la probabilità di verifica dell'evento lesivo (reato), i costi legati al riconoscimento di una responsabilità della Fondazione ed i costi legati ai controlli.

In assenza di una preventiva determinazione del rischio accettabile non v'è dubbio che la qualità/quantità di controlli preventivi da eseguire sia virtualmente infinita, con le conseguenze facilmente immaginabili in termini di operatività dell'ente.

D'altra parte, che la gestione del rischio da parte dell'ente non debba essere tale da annullare la possibilità di verifica dell'evento lesivo, lo si evince dallo stesso Decreto.

Ricordiamo, infatti, come ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001, per far sì che la Fondazione vada esente da responsabilità sarà, infatti, sufficiente un Modello che costringa il soggetto agente ad aggirare fraudolentemente quanto ivi prescritto.

Quindi, per le sue caratteristiche, un sistema di controllo efficace deve essere in grado di:

- far sì che l'eventuale commissione di un reato possa avvenire solamente aggirando fraudolentemente le prescrizioni del Modello ed il sistema di vigilanza predisposto;
- escludere che un qualunque soggetto operante all'interno della Biennale possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle prescrizioni del Modello.

2.11. Aggiornamento del Modello Organizzativo

Il Modello Organizzativo è un atto di emanazione da parte dei vertici dell'ente, di conseguenza sono demandate esclusivamente al Consiglio di Amministrazione della Biennale le successive modifiche ed integrazioni sostanziali da adottarsi mediante apposita delibera. Peraltro, compito dell'OdV, come specificato nell'apposita sezione, sarà quello di monitorare costantemente l'attualità del Modello e segnalare prontamente al Consiglio di Amministrazione della Fondazione la necessità di modifiche ed integrazioni.

Così, a titolo meramente esemplificativo, costituiscono modifiche o integrazioni:

- l'adeguamento del Modello in seguito al mutamento della struttura organizzativa della Fondazione;
- l'adeguamento del Modello alla mutata realtà normativa;
- l'inserimento o la soppressione di parti del Modello;
- l'individuazione e la conseguente analisi di nuove aree di rischio;
- la variazione di denominazione e dei compiti/responsabilità delle varie funzioni.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. L'OdV

L'art. 6 del d.lgs. 231/2001 stabilisce che, affinché l'ente possa andare esente da responsabilità, l'OdV deve necessariamente essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e deve aver potuto effettivamente e concretamente esercitare il potere di vigilanza attribuitogli dal Modello sul funzionamento e l'osservanza dello stesso.

Di conseguenza, per svolgere in maniera adeguata la funzione cui è preposto, l'OdV dovrà necessariamente possedere i seguenti requisiti:

- a) autonomia ed indipendenza;
- b) competenza e professionalità;
- c) imparzialità e onorabilità;
- d) effettività;
- e) continuità di azione;
- f) composizione.

a) Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia ed indipendenza attengono sia alla composizione dell'OdV, sia alla sua collocazione nell'organigramma dell'ente. È evidente, infatti, che l'OdV non deve risultare in alcun modo direttamente o indirettamente coinvolto nei processi operativi e nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

Oltre a ciò, è fondamentale che l'OdV possieda una collocazione gerarchica che sia la più elevata possibile, rispondendo del proprio operato esclusivamente al Consiglio di Amministrazione il quale, tuttavia, può destituirlo o modificarne la composizione solamente in casi tassativamente predeterminati.

b) Competenza e professionalità

I componenti dell'OdV devono possedere specifiche competenze tecnico-professionali in materia di *compliance* aziendale e di responsabilità da reato delle persone giuridiche, nonché anche in relazione alla specifica attività posta in essere dall'ente.

c) Imparzialità ed onorabilità

Detto requisito è assicurato dalla previsione di due specifiche cause di ineleggibilità o di decadenza: a) esistenza di un conflitto di interessi, di qualsiasi natura, con la funzione di vigilanza; b) l'aver riportato condanne, anche non definitive, per taluno dei reati previsti dal Decreto, nonché per qualsiasi altro reato doloso o colposo la cui natura sia tale da rendere il soggetto inidoneo a ricoprire la carica di membro dell'OdV.

d) Effettività

Oltre ai requisiti che precedono, è necessario che l'OdV eserciti effettivamente i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione. Inoltre, tutte le attività svolte dovranno risultare tracciate su di un apposito registro.

e) Continuità di azione

L'OdV deve:

- vigilare costantemente sul rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello con i necessari poteri d'indagine;
- essere strutturato all'interno della Fondazione, in modo da garantire la continuità dell'attività di vigilanza;
- curare l'attuazione del Modello ed assicurarne il costante aggiornamento.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni, nonché dei contenuti professionali specifici richiesti, l'OdV, nello svolgimento dei propri compiti, sarà coadiuvato di volta in volta dai responsabili delle diverse Funzioni interessate.

Così come indicato in precedenza, all'OdV sono attribuiti tutti i poteri necessari all'espletamento delle proprie funzioni, compresa la libertà di iniziativa all'interno dell'ente, nonché una specifica attribuzione di spesa entro un *budget* predeterminato.

I criteri di funzionamento dell'OdV e le specifiche attribuzioni di competenze e responsabilità, oltre al suddetto potere di spesa, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

f) Composizione

L'OdV può essere “monocratico” o “collegiale” e può essere costituito da membri interni e/o da membri esterni all'Ente.

Al fine di assicurare la massima competenza ed indipendenza dell'OdV e, allo stesso tempo, garantirne un'efficace attività di controllo ed un costante confronto con l'Organo Amministrativo, l'OdV della Biennale è composto da almeno un professionista esterno, esperto in materia di responsabilità degli enti da reato.

3.2. Nomine e modifiche

L'OdV è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione. La modifica della struttura e della composizione dell'OdV non richiederà una nuova approvazione del Modello.

3.3. Funzioni e poteri dell'OdV

All'OdV della Biennale sono, dunque, affidate le seguenti mansioni:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione, dei rappresentanti, dipendenti, collaboratori, ed in generale di tutti coloro che operano in nome e per conto della Fondazione;
- verificare l'adeguatezza e l'aggiornamento del Modello;

Tali mansioni si traducono in una serie di compiti specifici di seguito brevemente elencati:

- fissare i criteri dell'informativa in proprio favore ai fini dell'individuazione e del costante monitoraggio delle c.d. "aree di rischio" e dei "processi sensibili";
- verificare la predisposizione, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta;
- condurre ricognizioni sull'attività della Fondazione attivando, di concerto col *management* operativo responsabile di funzione, le procedure di controllo;
- effettuare verifiche periodiche relativamente ad operazioni o ad atti specifici conclusi nell'ambito delle "aree di attività a rischio";
- promuovere la diffusione e la comprensione del Modello, mediante attività di formazione ed istruzione;
- identificare, raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- definire con il Consiglio di Amministrazione gli strumenti per l'attuazione del Modello e verificarne periodicamente l'adeguatezza;
- condurre le indagini interne in ordine alle violazioni del Modello;
- inoltrare richiesta di irrogazione di sanzioni nei confronti dei responsabili di eventuali violazioni del Modello.

È inoltre compito dell'OdV:

- verificare periodicamente - con il supporto delle funzioni competenti - il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrispondano ai poteri di rappresentanza conferiti;

- svolgere attività di verifica periodica del Modello, mirata alla valutazione del funzionamento e dell'aggiornamento dello stesso;
- curare la creazione di un *database* (cartaceo o informatico) afferente i controlli operati, l'attività formativa ed informativa, la documentazione rilevante ai sensi del Decreto.

All'OdV sono dunque attribuiti i seguenti poteri e doveri:

- 1) conoscere il Modello e valutarne l'idoneità a prevenire i reati indicati nel Decreto.

Appena assunto l'incarico, i componenti dell'OdV dovranno effettuare un'analisi del Modello esprimendo un giudizio sull'idoneità dello stesso a prevenire la commissione dei reati indicati nel Decreto;

- 2) contribuire alla diffusione della conoscenza del Modello.

L'OdV promuove tutte le iniziative necessarie per la diffusione e la conoscenza del Modello;

- 3) monitorare le aree a rischio.

L'OdV dovrà effettuare verifiche periodiche mirate su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree a rischio.

- 4) prevedere un sistema di reporting riservato.

Compito dell'OdV è quello di raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti al fine di accertare l'effettività e l'adeguatezza del Modello;

- 5) verificare l'attualità e l'adeguatezza del Modello e curarne l'aggiornamento.

L'OdV dovrà effettuare delle verifiche periodiche sulla funzionalità e sull'attualità del Modello, curando periodicamente o quando ne insorga la necessità, che lo stesso venga aggiornato.

3.4. Obblighi dell'OdV in materia di reporting

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente con l'Organo Amministrativo della Fondazione.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione circa lo stato di attuazione del Modello, gli esiti dell'attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi opportuni per l'implementazione del Modello:

- in modo continuativo nei confronti del Consiglio di Amministrazione e, almeno due volte all'anno su base semestrale, attraverso una relazione scritta.

4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'OdV

4.1. Sistema di deleghe e procure

All'OdV devono essere trasmessi i documenti, costantemente aggiornati, afferenti il sistema di procure e deleghe in vigore presso la Biennale.

4.2. Segnalazioni da parte del personale di Biennale o di terzi

Il Modello, così come espressamente previsto dal Decreto, deve istituire obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, gli organi della Fondazione devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione rilevante per il rispetto ed il funzionamento del Modello.

I Destinatari devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazioni delle prescrizioni del Modello o fattispecie di reato.

Al fine di garantire la riservatezza delle informazioni, la Fondazione ha istituito la casella di posta elettronica whistleblowing.biennale@gmail.com, cui potranno essere inviate le informazioni e segnalazioni, queste ultime anche in forma anonima.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni pervenutegli e può convocare, qualora lo ritenga opportuno, l'autore della segnalazione, nonché il presunto autore della violazione, procedendo a tutti gli accertamenti e le indagini necessarie per appurare la veridicità della segnalazione.

Oltre alle segnalazioni, anche ufficiose, sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di un procedimento penale, anche nei confronti di ignoti, relativo a fatti di interesse per la Fondazione;
- provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o controversie civili in merito a richieste o iniziative di Autorità Amministrative Indipendenti, dell'Amministrazione finanziaria, di Amministrazioni locali e della Pubblica Amministrazione, riguardanti contratti, richieste e/o gestione di finanziamenti pubblici;
- richieste di assistenza legale inoltrate alla Fondazione dal personale in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti;
- rapporti predisposti dai responsabili delle direzioni/funzioni dell'ente nell'ambito della loro attività di vigilanza, dai quali possano emergere fatti che presentino profili rilevanti ai fini del rispetto del Modello;
- l'eventuale richiesta per la concessione di fondi pubblici in gestione o per l'ottenimento di forme di finanziamento dei fondi già in gestione.

Concordemente a quanto recentemente disposto dalla normativa in materia di tutela dei segnalatori di reati o irregolarità (c.d. *whistleblowing*, v. **paragrafo 1.5**), le segnalazioni aventi ad oggetto violazioni e/o sospetti fondati di violazione del Modello possono pervenire all'attenzione dell'OdV in forma scritta, sotto forma cartacea o telematica attraverso l'indirizzo *e-mail* sopra indicato.

A tale riguardo valgono le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte le segnalazioni relative a possibili ipotesi di commissione di reati previsti dal Decreto o, comunque, di condotte in violazione delle procedure e da quanto disposto dal Modello;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e adotterà i provvedimenti conseguenti, dopo aver ascoltato, se ritenuto opportuno, l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione;
- le segnalazioni dovranno essere effettuate in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e delle procedure adottate. L'OdV agirà in modo da garantire i soggetti segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurandone, altresì, l'assoluta riservatezza dell'identità.

Con riguardo a tali comunicazioni, l'Organismo agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Si rimanda alla Procedura Whistleblowing per tutti i riferimenti specifici ai canali di segnalazione.

5. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT)

Come disposto dalla l. 190 del 6 novembre 2012, la c.d. "legge Severino", recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", anche le persone giuridiche di diritto privato a cui la legge riconosce preminente interesse nazionale devono dotarsi di un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Attraverso il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (di seguito d.lgs. 97/2016), si è poi provveduto ad una successiva riorganizzazione della disciplina operando, contestualmente, un miglior coordinamento con le disposizioni in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, disponendo altresì che all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza sia preposta la figura unica del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), unificando i ruoli precedentemente attribuiti alle distinte figure del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e del Responsabile della trasparenza (RPT).

In attuazione di tale previsione normativa, Biennale provvede annualmente alla redazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, contenente la mappatura delle attività di Biennale maggiormente esposte al rischio corruzione, oltre alla previsione degli strumenti che si intendono adottare per la gestione di tale rischio. In un'apposita sezione del Piano, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013, sono poi indicati quali siano i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione

obbligatoria per Biennale con l'indicazione dei soggetti responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei medesimi.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è parte integrante del sistema di controllo di cui Biennale si è dotata nel tempo per improntare il proprio operato, in ogni attività, nel pieno rispetto della legalità e della trasparenza.

Inoltre, con delibera del Consiglio di Amministrazione, Biennale ha individuato il Direttore Generale quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Anche il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza prevede degli obblighi di informazione in capo ai Responsabili dei procedimenti e delle funzioni, i quali dovranno informare tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione circa qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano stesso.

6. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Conformemente a quanto previsto dal Decreto, Biennale ha definito un piano di comunicazione e formazione finalizzato a garantire una corretta divulgazione e conoscenza del Modello e delle regole di condotta in esso contenute, nei confronti delle risorse già presenti e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in ragione del diverso livello di coinvolgimento delle stesse nelle attività a rischio, che prevede l'organizzazione di specifici incontri formativi in materia di responsabilità degli enti da reato, nell'ambito dei quali vengano illustrati i principi generali della normativa di cui al Decreto, nonché i contenuti del presente modello.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con i responsabili delle Direzioni di volta in volta coinvolti nell'applicazione del Modello.

Inoltre, il presente Modello (parte generale e parte speciale) ed il Codice Etico della Biennale sono pubblicati sul sito <https://www.labiennale.org/it/trasparenza>, nella Sezione "Trasparenza", in modo da assicurarne un'ampia divulgazione a tutti i Destinatari.

In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto è differenziata nei contenuti e nelle modalità in funzione della qualifica

dei Destinatari, del ruolo ricoperto e del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Fondazione.

In particolare, la formazione e l'informazione di tutto il personale di Biennale – sia esso in posizione apicale che subordinata - in merito alla previsione normativa ed all'attuazione del Modello, è operata dall'Ufficio Risorse Umane, di concerto con l'OdV di Biennale.

La formazione verrà articolata come segue:

- personale dirigente: seminario iniziale dedicato al personale dirigente, esteso di volta in volta ai neo assunti; seminari di aggiornamento periodici; informativa nella lettera di assunzione; *e-mail* di aggiornamento.
- altro personale: seminario iniziale, esteso di volta in volta ai neo assunti; seminari di aggiornamento periodici; nota informativa interna; informativa nella lettera di assunzione; *e-mail* di aggiornamento.
- per i collaboratori esterni, potranno essere istituiti, su proposta dell'OdV degli appositi sistemi di valutazione per la loro selezione. A tali soggetti dovranno essere fornite delle apposite informative sulle politiche e sulle procedure adottate dalla Fondazione.

È compito dell'Ufficio Risorse Umane:

- provvedere alla definizione di un programma di aggiornamento che, previa approvazione dell'OdV, preveda, in conformità a quanto indicato nel Modello Organizzativo, un percorso distinto per il personale dirigente e per quello subordinato;
- predisporre un calendario da comunicare, unitamente al contenuto sintetico del programma, all'OdV di Biennale.

Sarà di converso cura dell'OdV informare il Direttore dell'Ufficio Risorse Umane in merito a:

- modificazioni della normativa di riferimento in modo da prevedere momenti formativi integrativi;
- necessità di azioni formative integrative conseguenti alla rilevazione di errori e/o devianze dalla corretta esecuzione di procedure operative applicate alle c.d. “attività sensibili”.

7. INFORMATIVA A DIPENDENTI E CLAUSOLE STANDARD PER I PARTNER

7.1. I dipendenti

Ai dipendenti, in forza ed all’atto di ogni nuova assunzione, sarà richiesto di sottoscrivere una dichiarazione di presa visione e conoscenza del Modello.

Agli stessi, modulata in funzione della posizione funzionale ricoperta, sarà consegnata documentazione afferente al dettato normativo, i protocolli e le procedure, il Codice Etico di Biennale ed il Modello adottato.

7.2. I fornitori e i consulenti

Qualunque contratto di fornitura, consulenza e similari, dovrà contenere nel corpo del proprio testo una dichiarazione di conoscenza, da parte di fornitori e consulenti, delle norme contenute nel Decreto e dei principi espressi nel Codice Etico.

8. VERIFICHE PERIODICHE

Come già detto in precedenza, compito dell’OdV sarà quello di verificare il rispetto di quanto contenuto nel MOG da parte sia del personale di Biennale che da parte di fornitori e consulenti. Nell’ipotesi in cui l’OdV dovesse riscontrare delle violazioni di quanto disposto dal Modello si dovrà obbligatoriamente attivare, assieme alla Funzione Risorse Umane, il sistema disciplinare, così come previsto dallo stesso Modello Organizzativo.

Il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:

- verifica degli atti: annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti posti in essere nelle “aree di attività a rischio”, così come individuate nella Parte Speciale del presente Modello.

- verifica delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'OdV.

Verranno inoltre rivisitate le segnalazioni ricevute in corso d'anno, le azioni intraprese dall'OdV, gli eventi, atti e contratti riferibili ad attività a rischio.

A conclusione di tale verifica verrà redatto un rapporto da sottoporre al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori (in concomitanza con il resoconto annuale) che evidenzii possibili manchevolezze e suggerisca eventuali azioni correttive.

9. IL SISTEMA DISCIPLINARE

L'art. 6, comma II, del Decreto annovera, tra gli elementi di cui si compone il Modello, l'adozione da parte dell'ente di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello stesso.

I principi contenuti nel Modello e le regole/procedure di comportamento ad esso riferibili costituiscono, infatti, un complesso di regole al quale tutti i componenti degli organi della Fondazione, i dipendenti della Biennale – compresi i dirigenti – nonché i consulenti esterni e tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la Fondazione, devono uniformarsi. La violazione delle disposizioni previste dal Modello verrà, pertanto, sanzionata secondo i principi generali qui indicati.

Devono innanzitutto considerarsi soggetti al sistema disciplinare tutti i lavoratori subordinati dipendenti della Biennale, come individuati dagli artt. 2094 c.c., ivi compresi, pertanto, i lavoratori appartenenti alla categoria dirigenziale.

In particolare, nei confronti dei dirigenti potranno essere adottate misure riorganizzative *ex* art. 2103 c.c., oltre che, se del caso, risolutive del rapporto di lavoro *ex* artt. 2118 e 2119 c.c.

Nei confronti dei soggetti con rapporti di collaborazione *ex* art. 2222 c.c. (lavoratori autonomi) o *ex* art. 409 cod. proc. civ. (lavoratori parasubordinati), che prestino la loro opera in favore della Fondazione e, in generale, i consulenti esterni, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con Biennale, si potrà procedere alla risoluzione del relativo contratto.

Il sistema disciplinare sarà applicabile nel caso in cui siano accertate violazioni del Modello, a prescindere dall'instaurazione o dall'esito di un eventuale procedimento penale.

La gravità della violazione sarà valutata in considerazione:

- I. dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza, imperizia, tenuto anche conto del grado di prevedibilità dell'evento;
- II. del comportamento complessivo del responsabile della violazione, anche con riferimento a precedenti violazioni;
- III. delle mansioni svolte e della posizione funzionale ricoperta dal responsabile della violazione.

A titolo meramente esemplificativo, costituiscono violazione i seguenti comportamenti:

- 1) mancato rispetto, anche per il tramite di condotte omissive ed in eventuale concorso con altri, delle regole generali di comportamento e delle procedure di cui al Codice Etico ed al Modello;
- 2) omessa e/o irregolare redazione della documentazione prevista dalle procedure e dai protocolli;
- 3) violazione o elusione dei sistemi di controllo previsti dal Modello, effettuata in qualsiasi modo, compresa la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente alle procedure; nonché l'ostacolo ai controlli, e qualsiasi impedimento opposto ai soggetti e agli organi preposti alle funzioni di controllo;
- 4) omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione dei principi contenuti nel Modello;
- 5) ogni altro comportamento, commissivo o omissivo, che leda o metta in pericolo l'interesse di Biennale all'efficace e corretta attuazione del Modello.

Ai sensi del d.lgs. 24/2023, sono sanzionabili anche le violazioni delle misure volte a tutelare il segnalante di condotte illecite o di violazioni del Modello (c.d. *whistleblowing*), ovvero gli abusi del potere di segnalazione effettuando, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino poi infondate.

L'Organismo di Vigilanza dovrà essere informato sia delle violazioni, sia delle eventuali sanzioni applicate in conseguenza delle stesse.

L'esercizio del potere disciplinare nei confronti dei dipendenti Biennale – che dovrà essere svolto nel rispetto dell'art. 7 della legge n. 300/1970 e dei contratti collettivi applicabili – spetta agli organi e/o alle funzioni interne di Biennale che hanno, o ai quali è stato conferito, l'esercizio di tale potere.

Vengono di seguito individuate le sanzioni disciplinari irrogabili:

➤ **Sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori subordinati**

La violazione delle norme del Codice Etico della Biennale, delle prescrizioni del presente Modello commesse da dipendenti della Fondazione, nonché, in generale, l'assunzione di comportamenti idonei ad esporre Biennale all'applicazione di sanzioni amministrative previste dal Decreto, potranno determinare, in base ai criteri esposti, l'applicazione delle sanzioni conservative o espulsive, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2106 c.c., degli artt. 7 e 18 della legge 300/1970 così come sono disciplinate nel CCNL di riferimento.

➤ **Lavoratori subordinati con la qualifica di dirigenti**

In considerazione dell'elevato vincolo fiduciario che connota il rapporto di lavoro dirigenziale, la violazione delle norme di legge, delle disposizioni del Codice Etico e delle prescrizioni previste dal presente Modello commesse da dirigenti di Biennale, nonché, in generale, l'assunzione di comportamenti idonei ad esporre la Fondazione all'applicazione di sanzioni amministrative previste dal Decreto, potranno determinare l'applicazione dei provvedimenti di cui alla contrattazione collettiva di categoria (CCNL-DAI), nel rispetto degli artt. 2118 e 2119 c.c. nonché dell'art. 7 legge 300/1970. L'accertamento di eventuali violazioni, nonché dell'inadeguata vigilanza e della mancata tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza, potranno determinare a carico dei lavoratori con qualifica dirigenziale, la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa, fermo il diritto del dirigente alla retribuzione, ovvero l'assegnazione ad incarichi diversi, nel rispetto dell'art. 2103 c.c.

➤ **Lavoratori autonomi, consulenti esterni e *partner***

I contratti stipulati da Biennale con i lavoratori autonomi, i suoi consulenti esterni e i *partner* commerciali devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza dell'esistenza del Codice Etico e del Modello, dell'obbligo di attenersi a quanto da questi disposto, ovvero, se trattasi di soggetto straniero o operante all'estero, di rispettare la normativa

internazionale e locale di prevenzione dei rischi che possano determinare la responsabilità conseguente alla commissione di reati in capo a Biennale. I contratti con tali soggetti conterranno una specifica clausola di recesso e/o di risoluzione espressa connesse all'inadempimento di tali obblighi, fermo restando il diritto della Fondazione di rivalersi per gli eventuali danni verificatisi in conseguenza di dette condotte, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto.

➤ **Amministratori**

La posizione degli Amministratori è di massima delicatezza: nell'ipotesi in cui si verificassero condotte in violazione delle prescrizioni del Modello da parte degli stessi, l'Organismo di Vigilanza provvederà ad informarne tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti. Sarà quindi il Consiglio di Amministrazione a procedere, senza indugio e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto, a convocare l'Assemblea per assumere le misure opportune.

10. IL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO

10.1. Protocolli e procedure

Ai fini della concreta attuazione del Modello, Biennale è tenuta a dotarsi di una serie di protocolli e/o procedure diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni nelle aree a rischio di commissione dei reati e nei c.d. "processi sensibili". Protocolli e procedure che verranno predisposte anche in considerazione di quanto stabilito nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e nelle Tabelle ad esso allegate.

Il Modello e le relative procedure, pur non potendo neutralizzare totalmente il rischio da reato, devono costringere il soggetto che voglia attuare il proprio proposito criminoso ad aggirarne fraudolentemente le prescrizioni.

Tali protocolli, strumentali ad un efficace controllo preventivo, sono identificabili in:

- un Codice Etico che detti i principi etici relativi ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, che attribuisca le responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e che descriva i compiti con

specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni;

- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite con previsione, ove richiesto, di una soglia di approvazione delle spese;
- procedure formalizzate che consentano il regolare svolgimento delle attività con la previsione di opportuni strumenti di controllo e gestione tali da garantire tempestività nella segnalazione e rimozione di situazioni critiche;
- un sistema di controllo e di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità;
- formazione ed informazione del personale, atta a consentire la diffusione del Codice Etico, dei poteri autorizzativi, delle procedure, delle aree di rischio, etc.

10.2 Il sistema di controllo

Il sistema di controllo si dovrà ispirare ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione. Ogni "operazione sensibile" in termini di rischio deve essere corredata da un adeguato supporto documentale su cui, in ogni momento, si possa procedere all'effettuazione di controlli che possano portare alla determinazione delle caratteristiche dell'operazione ed all'individuazione dei soggetti che l'hanno autorizzata ed effettuata;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione del Codice Etico, dei principi e delle procedure previste dal Modello;
- obblighi di informazione dell'organismo di controllo.

10.3. Documentazione necessaria

Per analizzare i rischi attinenti ai processi sensibili sopra individuati è necessario predisporre una documentazione in grado di riportare i dettagli afferenti alle attività e i processi in oggetto.

Tale documentazione, una volta approvata e divulgata da parte dell'OdV, potrà essere oggetto di revisione annuale, in sede di riesame del presente Modello.

La documentazione in oggetto è allegata al presente Modello secondo quanto segue:

- Allegato A contenente la I° Procedura ex d.lgs. n. 231/01 “La gestione del rischio” e i seguenti documenti associati: Processi sensibili
- Documento n.2: Gestione azioni correttive
- Documento n.3: Adeguamento controllo interno
- Documento n.4: Sistema sanzionatorio
- Allegato B: Appendice contenente il Codice Etico di Biennale

PARTE SPECIALE

1. PREMESSA

Una volta illustrati i principi che disciplinano la responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001, nonché i criteri che devono guidare alla realizzazione di un Modello Organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati o, comunque, ad esonerare l'ente da responsabilità, così come indicato dall'art. 6, comma II, lett. a), b) e c) del Decreto, si dovranno individuare le *“attività nel cui ambito possono essere commessi reati”*, prevedere *“specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire”* e determinare *“modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati”*.

Ogni ente presenta, infatti, ambiti di rischio legati alla specifica attività svolta, nonché alle modalità con cui tale attività viene concretamente organizzata.

Per l'individuazione degli ambiti di rischio si dovrà, dunque, procedere ad una puntuale analisi dell'organizzazione e delle dinamiche della Fondazione, così come indicato nella Parte Generale del presente Modello Organizzativo.

2. AREE DI RISCHIO ED ATTIVITÀ SENSIBILI

L'analisi del contesto della Fondazione ha permesso di localizzare delle macro-aree di rischio nell'ambito delle quali sono poi state individuate tutta una serie di attività e di processi sensibili che, se non opportunamente regolamentati e presidiati, potrebbero esporre Biennale ad una responsabilità ai sensi del Decreto.

Le Macro Aree di rischio individuate nel presente Modello sono le seguenti:

- 1) Rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- 2) Amministrazione della Fondazione;
- 3) Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 4) Attività culturali della Fondazione.

I. AREA 1: RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tra le macro-aree individuate nell'analisi del rischio che ha preceduto la stesura del presente Modello Organizzativo, sicuramente una delle più delicate è rappresentata da tutte quelle attività che portano la Fondazione ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione. Occorre in proposito ricordare come il Decreto sia stato adottato in attuazione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia proprio in materia di tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea e di lotta alla corruzione.

All'interno di questa Area sono state evidenziate tutte quelle attività che comportano necessariamente un rapporto tra Biennale e la Pubblica Amministrazione.

Si rappresenta, per completezza, che gli artt. 24 e 25 del Decreto hanno subito nel tempo numerose modifiche ed integrazioni, quali, ad esempio, quelle ad opera del d.lgs. 14 luglio 2020 n. 75 che ha inserito nel catalogo dei reati presupposto le fattispecie incriminatrici della frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), della frode in agricoltura (art. 2 l. n. 898/1986), del peculato (art. 314 c.p.) e dell'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

Con specifico riferimento alle fattispecie di peculato ed abuso d'ufficio, tuttavia, la normativa richiamata configura la responsabilità dell'ente ex Decreto 231/2001 esclusivamente qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Da ultimo, il decreto-legge n. 13/2022, recante *“Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”* (c.d. Decreto Frodi), pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 25 febbraio 2022, ha modificato – come si dirà nel prosieguo – la rubrica dell'art. 316-bis c.p. ed ha esteso l'ambito di applicazione della fattispecie penale a mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati a una o più finalità; ha inoltre modificato la rubrica dell'art. 316-ter c.p., ricomprendendo espressamente nell'ambito della fattispecie anche le *“sovvenzioni”*; sovvenzioni che sono state ricomprese, sempre ad opera del D.L. n. 13/2022, anche nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 640-bis c.p.

I.I. Reati ipotizzabili

Art. 640, comma II, n. 1 c.p. – Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità europee

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante”.

Il reato di truffa a danno dello Stato si configura tutte le volte in cui venga posta in essere una condotta fraudolenta, consistente in artifici o raggiri, che abbia quale effetto l'induzione in errore di un soggetto che si determini così al compimento di un atto di disposizione patrimoniale da cui derivino un ingiusto profitto per il soggetto agente ed un danno per il soggetto passivo.

Il d.lgs. n. 75/2020, attuativo della Direttiva UE 2017/1371 – relativa alla lotta contro le frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione Europea – ha introdotto, per il delitto di truffa previsto dall'art. 640, c. 1, c.p., un'ulteriore ipotesi di incremento di pena nel caso in cui tale illecito sia commesso a danno dell'Unione europea.

Art. 316-bis c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Il reato si configura nel caso in cui, taluno, estraneo alla Pubblica Amministrazione, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi o sovvenzioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non utilizzi dette somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Tenuto conto che il momento della commissione del reato coincide con il mancato utilizzo o la destinazione ad altri impieghi delle erogazioni, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengono destinati alle finalità per cui sono stati erogati.

Questa fattispecie è stata modificata dal Decreto Legge n. 13/2022, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili” (c.d. Decreto Frodi), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 2022. In particolare, nella rubrica le parole “a danno dello Stato” sono sostituite dalle seguenti: “di erogazioni pubbliche”; è stato inoltre

espressamente esteso l'ambito di applicazione della fattispecie penale a mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati a una o più finalità.

Art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Il reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

Il d.lgs. 75/2020 ha introdotto un inasprimento di pena (reclusione da sei mesi a quattro anni) qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto siano superiori ad euro 100.000.

Anche la presente fattispecie è stata modificata dal Decreto Legge n. 13/2022, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili” (c.d. Decreto Frodi), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 2022. In particolare, la rubrica è stata sostituita in “Indebita percezione di erogazioni pubbliche” mentre sono state espressamente ricomprese nell'ambito della fattispecie anche le “sovvenzioni” (inserite dopo la parola “contributi”).

Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art. 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Gli elementi costitutivi del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche sono sostanzialmente analoghi a quelli previsti per il reato di truffa in danno dello Stato, al quale pertanto si fa rinvio. Il tratto caratterizzante la fattispecie in esame è costituito dall’oggetto della condotta che, nel caso di specie, è rappresentato dall’illecito ottenimento di contributi o finanziamenti di ogni genere e natura.

Occorre precisare, inoltre, che il reato non si perfeziona con la semplice esposizione di dati o notizie non rispondenti al vero (condotta che integrerebbe, invece, la fattispecie di cui all’art. 316-ter c.p.), ma richiede la realizzazione di una condotta fraudolenta più complessa che abbia quindi le medesime caratteristiche del reato di truffa.

Anche la presente fattispecie è stata modificata dal Decreto Legge n. 13/2022, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili” (c.d. Decreto Frodi). In particolare, sono state espressamente ricomprese nell’ambito della fattispecie anche le “sovvenzioni” (inserite dopo la parola “contributi”).

Art. 491-bis c.p. – [Falsità riguardanti] Documenti informatici

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

La norma stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Capo III, Titolo VII, Libro II del codice penale, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico, pubblico o privato, avente efficacia probatoria (in quanto rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti). In particolare, si precisa che si ha "falsità materiale" quando un documento viene formato o sottoscritto da persona diversa da quella indicata come mittente o sottoscrittore, con divergenza tra autore apparente e autore reale del documento (contraffazione) ovvero quando il documento è artefatto (e, quindi, alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione. Si ha, invece, "falsità ideologica" quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né

contraffatto né alterato, contiene informazioni non vere. Nel falso ideologico, dunque, è lo stesso autore del documento che attesta fatti non rispondenti al vero. I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali. A titolo esemplificativo, integra il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di chi falsifichi documenti aziendali oggetto di flussi informatizzati o la condotta di chi alteri informazioni a valenza probatoria da documenti informatici aziendali allo scopo di eliminare dati considerati “sensibili” in vista di una possibile attività ispettiva.

Art. 640-ter c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un’altra circostanza aggravante”.

Il reato in esame consiste essenzialmente nella condotta di chi si procuri un ingiusto profitto mediante l’alterazione, in qualsiasi modo, di un sistema informatico o telematico, ovvero intervenendo su dati, informazioni o programmi ivi contenuti.

Ai fini della responsabilità degli enti da reato di cui al d.lgs. 231/2001, la condotta viene sanzionata soltanto allorché venga commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Artt. 318-322-bis c.p. – I reati di corruzione

Gli artt. da 318 a 322-bis c.p. disciplinano diverse figure del reato di corruzione che, in termini generali, può definirsi come l’accordo (c.d. *pactum sceleris*) concluso tra un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (c.d. *intraneus*) ed un privato (c.d. *extraneus*), avente ad oggetto il mercimonio dell’ufficio o del servizio pubblico.

Il reato di corruzione si distingue in corruzione per l’esercizio della funzione (la c.d. corruzione impropria) e corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (la c.d. corruzione propria): le due fattispecie differiscono tra loro poiché, se nel primo caso ad essere sanzionata è la circostanza che il pubblico ufficiale sia stato remunerato

indebitamente per aver atteso alle proprie funzioni, nel secondo caso si intende punire un atto dello stesso funzionario che sia stato commesso, ovvero omesso, in aperta violazione dei doveri propri della funzione rivestita.

Peraltro, sono escluse dal reato di corruzione per l'esercizio della funzione tutte le condotte aventi ad oggetto regalie di modico valore. Il modico valore non rileva, invece, nell'ipotesi di corruzione propria, qualora la regalia possa comunque rappresentare il prezzo pattuito per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

L'art. 320 c.p. estende la punibilità delle fattispecie di corruzione anche all'incaricato di un pubblico servizio, mentre l'art. 321 c.p. prevede la punibilità del privato (c.d. *extraneus*) corruttore.

L'art. 322 c.p., incriminando l'istigazione alla corruzione, stabilisce in buona sostanza la punibilità delle condotte di corruzione anche solo a titolo di tentativo, qualora l'istigazione commessa o dall'*intraneus* o dall'*extraneus* non venga accolta.

L'art. 322-bis c.p., infine, estende la punibilità dei reati anche alla corruzione di membri degli organi e dei funzionari della Comunità europea o di Stati esteri. Il d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, ha, inoltre, introdotto il comma 5-*quinquies* dell'art. 322 c.p., che estende ulteriormente la punibilità a titolo di corruzione dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui i fatti siano comunque tali da offendere gli interessi finanziari dell'Unione.

Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.”

La fattispecie di reato di cui all'art. 318 c.p., storicamente definita come “corruzione impropria”, è stata radicalmente riscritta dalla l. 190/2012 (c.d. legge Severino), con cui si è riformata la materia dei reati contro la pubblica amministrazione. A fronte di una fattispecie che, fino al 2012, incriminava la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che avesse accettato la dazione o la promessa di una somma di denaro per compiere o per aver compiuto un atto conforme ai doveri d'ufficio, oggi la fattispecie incrimina la condotta dell'*intraneus* che riceva denaro o ne accetti la promessa “per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri”. La punibilità del reato di corruzione impropria si è dunque affrancata dal compimento di uno specifico atto, essendo punita semplicemente la condotta di chi tenga un pubblico ufficiale “a libro paga”.

Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

L’art. 319 c.p. contempla l’ipotesi di reato che si configura tutte le volte in cui il *pactum sceleris* tra pubblico ufficiale e corruttore abbia ad oggetto il compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio, ovvero l’omissione o il ritardato compimento di un atto conforme ai doveri d’ufficio.

Per stabilire quando un atto sia contrario o conforme ai doveri d’ufficio occorre far riferimento alla normativa che disciplina l’esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale e dell’incaricato di un pubblico servizio.

Del tutto pleonastica appare, invece, la distinzione tra ritardo ed omissione di atti d’ufficio, dal momento che il ritardo assume rilevanza penale solamente nel momento in cui siano scaduti i termini per adempiere e, dunque, si tratta a tutti gli effetti di una vera e propria omissione.

Art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari

“Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 (corruzione propria ed impropria) sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

La condotta incriminata si sostanzia nella conclusione di un accordo corruttivo in base al quale si cerca ingiustamente di recare un vantaggio o un danno a determinati soggetti che si trovino implicati in un processo civile, penale o amministrativo.

Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

L’art. 319-quater, comma I, c.p. (introdotto dalla l. 6 novembre 2012, n. 190) contempla l’ipotesi del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che, avvalendosi della posizione ricoperta, induca taluno a dare o promettere, a sé o a terzi, denaro o altra utilità, senza che sussista alcuna giustificazione per la dazione o la promessa. Si tratta, in buona sostanza, della condotta delittuosa che, prima della riforma del 2012, era punita dall’art. 317 c.p. come “concussione per induzione”.

Ai fini della responsabilità dell’Ente, ben più importante è comunque l’ipotesi contemplata al secondo comma, che incrimina la condotta di chi (*l’extraneus* e, dunque, i soggetti che agiscono in nome e per conto della Fondazione) soggiace alle indebite richieste del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio, consegnando o promettendo loro denaro o altra utilità, per perseguire comunque un vantaggio. Pertanto, con l’introduzione di questa recente fattispecie, il legislatore ha operato una vera e propria rivoluzione rispetto al passato: il soggetto concusso, tradizionalmente considerato vittima del reato, ne diviene co-autore, con conseguente responsabilità dell’ente.

Peraltro, la giurisprudenza venutasi a delineare in materia ha riconosciuto la punibilità del soggetto indotto solamente qualora lo stesso abbia una convenienza alla realizzazione dell’operazione. In caso contrario, infatti, non si potrà parlare di induzione, ma di concussione vera e propria.

Anche a fronte di pressanti sollecitazioni di dazione di denaro da parte dei pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio la Fondazione ha, dunque, il dovere, penalmente sanzionato, di opporsi.

Il d.lgs. n. 75/2020 ha introdotto un aumento di pena con riguardo alle condotte che offendono gli interessi finanziari dell’Unione Europea con danno o profitto superiori a euro 100.000,00.

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”

Il reato si configura attraverso la promessa di erogazione di una somma di denaro o di un'altra utilità non dovute a un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato al fine di compiere un atto d'ufficio, quando l'offerta o la promessa non sia accettata.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, la pena stabilita nell'art. 319 c.p., qualora l'offerta o la promessa non siano accettate è ridotta di un terzo.

Per quanto riguarda le ipotetiche modalità di attuazione del reato, si rimanda a quanto precisato precedentemente per i reati di corruzione.

Art. 322-bis c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, 323 si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5 quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Tale reato si configura quando una delle condotte descritte in precedenza è compiuta nei confronti di membri degli organi delle Comunità Europee o di Stati esteri. A riguardo è

opportuno sottolineare che la corruzione rileva anche nel caso sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri che, secondo la legge italiana, siano riconducibili a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.

Recentemente, la L. 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. legge “Spazzacorrotti”) ha inserito al comma 1 le previsioni di cui ai numeri 5-ter e 5-quater, estendendo la portata della norma a fatti riguardanti persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali ed agli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali, nonché ai fatti riguardanti membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Infine, il d.lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 ha introdotto il comma 5-quinquies che estende la portata della norma a condotte riguardanti soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione; infine, il d.lgs. 4 ottobre 2022 n. 156 ha inserito tra i reati elencati nell’articolo anche l’abuso d’ufficio.

Art. 346-bis c.p. – Traffico di influenze illecite

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’art. 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

Il reato di traffico di influenze illecite è stato riformulato con la L. 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. legge “Spazzacorrotti”), che l’ha anche inserito all’interno delle fattispecie punite e previste ai sensi del Decreto Legislativo 231/01.

Come noto, l’art. 346-*bis* c.p., è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento con la L. 190/12, che originariamente puniva la condotta di chi, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente si faceva dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. La nuova formulazione mantiene sostanzialmente gli elementi costitutivi della fattispecie precedente ai quali si aggiungono quelli del vecchio millantato credito che, abrogato dalla L. n. 3 del 2019, confluisce appunto nella fattispecie di cui al nuovo art. 346-*bis* c.p.

In particolare, la norma *de qua* è volta a sanzionare la condotta di chi, vantando o sfruttando relazioni esistenti o anche solo asserite (di qui il richiamo al millantato credito) con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ottiene la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Ciò che il legislatore ha inteso reprimere, pertanto, è l’indebito sfruttamento e la mercificazione di una relazione intercorrente tra il soggetto attivo del reato ed il pubblico ufficiale (vera o soltanto asseritamente esistente).

Allo stesso modo, e contrariamente a quanto previsto in precedenza, la norma sanziona anche la condotta di colui il quale, intendendo avvalersi di tale intermediazione illecita, dà ovvero promette denaro o altra utilità all’intermediario (ovvero al soggetto che si presenta come tale vantando una conoscenza che nei fatti non ha). A ben vedere, il legislatore ha posto in essere un’operazione molto simile a quella realizzata per il reato di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità, trasformando la persona offesa del vecchio reato di millantato credito in correo, con evidenti conseguenze in termini di aumento del rischio reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente, tutte le volte in cui si tenti di sfruttare a proprio vantaggio una qualche relazione con la Pubblica Amministrazione.

Art. 377-*bis* c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni

mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".

Il reato incrimina la condotta di chi, mediante violenza o minaccia ovvero attraverso un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni davanti ad un'autorità giudiziaria - ovvero a rendere dichiarazioni mendaci - un soggetto che avrebbe la facoltà di non rispondere.

I.II. I processi operativi sensibili

1. RAPPORTI CON I PUBBLICI UFFICIALI E/O INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO

Caratteristiche del processo

Tale processo operativo consiste nella gestione di tutti i rapporti intrattenuti da Biennale con i Pubblici ufficiali e/o con gli incaricati di Pubblico Servizio, articolandosi in particolare in:

- rapporti istituzionali con Autorità che rivestono cariche pubbliche in Italia, in Europa o all'estero, per ragioni di rappresentanza, in occasione di cerimonie ed eventi in genere;
- rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio in occasione di visite ispettive, verifiche, controlli e accertamenti;
- rapporti con soggetti pubblici incaricati del rilascio di certificazioni, autorizzazioni o licenze per l'esercizio dell'attività di Biennale;
- gestione delle comunicazioni e degli adempimenti con Autorità ed enti pubblici (MiC, Enti locali, Corte dei Conti, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, etc.)

Direzioni e funzioni implicate

Presidenza; Direzione Generale; Affari Legali e Istituzionali, Risorse Umane e Vicariato; Dirigenza dei settori artistici; Direzione delle aree operative interessate.

Rischio potenziale

Il rischio potenziale legato al processo operativo in esame consiste nella possibilità che Biennale corrompa o tenti di corrompere un soggetto che rivesta la qualifica di Pubblico Ufficiale e/o incaricato di Pubblico servizio (o anche un soggetto che vanti relazioni vere o solo asserite con i predetti Pubblici funzionari), al fine di ottenere un indebito vantaggio, nonché nella possibilità che Biennale, allo stesso fine, sia indotta ad un'indebita corresponsione di denaro da parte degli stessi soggetti. Alternativamente, vi è il rischio che Biennale nell'intrattenere rapporti con i Pubblici funzionari trasmetta documenti informatici falsi destinati ad avere efficacia probatoria.

Reati ipotizzabili

[Falsità riguardanti] Documenti informatici;
Reati di corruzione;
Induzione indebita a dare o promettere utilità;
Traffico di influenze illecite.

Esempi

Art. 491-bis c.p. – [Falsità riguardanti] Documenti informatici

Esempio: Biennale, per ottenere un'autorizzazione, trasmette telematicamente ad una Pubblica Amministrazione documentazione informatica falsa, avente efficacia probatoria.

Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione

Esempio: Biennale, per garantirsi la benevolenza di un pubblico ufficiale con cui intrattiene frequenti rapporti, gli riserva omaggi di ingente valore.

Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Esempio: Biennale, in seguito ad una verifica ispettiva da parte di agenti della Polizia Locale da cui sono emerse delle irregolarità, promette loro una somma di denaro, allo scopo di indurli a non elevare sanzioni a carico della Fondazione per le criticità emerse nel corso dell'ispezione.

Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Esempio: Biennale, necessitando di un'autorizzazione amministrativa, viene sollecitata dal pubblico funzionario incaricato della procedura a corrispondere al medesimo una somma

di denaro, lasciando lo stesso funzionario intendere che, in caso contrario, *l'iter* non si potrà concludere in tempi rapidi.

Art. 346-bis c.p. – Traffico di influenze illecite

Esempio: Biennale, necessitando di una autorizzazione amministrativa, promette una somma di denaro ad un terzo soggetto che afferma di intrattenere un rapporto di stretta confidenza con il pubblico ufficiale incaricato al rilascio della stessa autorizzazione.

2. RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Caratteristiche del processo

La gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria, nonché la gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali, consiste in tutti i rapporti tenuti da Biennale o dai propri consulenti esterni con i giudici, i consulenti tecnici ed i loro ausiliari nell'ambito di un procedimento che veda coinvolta la Fondazione.

Direzioni e funzioni implicate

Presidenza, Direzione Generale, Affari Legali e Istituzionali, Risorse Umane e Vicariato

Rischio potenziale

Il rischio potenziale legato al processo operativo in esame consiste nell'ipotetica possibilità da parte di Biennale di corrompere un soggetto esercente il potere giurisdizionale o un ausiliario di questi, ovvero di indurre illecitamente taluno a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria.

Reati ipotizzabili

Reati di corruzione (in particolare, corruzione in atti giudiziari);

Induzione indebita a dare o promettere utilità;

Traffico di influenze illecite;

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria.

Esempi

Art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari.

Esempio: Biennale, per evitare di soccombere in un giudizio civile, corrompe il perito nominato dal Giudice per la risoluzione di un particolare aspetto tecnico da cui dipende l'esito della controversia.

Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Esempio: Biennale, indotta a ciò da un perito nominato dal giudice in un processo civile, corrisponde a questi una somma di denaro affinché non rassegni delle conclusioni sfavorevoli alla Fondazione.

Art. 346-bis c.p. – Traffico di influenze illecite

Esempio: Biennale offre denaro o altra utilità ad un soggetto che vanta relazioni (vere o anche solo asserite) con un giudice a titolo di prezzo per l'opera di mediazione con quest'ultimo.

Art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Esempio: Biennale, parte interessata nell'ambito di un procedimento penale, per evitare che un proprio dipendente – che avrebbe la facoltà di astenersi dal deporre – riferisca circostanze ad essa sfavorevoli, lo induce a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

3. FINANZIAMENTO PUBBLICO

Caratteristiche del processo

Rientrano in tale processo operativo l'insieme delle operazioni volte alla richiesta, all'acquisizione, alla gestione, alla rendicontazione ed al rimborso di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, che vengano concesse o erogate da parte dello Stato, di altri enti pubblici e dall'Unione Europea.

Direzioni e funzioni implicate

Presidenza; Direzione Generale; Affari Legali e Istituzionali, Risorse Umane e Vicariato; Amministrazione, Finanza e Controllo.

Rischio potenziale

Un primo rischio potenziale collegato al presente processo operativo consiste nella possibilità che Biennale possa sfruttare le proprie relazioni istituzionali per ottenere indebiti vantaggi da soggetti che svolgano funzioni pubbliche.

Un ulteriore profilo di rischio è rappresentato dalla possibilità che Biennale possa utilizzare indebitamente contributi, finanziamenti o altre erogazioni pubbliche ovvero che possa ottenere gli stessi presentando dichiarazioni false o ricorrendo a veri e propri meccanismi fraudolenti.

Reati ipotizzabili

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee;

Malversazione di erogazioni pubbliche;

Indebita percezione di erogazioni pubbliche;

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;

[Falsità riguardanti] Documenti informatici;

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico;

Reati di corruzione;

Induzione indebita a dare o promettere utilità;

Traffico di influenze illecite.

Esempi

Art. 640, comma II, n. 1, c.p. – Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

Esempio: Biennale, mediante artifici o raggiri consistenti in una falsa rappresentazione della realtà, ottiene un finanziamento pubblico in misura ingiustificatamente superiore rispetto al necessario, nell'intento deliberato di avvantaggiarsene indebitamente a danno dello Stato.

Art. 316-bis c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche

Esempio: Biennale ottiene dallo Stato dei contributi pubblici per finanziare un progetto di ricerca di rilevante interesse culturale, ma le somme erogate vengono utilizzate per altre necessità della Fondazione, del tutto estranee al progetto finanziato.

Art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Esempio: Biennale ottiene un finanziamento pubblico per lo sviluppo di un progetto di ricerca presentando falsa documentazione relativa ai requisiti necessari previsti nel bando.

Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Esempio: Biennale, mediante artifici o raggiri, consistenti in una falsa rappresentazione della realtà, ottiene finanziamenti che, altrimenti, non avrebbe potuto ottenere.

Art. 491-bis c.p. – [Falsità riguardanti] Documenti informatici

Esempio: Biennale, allo scopo di ottenere un finanziamento pubblico, trasmette all'ente erogatore un documento informatico destinato ad avere efficacia probatoria che riporta informazioni false circa la situazione economica della Fondazione.

Art. 640-ter c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Esempio: Biennale, alterando il funzionamento di un sistema informatico di un ente pubblico erogatore di un finanziamento, riesce ad ottenere la concessione del finanziamento a tasso agevolato.

Art. 318 – 319 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri di ufficio

Esempio: Biennale corrisponde una somma di denaro ad un pubblico ufficiale al fine di ottenere un finanziamento a cui non avrebbe avuto titolo di accedere.

Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Esempio: Biennale, sollecitata e indotta a ciò dal pubblico funzionario incaricato della procedura, attraverso la corresponsione al medesimo di una somma di denaro, percepisce finanziamenti che, altrimenti, non avrebbe potuto ottenere.

Art. 346-bis c.p. – Traffico di influenze illecite

Esempio: Biennale offre denaro o altra utilità ad un soggetto che vanti relazioni (vere o anche solo asserite) con un pubblico funzionario incaricato di selezionare i beneficiari di un contributo pubblico, confidando, attraverso la mediazione operata dallo stesso soggetto, di poter essere inclusa nell'elenco dei destinatari dello stesso contributo.

I.III. Regole di condotta

Al fine di prevenire il compimento di reati nella macro-area rappresentata dai rapporti con la Pubblica Amministrazione è necessario che i destinatari del Modello Organizzativo di Biennale, siano essi soggetti interni alla Fondazione (in posizione apicale ed in posizione subordinata) o esterni ad essa (collaboratori e/o consulenti), si conformino alle presenti regole di condotta.

Allo stesso tempo, tali regole rappresentano per l'Organismo di Vigilanza uno strumento operativo per indirizzare l'attività di controllo, di monitoraggio e di verifica sull'adeguatezza e il rispetto del Modello Organizzativo della Fondazione.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, contribuire o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, possano favorire, direttamente o indirettamente, la commissione delle fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001. È, altresì, proibito porre in essere comportamenti che possano determinare una situazione di conflitto di interessi tra la Fondazione e la Pubblica Amministrazione o le Autorità Amministrative Indipendenti.

Ai destinatari del Modello Organizzativo è fatto espresso *divieto* di:

1. aderire a richieste indebite di denaro (o servizi o beni in natura) provenienti, in forma diretta o indiretta, da esponenti, organi, rappresentanti, membri, dipendenti e consulenti di Amministrazioni Pubbliche, di partiti o movimenti politici, di Enti pubblici, di società pubbliche e, comunque, da qualsivoglia funzionario pubblico, anche eventualmente in occasione di visite ispettive, sopralluoghi o accessi da parte dell'Autorità Pubblica presso le sedi della Fondazione;
2. intraprendere contatti o favorire gli interessi della Fondazione tramite elargizioni indebite di denaro, di beni di valore o concessione di vantaggi di qualsiasi genere, al fine di ottenere qualsivoglia prestazione o facilitazione o atto pubblico di favore;
3. offrire e/o promettere denaro, omaggi o altra utilità a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti (così come a loro parenti o ad altri soggetti da essi indicati o che comunque siano ad essi riconducibili), sia italiani che di altri Paesi, anche tramite interposta persona (consulenti, ecc.), salvo che si tratti di omaggi di modico valore e/o in occasione di festività e comunque non eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia e, comunque, in conformità alle procedure operative;
4. effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, *partner* o altri soggetti terzi che operino per conto della Fondazione, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e nelle prassi vigenti in ambito locale, ove non contrarie alla legge;

5. favorire l'assunzione di personale, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi, in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti;
6. acquistare beni o servizi da fornitori indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti;
7. corrispondere o promettere denaro o qualsiasi altra utilità a terzi soggetti affinché questi fungano da intermediari nei rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, allo scopo di influenzare l'operato di questi ultimi nell'interesse o a vantaggio della Fondazione; ovvero accettare denaro o altra utilità da parte di terzi soggetti allo scopo – vero o asserito – di mediare in loro favore con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
8. destinare contributi, sovvenzioni o, in generale, finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati;
9. presentare domanda ovvero avanzare in altro modo richiesta di contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici di qualunque natura, allegando dati o documenti falsi o alterati, ovvero porre in essere artifici o raggiri di qualunque natura allo scopo di ottenere le predette elargizioni;
10. porre in essere condotte volte a indurre chiunque, chiamato dall'Autorità giudiziaria a rendere dichiarazioni, a tenere un comportamento reticente o in qualsiasi modo a fornire dichiarazioni mendaci, fuorvianti od omissive, richiedendosi al contempo di prestare la massima disponibilità e collaborazione nei confronti dell'Autorità giudiziaria e/o delle altre Autorità istituzionali nel corso di eventuali controlli, ispezioni, richieste di informazioni dagli stessi disposti.

È, infine, fatto **obbligo** ai destinatari del Modello Organizzativo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di richieste di elargizioni di denaro o di beni di valore da parte di un pubblico funzionario, il soggetto interessato ha l'obbligo di: (i) rifiutare ogni corresponsione, anche se sottoposto a pressioni illecite; (ii) informare immediatamente dell'accaduto il proprio superiore gerarchico ed attivare formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza, anche attraverso l'istituito canale per il *whistleblowing*;
- in caso di conflitti di interesse che sorgano nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il soggetto interessato deve tempestivamente informare il proprio superiore gerarchico o il referente interno, ed altresì informare l'Organismo di Vigilanza, anche attraverso l'istituito canale per il *whistleblowing*;

- eventuali concessioni di omaggi, sconti e spese di rappresentanza sono ammessi solamente se rientranti nelle prassi di normale conduzione degli affari e delle relazioni e disciplinati da apposita procedura operativa. Inoltre, devono essere regolarmente documentate e motivate, approvate dalle competenti strutture organizzative autorizzate ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, e adeguatamente registrate;
- in caso di dubbi circa la corretta attuazione delle regole comportamentali di cui sopra, nel corso dello svolgimento delle attività operative il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il proprio superiore gerarchico o il referente interno ed inoltrare formale richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza, anche attraverso l'istituito canale per il *whistleblowing*.

I.IV. Raccomandazioni

Si riportano qui di seguito alcune raccomandazioni volte a contenere il rischio di commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti in modo trasparente, lasciando traccia di ogni comunicazione tra Biennale e l'ente pubblico;
- il sistema delle deleghe e delle procedure deve basarsi su criteri di sicurezza e consentire una gestione efficiente delle attività della Fondazione;
- il sistema delle deleghe deve essere strutturato in maniera tale da consentire puntuali attività di controllo gerarchico;
- il sistema delle procure deve essere coerente con il sistema delle deleghe;
- all'interno di ciascun processo è richiesta, ove possibile, una separazione tra soggetto/i che iniziano, eseguono e concludono un processo e soggetto/i che ne eseguono il controllo;
- ogni passaggio dei processi va adeguatamente tracciato;
- i sistemi premianti all'interno della Fondazione devono basarsi su obiettivi ragionevoli e quindi possibili, raggiungibili ed oggettivamente verificabili;
- gli incarichi conferiti ai Consulenti devono essere redatti per iscritto con indicazione del compenso pattuito (il compenso deve essere in linea con le tariffe professionali o se si tratta di agenti le provvigioni devono essere congrue rispetto a quelle praticate nell'area geografica di riferimento);
- i contratti stipulati con i Fornitori devono essere redatti per iscritto con indicazione delle condizioni economiche;
- nessun tipo di pagamento che esorbiti dal modico valore potrà essere effettuato in contanti o in natura;

- coloro che svolgono una funzione di controllo nei processi sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono porre attenzione alle modalità di attuazione degli stessi, al rispetto delle regole di condotta indicate in precedenza, nonché al rispetto delle procedure operative e, se del caso, riferire all'OdV in merito al verificarsi di situazioni di irregolarità, anche attraverso l'istituito canale per il *whistleblowing*;
- deve essere previsto un sistema di controllo periodico dei flussi finanziari della Fondazione e della relativa documentazione;
- nel trattare con la Pubblica Amministrazione di Paesi esteri è bene consultare periodicamente il "rischio paese" rilevato (consultare l'indice CPI-*Corruption Perception Index* elaborato da *Transparency International Italia*- Confindustria);
- occorre approntare sistemi di controllo interno che prevedano un accesso corretto e legittimo ai sistemi informativi della Fondazione (adeguato riscontro delle *password* possedute dai dipendenti per ragioni di servizio; osservanza da parte dei dipendenti di ulteriori misure di sicurezza adottate dalla Fondazione; rispetto della normativa sulla *privacy*);
- è necessario che vi sia separazione funzionale tra chi gestisce le attività per le quali è stato richiesto un finanziamento pubblico e chi presenta la richiesta di finanziamento;
- occorre prevedere specifiche attività di controllo gerarchico sulla documentazione da presentare ai fini della richiesta di un finanziamento pubblico (documentazione di progetto, documentazione attestante requisiti tecnici, economici e professionali per accedere al finanziamento).

II. AREA 2: AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE

Nella macro-area 2 vengono collocate tutte le attività poste in essere da Biennale necessarie a garantire lo svolgimento delle attività di amministrazione della Fondazione, che possono comportare, tra gli altri, anche il rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, descritti analiticamente nella precedente Area 1, denominata "I rapporti con la Pubblica Amministrazione".

II.I. Reati ipotizzabili

Art. 491-bis c.p. – [Falsità riguardanti] Documenti informatici

Per la descrizione della fattispecie di reato prevista dall'art. 491-bis c.p. si rimanda al precedente paragrafo I.I. della Parte Speciale – Area 1 “I Rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

Art. 640-ter c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Per la descrizione della fattispecie di reato prevista dall'art. 640-ter c.p. si rimanda al precedente paragrafo I.I. della Parte Speciale – Area 1 “I Rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

Art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Tale reato si realizza quando un soggetto si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. A tal riguardo si sottolinea come

il legislatore abbia inteso punire l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico *tout court* e dunque anche quando all'accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati o una sottrazione degli stessi: si pensi all'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del *personal computer* altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di *file*, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura). La suddetta fattispecie delittuosa si realizza altresì nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, nonché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato. Il delitto potrebbe pertanto essere astrattamente configurabile nell'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi per prendere cognizione di dati altrui nell'ambito di una negoziazione commerciale o acceda abusivamente ai sistemi della Fondazione per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso in vista del compimento di atti ulteriori nell'interesse della fondazione stessa.

Art. 617-quater – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più

sistemi (es. lo scambio di posta elettronica e di comunicazioni per mezzo di messaggistica di altro genere), ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione. Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Con la l. 23 dicembre 2021, n. 238 è stata ampliata la cornice edittale della pena della reclusione, ora prevista da un anno e sei mesi a cinque anni nei casi di cui al comma 1 e da tre a otto anni se il fatto è commesso secondo le modalità previste dal comma 4.

Art. 635-bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

Il reato punisce la condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

A titolo di esempio, il reato potrebbe ravvisarsi nella condotta del dipendente della Fondazione che proceda alla eliminazione o alterazione di *file* di proprietà di terzi soggetti, al fine di eliminare dati compromettenti o di celare la prova di un credito vantato da un fornitore nei confronti di Biennale.

Art. 635-ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Tale reato si realizza quando un soggetto commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Il delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, viene attribuito rilievo penale non solo al danneggiamento in sé, ma anche ai fatti preparatori del danneggiamento, e si configura pertanto come reato di pericolo; inoltre, le condotte dannose hanno ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati, ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

A titolo esemplificativo, tale fattispecie potrebbe, astrattamente, realizzarsi nell'ipotesi in cui un dipendente della Fondazione distrugga documenti informatici detenuti dall'Autorità giudiziaria relativi ad una ipotetica indagine nei confronti della Fondazione.

Art. 635-quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Il reato si realizza quando un soggetto, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p. (cioè la distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Si veda l'esempio di modalità di commissione dell'illecito indicato in corrispondenza del reato di cui all'art. 635-bis c.p., qualora la condotta abbia come conseguenza la distruzione, il danneggiamento o l'inservibilità di un sistema informatico o telematico altrui (per es., di un concorrente).

Art. 635-quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

“Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o

il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Il reato si configura quando la condotta di cui all'art. 635-*quater* c.p. è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità di cui all'art. 635-*ter* c.p., quel che rileva è in primo luogo che il danneggiamento deve avere ad oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso.

A titolo esemplificativo, tale fattispecie potrebbe astrattamente realizzarsi nell'ipotesi in cui un dipendente della Fondazione, attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, danneggi sistemi informatici o telematici dell'Autorità giudiziaria (in caso di pendenza di una ipotetica indagine nei confronti della Fondazione).

Art. 615-*quater* c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

*La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-*quater*”.*

Tale reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, detenga, produca, riproduca, diffonda, importi, comunichi, consegna, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo.

L'art. 615-*quater* c.p., così come da ultimo modificato dalla L. 23 dicembre 2021, n. 238, punisce le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o

ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici o *password*.

La norma punisce, inoltre, il rilascio di istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Art. 615-*quinquies* c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.

Tale reato, anch'esso modificato dalla l. n. 238/2021, che ne ha ampliato le condotte perseguibili, si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procuri, detenga, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Artt. 318-322-*bis* c.p. – I reati di corruzione

Per la descrizione delle fattispecie di reato previste dagli artt. 318-322-*bis* c.p. si rimanda al precedente paragrafo I.I. della Parte Speciale – Area 1 “I Rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

Art. 319-*quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Per la descrizione della fattispecie di reato prevista dall'art. 319-*quater* c.p. si rimanda al precedente paragrafo I.I. della Parte Speciale – Area 1 “I Rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

Art. 346-bis c.p. – Traffico di influenze illecite

Per la descrizione della fattispecie di reato prevista dall'art. 346-bis c.p. si rimanda al precedente paragrafo I.I. della Parte Speciale – Area 1 “I Rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

REATI SOCIETARI

Artt. 2621 e 2622 c.c. – False comunicazioni sociali, il c.d. “Falso in bilancio”

Il reato di false comunicazioni sociali è regolato dagli artt. 2621 e 2622 c.c. che disciplinano, rispettivamente, le due fattispecie di false comunicazioni sociali e di false comunicazioni sociali delle società quotate. Sebbene la fattispecie in esame sia più comunemente nota come “falso in bilancio”, la condotta incriminata riguarda la falsificazione di tutte le comunicazioni sociali previste dalla legge.

Le due fattispecie, soggette più volte a revisioni normative, sono state da ultimo riformate dalla L. 27 maggio 2015 n. 69 che, sostanzialmente:

- ha aggravato il trattamento sanzionatorio della fattispecie di cui all'art. 2621 c.c., trasformandola da contravvenzione in delitto e sostituendo conseguentemente alla pena dell'arresto fino a due anni quella della reclusione da uno a cinque anni;
- ha introdotto gli artt. 2621-bis e 2621-ter, che disciplinano i casi di false comunicazioni sociali di lieve entità e quelli penalmente irrilevanti (i primi comunque rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001);
- ha trasformato la vecchia fattispecie dell'art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali delle società quotate), prima formulata quale reato di danno, in reato di pericolo (per il quale, dunque, non è più necessario il verificarsi di un evento dannoso), prevedendo che siano puniti più gravemente, rispetto alle condotte disciplinate dall'art. 2621 c.c., quelle poste in essere nell'ambito di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea (la sanzione attualmente prevista è quella della reclusione da 3 a 8 anni);
- ha eliminato le soglie di materialità precedentemente previste.

Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire

per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

La fattispecie di reato in esame può essere commessa mediante due condotte – una attiva, consistente nell’esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero – ed una omissiva, consistente nell’omissione di fatti materiali la cui comunicazione è resa obbligatoria dalla legge – sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene. I veicoli delle false informazioni sono individuati nei bilanci, nelle relazioni o in tutte le altre comunicazioni imposte dalla legge, che siano rivolte ai soci o al pubblico.

Art. 2621-bis – Fatti di lieve entità

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

Le condotte, di natura identica rispetto a quelle previste nell’art. 2621 c.c., sono punite meno gravemente ove, tenuto conto della loro portata o dei concreti effetti lesivi, possano ritenersi di “lieve entità” (valutazione rimessa alla discrezionalità del giudicante). Si applica la stessa pena quando le false comunicazioni sociali riguardano società che possano dimostrare il possesso congiunto di tre requisiti indicati all’art. 1 comma 2 della legge fallimentare: aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Sebbene si ritenga che a Biennale non possano essere applicati i reati societari su riportati, si è comunque ritenuto di monitorare il loro rischio di commissione.

Di seguito invece si elencano le fattispecie previste dal Capo I del Titolo IX, del Libro V del codice civile astrattamente configurabili nello svolgimento delle attività di Biennale.

Art. 2625, comma 2, c.c. – Impedito controllo

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58”.

Integrano condotte qualificabili come impedito controllo quelle che, consistendo nell’occultamento di documenti o in altri artifici, sono in grado di eludere o di rendere più difficili le possibilità di controllo sulla società che la legge attribuisce ai soci. Le stesse condotte, normalmente punite con la semplice sanzione amministrativa, costituiscono fattispecie delittuosa e comportano la responsabilità da reato dell’ente solo in quei casi in cui, ai sensi del secondo comma dell’art. 2625 c.c., abbiano cagionato un danno ai soci.

Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

La presente fattispecie di reato, interamente riformulata e rubricata come “Corruzione tra privati” dalla l. 190/2012 (la c.d. legge Severino), è stata interessata da un ulteriore intervento normativo volto ad estenderne la portata applicativa, per mezzo dell’art. 3 del d.lgs. 15 marzo 2017 n. 38, in vigore dal 14 aprile 2017.

Per ciò che più specificamente riguarda il presente Modello Organizzativo, la responsabilità di Biennale potrebbe sussistere in relazione a fenomeni corruttivi dal lato attivo, ovverosia ove una società o altro ente privato (quale è, per l’appunto, Biennale) tragga vantaggio dalla dazione o promessa di denaro o di altra utilità, effettuata da un soggetto alla stessa riconducibile, nei confronti di altro soggetto che agisca in rappresentanza di un ente terzo, in maniera tale da indurre quest’ultimo a compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio o in violazione degli obblighi di fedeltà onde favorire il corruttore, cagionando un danno all’ente da lui rappresentato.

In buona sostanza, dunque, viene in evidenza la condotta posta in essere da chi, nell’interesse della società o di altro ente privato, corrompa un concorrente per ottenere un indebito vantaggio con altrui danno.

Occorre in ultimo segnalare che, a far data dall’entrata in vigore della L. 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. “Spazzacorrotti”) è stato abrogato il previgente 5° comma, che prevedeva la punibilità a querela della condotta di corruzione tra privati: conseguentemente, ad oggi il reato è perseguibile d’ufficio.

Art. 2635-bis - Istigazione alla corruzione tra privati

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che

sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata".

La presente fattispecie di reato è stata introdotta *ex novo* dall'art. 4 dello stesso d.lgs. 15 marzo 2017 n. 38. Per ciò che ci riguarda in queste sede, viene a configurarsi una responsabilità ai sensi del decreto per le condotte di cui al primo comma, equivalenti a quelle previste e punite al comma 3 del precedente art. 2635, differendone esclusivamente per la circostanza che, nel caso di specie, l'offerta o la promessa non vengano accettate dal soggetto passivo.

Anche in questo caso, la legge 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. "Spazzacorrotti") ha stabilito la procedibilità d'ufficio del reato in esame.

Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58".

3-bis. Agli effetti della legge penale le Autorità e le funzioni di risoluzione di cui al Decreto di recepimento della Direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle funzioni di Vigilanza".

La presente fattispecie è volta a tutelare il corretto svolgimento dei propri compiti da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza (Banca d'Italia, Consob, le numerose Autorità garanti, etc.). Le condotte sanzionate possono consistere in un'esposizione alle predette

Autorità di fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società ovvero nell'occultamento di fatti che alle stesse avrebbero dovuto essere comunicati, nonché – più in generale – ogni condotta volta ad ostacolare le funzioni delle stesse Autorità in qualunque modo, anche nel caso omettendo l'effettuazione di comunicazioni doverose nei confronti delle stesse.

Si prosegue con l'elencazione delle fattispecie di reato astrattamente configurabili nello svolgimento delle attività di Biennale, relative all'Area "Amministrazione della Fondazione".

Art. 603-bis c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".*

La fattispecie, inizialmente inserita nel codice penale ad opera del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, è stata sottoposta ad un importante intervento di revisione ad opera della L. 29 ottobre 2016 n. 199 che, al contempo, ha disposto l’inserimento del c.d. delitto di “caporalato” all’interno dell’art. 25-*quiquies* del Decreto, prevedendo per l’ente le stesse gravissime sanzioni disposte per i diversi reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone e acquisto o alienazione di schiavi.

Va evidenziato che, se nella previgente stesura normativa rilevava solamente una condotta “organizzata” da parte dell’intermediario, il novellato art. 603-*bis* del Codice penale provvede oggi a sanzionare la condotta di coloro che, in ogni modo e a qualunque titolo:

- reclutano manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizzano, assumono o impiegano manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al punto precedente, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

La stessa norma prevede, quali indici sintomatici dello sfruttamento, il ricorrere di condizioni come la reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente difformi dai contratti collettivi nazionali, la reiterata violazione della normativa relativa agli orari di lavoro e ai periodi di riposo, la sussistenza di violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

La condotta è aggravata:

- se il numero di lavoratori reclutati è superiore a tre;
- se uno o più dei soggetti reclutati sono minori in età non lavorativa;
- se, in occasione del fatto, i lavoratori sono stati esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 648 c.p. – Ricettazione

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato".

L'articolo in esame punisce colui che acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. Pertanto, la fattispecie di reato di ricettazione si realizza attraverso tre condotte alternative:

- l'acquisto, inteso come l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene;
- la ricezione, il cui termine è comprensivo di qualsiasi forma di conseguimento del possesso del bene proveniente da delitto, anche se solo temporaneo o per mera compiacenza;
- l'occultamento, ossia il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente da delitto.

La fattispecie della ricettazione è posta al fine di evitare la proliferazione di altre fattispecie di reato: si vuole colpire la condotta di chi riceve, acquista od occulta denaro o beni di origine delittuosa, o comunque si intromette in operazioni del genere. In questo modo il legislatore vuole evitare che il pregiudizio economico causato dal delitto presupposto si consolidi e che le indagini siano ostacolate dalla dispersione del denaro o dei beni di origine illecita, al tempo stesso scoraggiando l'interesse dei terzi per le cose derivanti da reato.

Quanto al soggetto attivo, il delitto di ricettazione può essere integrato da chiunque acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto. La norma, quindi, esclude che possa essere autore della ricettazione colui che ha commesso il reato da cui il denaro o i beni provengono.

L'oggetto materiale del reato è costituito da denaro o cose provenienti da delitto. La giurisprudenza vi comprende i servizi o programmi di *know how*, mentre si divide riguardo gli immobili.

La disposizione, con i termini "acquisto" e "ricezione", vuole includere tutti gli atti mediante i quali l'autore del reato entra in possesso dei beni di provenienza illecita.

L'occultamento implica l'attività necessaria alla sparizione del denaro o delle cose.

Sotto il profilo oggettivo, è altresì rilevante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento dei beni, per la cui integrazione è sufficiente che il mediatore metta in contatto, anche in modo indiretto, le parti.

L'elemento soggettivo è caratterizzato dalla consapevolezza della provenienza delittuosa che non significa conoscenza dettagliata degli autori e delle modalità del reato presupposto, ma semplice cognizione dell'origine illecita, quale essa sia. Si discute se la ricettazione comprenda anche il semplice dubbio. Inoltre, l'art. 648 c.p. prevede il dolo specifico del fine di profitto ovvero l'intenzione dell'autore del reato di ottenere un profitto dalla propria condotta criminosa. La genericità del termine consente di comprendervi qualsiasi vantaggio (anche di natura politica o morale).

Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 195/2021, di attuazione della VI Direttiva Europea Antiriciclaggio, la presente fattispecie è stata sottoposta ad un significativo intervento di revisione, per mezzo del quale:

- a) per la prima volta, all'interno dell'ordinamento, è stata introdotta la punibilità delle condotte di ricettazione per i casi in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da reati di tipo contravvenzionale che siano puniti con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (nuovo comma 2; contestualmente, per ovvie ragioni di natura sistematica, si è provveduto ad aggiornare l'ultimo comma dell'articolo, sostituendo alla parola "delitto" la parola "reato");
- b) è stata introdotta un'aggravante per il caso in cui il reato sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale (nuovo comma 3);
- c) si è provveduto a riformulare la fattispecie nella sua ipotesi lieve (già prevista dal vecchio comma 2, oggi contenuta all'interno dell'attuale comma 4), prevedendo che i fatti di particolare tenuità riguardanti cose o denaro provenienti da delitto vengano puniti con la pena della reclusione fino a sei anni della multa fino a 1.000 euro, mentre i fatti di particolare tenuità riguardanti cose o denaro provenienti da contravvenzione siano puniti con la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 800 euro.

Art 648-bis c.p. – Riciclaggio

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

La norma in esame ha lo scopo di reprimere quei comportamenti, o meglio, quei processi, attraverso cui si nasconde l'origine illegale di un profitto, mascherandolo in modo tale da farlo apparire legittimo. In altri termini, la *ratio* dell'articolo 648-bis c.p. consiste nel punire quel complesso di operazioni necessarie per attribuire un'origine simulatamente legittima a valori patrimoniali di provenienza illecita.

In tal modo, la norma finisce col perseguire anche l'ulteriore obiettivo di impedire agli autori dei fatti di reato di poter far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali oramai depurati e perciò investibili anche in attività economico-produttive lecite.

La norma, dunque, punisce chiunque, al di fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce beni o altre utilità provenienti da illeciti ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita. Ne discende che la fattispecie di reato di riciclaggio si realizza mediante le seguenti condotte:

- la sostituzione, intendendosi per tale il rimpiazzo del denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita con valori diversi;
- il trasferimento, comprensivo di tutti quei comportamenti che implicano lo spostamento del denaro o degli altri beni di provenienza illecita, in modo da far perdere le tracce della loro origine.

L'incriminazione del riciclaggio costituisce uno strumento fondamentale nella lotta alla criminalità organizzata, la cui attività è caratterizzata da due momenti fondamentali: quello dell'acquisizione di ricchezze mediante atti delittuosi e quello successivo della “pulitura”, consistente nell'attività tesa a far apparire leciti i profitti di provenienza delittuosa.

La fattispecie del delitto di riciclaggio è un c.d. reato plurioffensivo, in quanto i beni tutelati dalla norma possono essere diversi, ossia l'amministrazione della giustizia, il patrimonio e, in certi casi, anche l'ordine pubblico ed economico.

Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli e i diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente reato (ad es. reati tributari, reati contro il patrimonio, etc.) che ne costituisce il presupposto.

La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa consiste nell'“occultamento” della illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità mediante il rimpiazzo degli stessi.

Il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto ad un altro soggetto in modo che si disperdano le tracce della illegittima provenienza. L'ulteriore condotta che punisce qualsivoglia operazione che sia tale da ostacolare l'identificazione del denaro, dei beni o delle altre utilità è idonea a sanzionare qualsiasi attività diretta a riciclare il denaro, i beni o le altre utilità.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo è richiesta la ricorrenza del dolo diretto, inteso quale consapevolezza della provenienza illecita del bene e volontà della realizzazione delle condotte sopra indicate (sostituzione, trasferimento, compimento di altre operazioni al fine di ostacolare l'identificazione di denaro, dei beni o delle utilità).

Anche la fattispecie di cui al presente articolo è stata interessata da modifiche significative in occasione dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 195/2021. In particolare:

- a) per quanto riguarda l'ipotesi di cui al comma 1, attraverso l'eliminazione delle parole “non colposo”, il legislatore ha esteso la portata sanzionatoria della norma, rendendo così punibili a titolo di riciclaggio anche le condotte di sostituzione di denaro o beni provenienti da delitti di natura colposa;
- b) analogamente a quanto sopra rilevato per il delitto di ricettazione, con l'introduzione di un nuovo comma 2 è stata introdotta la punibilità delle condotte di riciclaggio per i casi in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da reati di tipo contravvenzionale che siano puniti con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Art 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

La fattispecie di reato in esame, volta a tutelare il patrimonio e l'ordine economico, risponde ad una duplice finalità:

- impedire che il denaro di provenienza illecita venga trasformato in denaro pulito;
- che il capitale, pur trasformato in denaro pulito, non possa trovare un legittimo impiego.

Il comma 1 dell'articolo 648-ter c.p. contiene una clausola di riserva che stabilisce la punibilità solamente di chi non abbia già partecipato nel reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio (articoli 648 e 648-bis c.p.). Pertanto, ne deriva che per la realizzazione della fattispecie di reato in esame occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre fattispecie di reato menzionate, di una condotta consistente nell'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

La norma prevede anche una circostanza aggravante, consistente nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale, e una circostanza attenuante, riferita al fatto che il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale si applica la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Salvo che la condotta sia riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 648 c.p. (ricettazione) o all'art. 648-bis c.p. (riciclaggio), è punibile chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, sempre che l'autore non abbia concorso alla realizzazione del reato presupposto (ad es. furto, reati tributari, reati di falso, etc.).

La nozione di "impiego" può riferirsi ad ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti e, quindi, non si riferisce al semplice investimento. Il riferimento alle attività economiche e finanziarie è riconducibile ad un qualsivoglia settore idoneo a far conseguire profitti.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo è richiesta la ricorrenza del dolo diretto, inteso quale consapevolezza della provenienza illecita del bene e volontà della realizzazione della condotta tipica sopra descritta.

Come le precedenti, anche la fattispecie di cui al presente articolo ha subito importanti modifiche in conseguenza dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 195/2021, sia sotto il profilo della estensione della portata sanzionatoria (anche delitti colposi) sia con riferimento alla previsione della punibilità per le condotte di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita provenienti da reati di tipo contravvenzionale che siano puniti con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Art. 648-ter.1 c.p. – Autoriciclaggio

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità

provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

La finalità della norma deve individuarsi nella volontà di congelare il provento criminoso in mano al soggetto che ha commesso il reato-presupposto, in modo da impedirne la re-immissione nel circuito legale con conseguente lesione dell'ordine economico. La disponibilità di mezzi economici di provenienza illecita permette infatti all'autore del reato presupposto l'impiego o verso ulteriori attività illecite o in impieghi che pongono quest'ultimo in condizioni di privilegio rispetto ai competitori rispettosi delle regole, alterando per tal modo le regole della concorrenza e del mercato.

L'elencazione contenuta nella norma rimanda, oltre al denaro, a qualunque cespite mobile o immobile che abbia consistenza patrimoniale-economica e quindi sia dotato di un apprezzabile valore di scambio.

Le condotte punibili sono specificatamente individuate dal legislatore e si sostanziano, nell'impiego, vale a dire in qualunque forma di re-immissione delle disponibilità di provenienza illecita nel circuito economico-legale e nella sostituzione/trasferimento di tali disponibilità *“in modo da concretamente ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”*: l'impiego, la sostituzione e/o la trasformazione, in altri termini, devono essere posti in essere in modo da rendere obiettivamente difficoltosa la identificazione della provenienza delittuosa del bene oggetto dell'attività medesima.

La pena è aumentata se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni o

allorché i fatti siano stati commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

È prevista una speciale causa di non punibilità qualora il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinate alla mera utilizzazione o godimento personale.

Anche la fattispecie di autoriciclaggio, come le precedenti, è stata interessata da modifiche sostanziali in occasione dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 195/2021. In particolare:

- a) così come già rilevato con riferimento al delitto di riciclaggio, anche in questo caso con l'eliminazione al comma 1 delle parole "non colposo" la portata sanzionatoria della norma è stata estesa a tutte le condotte di autoriciclaggio di denaro o beni provenienti da delitti di natura colposa;
- b) analogamente a quanto sopra rilevato per le precedenti fattispecie, con l'inserimento di un nuovo comma 2 è stata introdotta la punibilità delle condotte di autoriciclaggio per i casi in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da reati di tipo contravvenzionale che siano puniti con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi;
- c) la disposizione di cui al precedente comma 2 - che stabiliva dei limiti edittali più contenuti (da uno a quattro anni di reclusione e da 2.500 a 12.500 euro di multa) per i casi in cui il denaro, i beni o l'utilità oggetto di autoriciclaggio provenissero dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore a cinque anni - è stata abrogata e sostituita dall'attuale comma 3: ad oggi, per i casi in cui l'autoriciclaggio abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provenienti da delitti (sia di natura dolosa che colposa) puniti con la reclusione inferiore a cinque anni, si prevede soltanto che la pena di cui al comma 1 sia diminuita.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648 c.p., che estende la punibilità *"anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato"* (come detto, nell'ambito di tale disposizione la parola "delitto" è stata sostituita dalla parola "reato" ad opera dello stesso d.lgs. n. 195/2021).

Art. 493-ter c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

"Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di

denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta”.

La fattispecie in esame – originariamente contenuta all’interno dell’art. 55 del d.lgs. n. 231/2007 e introdotta all’interno del codice penale dall’art. 4 comma 1 lett. a) del d.lgs. 21/2018 – in seguito alle ultime modifiche apportate dal d.lgs. 184/2021 è stata inserita, per mezzo dello stesso decreto, nel catalogo delle fattispecie presupposto della responsabilità da reato degli enti.

Anteriormente a tale ultima riforma, la fattispecie era volta a sanzionare le seguenti tipologie di condotte:

- l’indebita utilizzazione, da parte di un soggetto che non ne sia titolare, di carte di credito o pagamento o di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di contante, all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi;
- la falsificazione o l’alterazione delle carte di credito o dei documenti elencati al punto precedente;
- il possesso, la cessione o l’acquisizione delle carte di credito o dei documenti sopraindicati, se di provenienza illecita o di ordini di pagamento prodotti con essi.

Con l’entrata in vigore del d.lgs. 184/2021, la portata sanzionatoria della norma contenuta all’interno del primo periodo del primo comma è stata estesa, in via generale, a tutte le condotte di indebito utilizzo di ogni strumento di pagamento diverso dal contante, con lo scopo deliberato di sancire la penale illiceità di quelle condotte che interessino il denaro elettronico, la valuta virtuale o i pagamenti realizzati attraverso le nuove tecnologie (es. attraverso l’utilizzo di applicativi concepiti per apparecchiature portatili come gli *smartphone*, quali ad esempio “*Google Pay*”, “*Apple Pay*”, etc.).

Si tratta di un reato comune di natura istantanea, che si realizza nel momento in cui l'autore del reato, non essendo il titolare dello strumento di pagamento in questione (la carta di credito, oppure l'account dell'*home banking*, etc.), pone in essere una condotta idonea ad effettuare una disposizione patrimoniale a mezzo dello stesso strumento.

La norma di cui al secondo comma dispone la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato nonché la confisca (anche per equivalente) del profitto o del prodotto del reato.

Art. 640-ter c.p. – Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7”.

Il delitto di cui all'art. 640-ter c.p., già inserito tra i reati di cui all'art. 24 del Decreto, costituisce fattispecie presupposto di responsabilità dell'ente sin dall'entrata in vigore dello stesso d.lgs. 231/2001, limitatamente, tuttavia, ai casi in cui la condotta costituente frode informatica sia commessa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea. Ad oggi, in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. n. 184/2021, ai sensi dell'art. 25-octies.¹ l'ente risponde altresì di responsabilità propria per condotte di frode informatica commesse nel suo interesse o vantaggio laddove il fatto produca trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Il reato si configura attraverso due condotte alternative: alterazione del funzionamento di sistemi informatici o telematici utilizzati per la trasmissione dei dati, ovvero attraverso un intervento non autorizzato effettuato con qualsiasi modalità su dati, informazioni o

programmi contenuti nei sistemi informatici o telematici o, comunque, ad essi pertinenti, anche in concorso con altre persone, al fine di ottenere un ingiusto profitto in danno della Pubblica Amministrazione.

Art. 171 l. n. 633/1941 (c. 1 lett. a-bis) e III comma) – Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta

“1. Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

[...]

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

[...]

3. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164”.

Il Decreto prevede che l'Ente sia responsabile per la verifica di diversi reati contro il diritto d'autore. Il primo tra questi, che ha il proprio referente normativo nella lettera a-bis) del comma 1 dell'art. 171 della legge a tutela del diritto d'autore, la L. n. 633/1941, si configura nel momento in cui si mette a disposizione del pubblico un'opera dell'altrui ingegno immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere, tra cui ad esempio la rete *Internet*. Il comma 3 prevede una sanzione maggiore nel caso in cui l'opera non sia destinata alla pubblicità, ovvero si usurpi la paternità dell'opera, ovvero quando con offesa all'onore o alla reputazione dell'autore l'opera venga alterata.

Art. 171-bis l. n. 633/1941 – Abusiva duplicazione e diffusione di programmi per elaboratore - Riproduzione, trasferimento, distribuzione etc. del contenuto di una banca dati

“1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente

a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità."

L'art. 171-bis LDA sanziona diverse condotte: anzitutto, chi duplica, al fine di trarne profitto, supporti su cui sia contenuto un *software* o, allo stesso scopo, importa o cede a qualunque titolo supporti contenenti *software* privi del marchio SIAE; secondariamente, si sanziona chi riproduce su supporti non contrassegnati SIAE il contenuto di banche dati, oppure distribuisce o dimostra il pubblico delle medesime banche dati, o comunque esegue un'estrazione, un reimpiego o cede a qualunque titolo i contenuti della banca dati stessa.

Art. 171-ter l. n. 633/1941 – Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc.

"1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o

videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

L'articolo in questione contiene un'ampia gamma di fattispecie differenti, volte a tutelare da ogni punto di vista opere destinate al circuito televisivo o cinematografico, comunque opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o multimediali. Senza voler fare una ripetizione di ogni caso contemplato, la norma sanziona anzitutto diversi tipi di condotte quali la duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la diffusione in pubblico delle stesse opere, nonché ogni azione che illegalmente ne permetta la fruizione a terzi in maniera non autorizzata; secondariamente, è dato notare come la norma sanziona anche le condotte che cerchino di aggirare misure poste a tutela della stesse opere: in tal senso, sono sanzionate condotte di installazione o cessione a qualunque titolo di apparecchi in grado di decodificare servizi criptati eludendo il pagamento di un canone, nonché di apparecchi o dispositivi che siano in grado di eludere ogni altro presidio posto a garanzia della stessa opera dell'ingegno.

Art. 22, comma 12-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, c.d. T.U. immigrazione – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

“12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale”.

L'art. 22, comma 12-bis, del T.U. immigrazione, punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri soggiornanti in Italia in maniera irregolare, perché privi di permesso di soggiorno ovvero perché lo stesso risulti scaduto e non ancora rinnovato o revocato o annullato. Il reato è aggravato e scatta l'ipotesi di responsabilità dell'Ente ai sensi del d.lgs. 231/2001, quando il numero dei lavoratori in condizione di

irregolarità sia superiore a tre, i lavoratori siano minori in età non lavorativa o infine siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento previste dall'art. 603-bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

REATI TRIBUTARI

Con il D.L. fiscale n. 124/2019, convertito con l. 157/2019, il legislatore ha ritenuto di includere alcuni reati tributari previsti dal d.lgs. 74/2000 nel novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Più nello specifico, a seguito dell'introduzione nel Decreto dell'art. 25-*quinqüiesdecies*, la responsabilità degli enti da reato potrà essere determinata dalla commissione delle fattispecie di reato di cui agli artt. 2, 3, 8, 10 ed 11 del d.lgs. 74/2000.

Inoltre, a fronte dell'emanazione del d.lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 – attuativo della Direttiva UE 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF) – il Legislatore ha ampliato l'elenco di cui sopra aggiungendo ulteriori fattispecie tributarie ed in particolare i delitti di cui agli artt. 4, 5 e 10-*quater* d.lgs. 74/2000.

È sin d'ora opportuno precisare che la responsabilità dell'Ente per i reati di cui agli artt. 4, 5, e 10-*quater* del d.lgs. 74/2000 è configurabile solo laddove le condotte criminose siano commesse al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri "connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore" a dieci milioni di euro (così come risulta dalla modifica apportata dal d.lgs. 156/2022 al presente art. 25-*quinqüiesdecies*).

Con riferimento all'ipotesi del tentativo, l'art. 2 del d.lgs. 75/2020, attraverso l'inserimento del comma 1-*bis* all'art. 6 del d.lgs. 74/2000 e con specifico riferimento ai reati di cui agli artt. 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e 4 (Dichiarazione infedele) dello stesso decreto, aveva introdotto la punibilità a titolo di tentativo per gli stessi reati (altrimenti esclusa dall'articolo 6 del Decreto 74/2000) nel caso in cui le condotte criminose vengano compiute pure nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Le disposizioni di cui all'art. 6 d.lgs. 74/2000 sono state modificate dal d.lgs. 156/2022 e, in particolare, è stato interamente riscritto e sostituito il comma 1-*bis* nei seguenti termini: *"Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a*

euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo 4 è punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 8, i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo”.

Dunque,

- il precedente riferimento agli atti delittuosi “compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea” è oggi sostituito dalla necessità che dette attività siano poste “in essere nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea”;
- si è provveduto a rendere più esplicita la portata della clausola di salvezza di cui al comma 1-bis (“salvo che il fatto integri il reato previsto dall'articolo 8”), chiarendosi che, per i delitti di dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e 3 del d.lgs. 74/2000) la punibilità a titolo di tentativo opera unicamente “fuori dei casi di concorso” in detto reato, ovvero allorquando il (solo) potenziale utilizzatore di documenti o fatture per operazioni inesistenti già non concorra con l'emittente secondo le regole generali di cui agli artt. 110 ss. c.p.

Art. 2 d.lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Si tratta, assieme a quella di cui al successivo art. 3, di una delle due fattispecie di reato di “dichiarazione fraudolenta” previste dalla normativa penal-tributaria, dove la componente della fraudolenza è scomponibile in due attività distinte: una prima fase consistente nel reperimento di fatture o altri documenti ad esse assimilabili (es., ricevute e scontrini fiscali) relativi a prestazioni mai ricevute (inesistenza oggettiva) o ricevute da soggetti diversi dall'emittente o anche solo fittiziamente interposti (inesistenza soggettiva); una seconda fase consistente nell'utilizzo in dichiarazione di elementi passivi fittizi.

Recentemente, il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 ha provveduto:

- a) all'aumento dei limiti di pena edittali per la fattispecie di cui al comma 1;

b) all'introduzione di una fattispecie di lieve entità al comma 2-bis.

Da ultimo, si segnala che l'art. 2 del d.lgs. 75/2020 ha introdotto – con specifico riferimento ai reati di cui agli artt. 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e 4 (Dichiarazione infedele) del d.lgs. 74/2000 – la punibilità a titolo di tentativo (altrimenti esclusa dall'articolo 6 del medesimo Decreto 74/2000), nel caso in cui le condotte criminose vengano compiute anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Il d.lgs. n. 156/2022 ha ulteriormente innovato la predetta disciplina, disponendo che, ad oggi, le condotte di cui all'art. 2 sono sanzionate a titolo di tentativo allorché la condotta sia *“posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000”*, sempre al di fuori delle ipotesi di concorso nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74/2000.

La fattispecie in esame, così come anche quelle di cui ai successivi artt. 3, 4 e 5, costituisce un'ipotesi di reato proprio, commesso dal contribuente. Peraltro, laddove il contribuente sia una persona giuridica, il responsabile del reato è il rappresentante legale dell'ente che sottoscrive la dichiarazione, ferma restando la possibilità che terzi soggetti possano concorrere con esso.

Art. 3 d.lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in*

diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali."

Quella di cui all'art. 3 è l'altra fattispecie di reato di dichiarazione fraudolenta, dovendosi come tale intendere una dichiarazione non veritiera accompagnata dal ricorso ad artifici volti ad eludere i controlli predisposti dall'amministrazione finanziaria.

Differentemente dalla fattispecie di cui all'art. 2, la componente di infedeltà della dichiarazione può consistere tanto nell'indicazione di elementi passivi fittizi, quanto anche nell'indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. La fattispecie di cui al presente articolo è poi strutturata in maniera più "elastica", prevedendo modalità di evasione differenti, purché diverse dall'utilizzo di fatture inesistenti: tra queste, la norma enuncia le operazioni simulate, il ricorso a documenti falsi o comunque, più genericamente, il ricorso ad altri strumenti dotati di capacità ingannatoria.

Anche in questo caso, il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 ha provveduto all'aumento dei limiti di pena edittali per la fattispecie di cui al comma 1.

Pure per l'ipotesi di cui all'art. 3, il d.lgs. n. 156/2022 ha ulteriormente innovato la predetta disciplina, disponendo che, ad oggi, la condotta è sanzionata a titolo di tentativo allorché sia *"posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000"*, sempre al di fuori delle ipotesi di concorso nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74/2000.

Art. 4 d.lgs. 74/2000 – Dichiarazione infedele

"Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)".

La fattispecie di dichiarazione infedele ha natura residuale rispetto alle fattispecie fraudolente: come espressamente previsto nel primo comma della disposizione in esame, infatti, è possibile parlare di dichiarazione infedele soltanto in assenza di una componente fraudolenta della condotta posta in essere dal contribuente, volta ed evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

La condotta incriminata consiste nell'indicare in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti.

Anche in questo caso, inoltre, similmente a quanto previsto nell'art. 3, la punibilità della condotta è subordinata al simultaneo superamento delle due differenti soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

Si precisa che la responsabilità dell'ente per il reato in analisi, così come per i delitti di cui agli artt. 5 e 10-*quater* del d.lgs. 74/2000, ai sensi del d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (attuativo della direttiva PIF), è configurabile solo laddove le condotte criminose siano commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l'imposta per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Pure per l'ipotesi di cui all'art. 4, come sopra evidenziato, il D.lgs. n. 156/2022 ha ulteriormente innovato la predetta disciplina, disponendo che, ad oggi, la condotta è sanzionata anche a titolo di tentativo, allorché sia *"posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000"*.

Art. 5 d.lgs. 74/2000 – Omessa dichiarazione

“È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”.

La fattispecie prevista e punita dall'art. 5 del d.lgs. 74/2000 ha natura omissiva: ad essere sanzionata, in questo caso, è la condotta del contribuente che, essendovi obbligato e nell'intento specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenti una delle dichiarazioni relative a tali imposte, ovvero non presenta la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando ciascuna delle imposte da versare sia superiore a 50.000 euro.

Così come per la fattispecie di dichiarazione infedele di cui al precedente art. 4, anche in questo caso la rilevanza in termini di responsabilità dell'ente è subordinata alla commissione delle condotte criminose nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri *“connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore”* a dieci milioni di euro (così come risulta dalla modifica apportata dal d.lgs. 156/2022 al presente art. 25-*quinquiesdecies*), dovendosene perciò ritenere improbabile la concreta possibilità di verifica.

Art. 8 d.lgs. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Quella disciplinata all'art. 8 del d.lgs. n. 74/2000 è una fattispecie speculare rispetto a quella di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all'art. 2 dello stesso Decreto: in tale ottica, può aversi una

simile dichiarazione fraudolenta soltanto ove vi sia un soggetto che emetta o rilasci una fattura (o altro documento equipollente) a fronte di una prestazione da questi mai erogata. Anche per tale fattispecie di reato, il D.L. 124/2019 ha previsto l'innalzamento della pena della reclusione da quattro ad otto anni e l'introduzione, al comma 2-bis, di un'ipotesi lieve, punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, qualora l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture sia inferiore ad euro centomila.

Si tratta di un reato comune, non essendo richiesto che il soggetto rivesta particolari qualità e si configura nel momento in cui il documento esce dalla disponibilità del soggetto che lo predispone, non essendo penalmente rilevante la condotta di chi si limiti a formare un simile documento.

Il reato è sanzionabile a titolo di dolo specifico, in tal senso essendo necessaria una precisa volontà e consapevolezza da parte dell'autore di operare al fine di consentire a soggetti terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Art. 10 d.lgs. n. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”

Si tratta di una fattispecie volta a tutelare beni strumentali rispetto all'interesse dell'Erario alla percezione dei tributi: vi è infatti l'interesse dell'Amministrazione finanziaria a che non vengano frapposti ostacoli all'accertamento dell'*an* e del *quantum* dell'imposta. È un reato comune, sanzionato a titolo di dolo specifico, richiedendosi l'intento deliberato di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione dell'imposta da parte di terzi. L'oggetto materiale della condotta è rappresentato dalle scritture contabili e dai documenti di cui è obbligatoria la conservazione ai fini fiscali che, per l'integrazione del reato, devono essere occultate o distrutte in tutto o in parte in maniera tale da impedire di poter ricostruire attraverso le stesse i redditi o il volume d'affari.

Anche per tale fattispecie, il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 ha provveduto all'aumento dei limiti di pena edittali.

Art. 10-quater d.lgs. 74/2000 – Indebita compensazione

“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro”.

Il reato si configura quando la compensazione di crediti erariali, operazione di per sé lecita, venga operata utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti. È necessario che l'imposta evasa sia superiore a 50.000 euro.

Così come per i reati di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. 74/2000, anche in questo caso si è in presenza di una fattispecie la cui rilevanza in termini di responsabilità dell'ente è subordinata alla commissione delle condotte criminose nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri *“connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore”* a dieci milioni di euro (così come risulta dalla modifica apportata dal d.lgs. 156/2022 al presente art. 25-*quingiesdecies*).

Art. 11 d.lgs. n. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

“È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.

L'art. 11 del d.lgs. n. 74/2000 contempla due diverse fattispecie tipiche, entrambe volte a tutelare la garanzia patrimoniale offerta al Fisco dai beni dell'obbligato.

La fattispecie di cui al comma 1 sanziona la condotta di colui che, destinatario di un'obbligazione tributaria, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti su beni propri o altrui in maniera tale da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Detta condotta viene sanzionata a titolo di dolo specifico, richiedendosi che il soggetto attivo agisca nell'intento deliberato di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.

La soglia di punibilità è fissata nell'ammontare complessivo dell'imposta dovuta per un importo superiore a 50.000 euro; se l'ammontare dell'imposta supera i 200.000 euro la pena è aggravata.

L'art. 29 comma 4 del D.L. n. 78/2010 ha inserito, poi, al secondo comma dell'articolo 11 un'autonoma fattispecie, la cui condotta consiste nell'indicazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o di elementi passivi fittizi nell'ambito della procedura di transazione fiscale. Anche in questo caso si è in presenza di un reato punito a titolo di dolo specifico, richiedendosi l'intento di ottenere per sé o per altri un pagamento solamente parziale dei tributi e dei relativi accessori effettivamente dovuti.

La soglia di punibilità è fissata nell'ammontare complessivo degli elementi attivi inferiori agli effettivi ovvero degli elementi passivi fittizi per un importo superiore a 50.000 euro; se l'ammontare dei predetti importi supera i 200.000 euro la pena è aggravata.

Art. 518-duodecies c.p. – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

“Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna”.

La fattispecie in questione ripropone in parte le condotte previste dall'art. 635 c.p. rubricato “Danneggiamento”, differenziandosene, *in primis*, per il diverso oggetto materiale, costituito specificatamente da beni culturali o paesaggistici che possono essere propri o altrui. Costituisce elemento di novità rispetto alla norma generale l'aver assicurato la

tutela penale anche avverso condotte rivolte al danneggiamento o deterioramento di una cosa propria: in questo caso, infatti, trattandosi di oggetti che rivestono un generale interesse pubblico di natura storica, artistica, culturale etc., dette condotte sono equiparate dal punto di vista sanzionatorio al danneggiamento del bene altrui.

Rispetto alla norma di carattere generale, inoltre, il Legislatore introduce - oltre alle condotte di distruzione, dispersione, deterioramento ovvero di rendere inservibili la cosa mobile - una nuova condotta: quella di rendere non più fruibile il bene culturale o paesaggistico.

Al secondo comma dell'articolo in questione, inoltre, il Legislatore ha individuato alcune ipotesi di "danneggiamento minori", prescrivendo un trattamento sanzionatorio più mite per chi, fuori dai casi sopra evidenziati, deturpa od imbratta i medesimi beni, propri od altrui, ovvero conferisce loro una destinazione ad un uso "*incompatibile con il loro valore storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità*".

II.II. I Processi operativi sensibili

1. CONTABILITÀ, FISCALITÀ E TESORERIA

Caratteristiche del processo

Per processo operativo di contabilità, fiscalità e tesoreria si intende l'insieme delle operazioni volte ad analizzare i flussi di cassa, a programmare i flussi finanziari, a valutare gli investimenti effettuati e da effettuare e la loro redditività, alla registrazione dei movimenti contabili, alla predisposizione della rendicontazione preventiva e consuntiva (*budget* e bilancio d'esercizio), alla trasmissione dei documenti e delle comunicazioni dovute alle Pubbliche Amministrazioni (MEF, MiC) e agli organi di controllo come per legge istitutiva della Fondazione.

Più in particolare, il processo di Contabilità, Fiscalità e Tesoreria si articola nelle diverse attività di tenuta delle scritture contabili e redazione del bilancio; attività di tesoreria ivi inclusa la gestione degli incassi, dei pagamenti e dei conti correnti; la gestione della fiscalità diretta ed indiretta; la richiesta, acquisizione e gestione di finanziamenti presso Istituti di credito o altri enti privati e la gestione delle sponsorizzazioni.

Direzioni e funzioni implicate

Presidenza; Direzione Generale; Amministrazione, Finanza e Controllo; Affari Legali e Istituzionali, Risorse Umane e Vicariato, Responsabili organizzativi.

Rischio potenziale

Va premesso che, per la particolare natura di Biennale, l'attività di amministrazione e finanza è strettamente interconnessa con l'intrattenimento di rapporti con la Pubblica Amministrazione: al riguardo, si precisa che ogni rischio attinente all'indebito percepimento o utilizzo di finanziamenti consessi da soggetti pubblici è stato previsto all'interno della prima macro-area individuata, ovverosia quella rubricata per l'appunto "Rapporti con la Pubblica Amministrazione", cui si rimanda.

Va altresì premesso che sebbene la Fondazione non rivesta le forme della società commerciale, essendo obbligata, ai sensi dell'art. 21 della legge istitutiva, alla tenuta dei libri e delle altre scritture contabili prescritte dall'articolo 2214 c.c., si è comunque ritenuto di monitorare il rischio di commissione anche di alcune delle principali fattispecie di reati societari, previste e punite all'interno del Titolo XI del Libro V del Codice civile.

Si rileva, inoltre, come questo processo può essere occasione della commissione di altre fattispecie di reato, riconducibili *in primis* ai fenomeni di natura corruttiva (ivi compresa la fattispecie di corruzione tra privati), ma anche alla possibile alterazione, falsificazione di dati e di informazioni posti alla base delle successive registrazioni contabili, così da fornire una rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione difforme da quella effettiva, che può, peraltro, essere strumentale alla creazione di disponibilità occulte utilizzabili a scopo corruttivo ovvero alla realizzazione di attività di riciclaggio.

Inoltre, nell'ambito dell'attività di raccolta ed elaborazione dei dati contabili, anche relativamente alle dichiarazioni ai fini fiscali, il rischio per la Fondazione è configurabile nel momento in cui i dati raccolti ed elaborati vengano poi manipolati per confluire nei documenti contabili ufficiali, eventualmente anche allo scopo di ottenere indebiti risparmi di imposta.

Con riferimento all'attività di controllo, il rischio è configurabile nel momento in cui Biennale impedisca od ostacoli le attività di controllo o di revisione previste dalla legge mediante l'occultamento di documenti o comunque mediante altri artifici.

Con riguardo all'attività di effettuazione pagamenti, il rischio consiste nella possibilità, per Biennale, di utilizzare indebitamente carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Reati ipotizzabili

Reati di corruzione;

Induzione indebita a dare o promettere utilità;

Traffico di influenze illecite;

False comunicazioni sociali (anche fatti di lieve entità);
Impedito controllo;
Corruzione tra privati (anche nella forma dell'istigazione);
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza;
Riciclaggio;
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
Autoriciclaggio;
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
Dichiarazione infedele;
Omessa dichiarazione;
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
Occultamento o distruzione di documenti contabili;
Indebita compensazione;
Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Esempi

Artt. 318-322-bis c.p. – Reati di corruzione

Esempio: Biennale, al fine di ottenere l'autorizzazione all'organizzazione di un evento, giustifica un prelievo di contanti attraverso una causale pretestuosa ed utilizza lo stesso denaro per corrompere il Pubblico Funzionario incaricato della procedura.

Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Esempio: Biennale, al fine di ottenere celermente l'autorizzazione per l'organizzazione di un evento, giustifica un prelievo di contanti attraverso una causale pretestuosa e corrisponde lo stesso denaro al Pubblico Funzionario incaricato della procedura, avendo questi lasciato intendere che in mancanza della corresponsione della somma in questione l'autorizzazione non sarebbe stata rilasciata in tempo utile.

Art. 346-bis c.p. – Traffico di influenze illecite

Esempio: Biennale, al fine di ottenere celermente l'autorizzazione per l'organizzazione di un evento, giustifica un prelievo di contanti adducendo una causale pretestuosa, corrispondendo tale denaro ad un soggetto terzo che vanta un rapporto di amicizia e

confidenza (vero o anche solo asserito) con il Pubblico Ufficiale incaricato della procedura, quale prezzo della propria opera di mediazione.

Artt. 2621 e 2621-bis c.c. – False comunicazioni sociali (anche fatti di lieve entità)

Esempio: Biennale approva un bilancio nel quale viene rappresentata la propria situazione finanziaria in modo non veritiero.

Art. 2625, comma 2, c.c. – Impedito controllo

Esempio: Biennale, nell'intento di dissimulare la situazione di difficoltà patrimoniale, ostacola gli organi sociali nello svolgimento delle attività di controllo e verifica della corretta gestione della Fondazione.

Art. 2635 e 2635-bis c.c. – Corruzione tra privati, anche nella forma dell'istigazione

Esempio: Biennale, al fine di ottenere un finanziamento da un istituto di credito a condizioni particolarmente vantaggiose, corrisponde una somma di denaro al dirigente dello stesso istituto.

Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza

Esempio: Biennale ostacola la funzione di vigilanza attribuita dal d.lgs. 19/1998 al MiC.

Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio

Esempio: Biennale, occultando la provenienza illecita di fondi, fa risultare come gli stessi siano stati impiegati per il finanziamento di un progetto culturale promosso dalla Fondazione.

Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Esempio: Biennale, consapevole della provenienza e del precedente riciclaggio di fondi illeciti da parte di uno *sponsor*, li impiega per il perseguimento delle proprie attività.

Art. 648-ter.1 c.p. – Autoriciclaggio

Esempio: Biennale, avendo ottenuto un risparmio di imposta attraverso la presentazione di una dichiarazione fiscale fraudolenta o infedele, impiega i proventi di tale reato nell'esercizio della propria attività

Art. 493-ter c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Esempio: Biennale, trovandosi in possesso dei dati di pagamento di una carta di credito presentata da un cliente, utilizza gli stessi dati per operare indebite disposizioni di pagamento in favore di terzi.

Art. 640-ter c.p. – Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

Esempio: Biennale si procura un ingiusto profitto con altrui danno, intervenendo senza alcun diritto su dati e informazioni contenuti in un sistema informatico, producendo in tal modo il trasferimento di denaro a vantaggio della Fondazione.

Art. 2 d.lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Esempio: Biennale, al fine di evadere l’IVA, utilizza nella dichiarazione annuale fatture emesse a fronte di prestazioni mai ricevute.

Art. 3 d.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Esempio: Biennale, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica fraudolentemente nella propria dichiarazione annuale elementi passivi fittizi derivanti da operazioni simulate.

Art. 4 d.lgs. 74/2000 – Dichiarazione infedele

Esempio: Biennale, nell’ambito di un più ampio sistema fraudolento transfrontaliero, connesso al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione Europea, allo scopo di evadere l’IVA, presenta una dichiarazione ai fini fiscali in cui sono indicati elementi attivi sensibilmente inferiori a quelli effettivi [si ricorda che ai fini della rilevanza della condotta ai sensi del Decreto, è necessario l’intento di evadere l’IVA per un importo complessivo non inferiore ai 10M €].

Art. 5 d.lgs. 74/2000 – Omessa dichiarazione

Esempio: Biennale, nell’ambito di un più ampio sistema fraudolento transfrontaliero, connesso al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione Europea, allo scopo di evadere l’IVA omette di presentare la relativa dichiarazione [si ricorda che ai fini della rilevanza della condotta ai sensi del Decreto, è necessario l’intento di evadere l’IVA per un importo complessivo non inferiore ai 10M €].

Art. 8 d.lgs. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Esempio: Biennale, al fine di consentire ad una società terza l'evasione di imposta, emette nei confronti di quest'ultima fatture a fronte di prestazioni mai erogate.

Art. 10 d.lgs. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili

Esempio: Biennale, al fine di evadere le imposte sui redditi, occulta in parte le proprie scritture contabili, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi.

Art. 10-quater d.lgs. 74/2000 – Indebita compensazione

Esempio: Biennale, nell'ambito di un più ampio sistema fraudolento transfrontaliero, connesso al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, allo scopo di evadere l'IVA utilizza in compensazione crediti non spettanti [ai fini della rilevanza della condotta ai sensi del Decreto, è necessario l'intento di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore ai 10M €].

Art. 11 d.lgs. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Esempio: Biennale, mediante una vendita simulata, sottrae beni alla procedura di riscossione coattiva delle imposte.

2. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Caratteristiche del processo

Rientrano nel presente processo operativo tutte le operazioni necessarie all'approvvigionamento di beni e servizi funzionali allo svolgimento dell'attività di Biennale, dalla fase della selezione e qualifica dei fornitori, alla gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali, incluse le fasi di accreditamento, alla conclusione dei contratti di acquisto sino al pagamento dei beni e servizi necessari al funzionamento della Fondazione ed alla rendicontazione dei costi.

Direzioni e funzioni implicate

Direzione Generale; Affari Legali e Istituzionali, Risorse Umane e Vicariato; Direzione di area Servizio Acquisti, Appalti e Amministrazione Patrimonio; Direzioni delle aree operative interessate.

Rischio potenziale

I rischi connessi al processo di acquisto di beni e servizi sono molteplici e variano a seconda della fase in cui il processo si articola:

- 1) nella fase della selezione dei fornitori e della conclusione del contratto si evidenzia il pericolo che la scelta del fornitore o la determinazione delle condizioni contrattuali possano essere frutto di accordi illeciti con pubblici funzionari. Si tratterebbe, in buona sostanza, di un'ipotesi di "corruzione mascherata" o di "corruzione indiretta", che si potrebbe verificare tutte le volte in cui Biennale, in cambio di favori da parte di pubblici funzionari, si rivolga a fornitori dagli stessi indicati;
- 2) c'è inoltre il rischio che Biennale, allo scopo di ottenere prezzi più favorevoli per le forniture, possa dare o promettere denaro o altra utilità ad un dirigente di una società fornitrice affinché questi, andando contro gli interessi della propria azienda, pratichi nei confronti della Fondazione prezzi particolarmente vantaggiosi ed antieconomici per il fornitore;
- 3) inoltre, la scelta del fornitore potrebbe essere dettata dall'opportunità di ottenere prezzi inferiori rispetto a quelli generalmente praticati dal mercato, acquistando beni frutto di attività illecite (ad es. frutto di una frode IVA);
- 4) sussiste poi il rischio che Biennale acquisti beni di provenienza delittuosa (ad esempio, merce importata illecitamente, etc.);
- 5) nella fase del pagamento si evidenzia il pericolo che vengano impiegate risorse derivanti da un precedente reato come, ad esempio, l'evasione fiscale, nonché il rischio di utilizzare indebitamente strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- 6) nella fase della predisposizione delle dichiarazioni, sussiste il pericolo che al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, vengano utilizzate fatture relative ad acquisiti di beni o servizi mai ricevuti o resi o, più facilmente, vengano utilizzate fatture emesse da soggetti diversi rispetto a quelli che hanno effettivamente erogato la prestazione;
- 7) nella fase di acquisto di servizi, disponendo la Fondazione di beni sottoposti a vincolo di notevole interesse pubblico come quelli culturali e ambientali, sussiste il rischio di distruzione, deterioramento, etc. dei predetti beni (si pensi alle attività di manutenzione, ristrutturazione, etc.).

Reati ipotizzabili

Reati di corruzione;

Induzione indebita a dare o promettere utilità;

Traffico di influenze illecite;

Corruzione tra privati (anche nella forma dell'istigazione);

Ricettazione;

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

Autoriciclaggio;

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici.

Esempi

Artt. 318 - 319 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Esempio: Biennale, allo scopo di evitare che un funzionario pubblico effettui eventuali rilievi/segnalazioni alle Autorità competenti emersi nel corso di una visita ispettiva, prospetta al medesimo la possibilità di effettuare consistenti acquisti presso uno specifico fornitore da questi indicato.

Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Esempio: Biennale, indotta a ciò da un funzionario pubblico, al fine di ottenere un finanziamento pubblico, decide di acquistare beni da un fornitore indicato dal funzionario stesso.

Art. 346-bis c.p. – Traffico di influenze illecite

Esempio: Biennale, consapevole che il funzionario incaricato di effettuare una visita ispettiva presso la sede della Fondazione solleverà all'esito degli accertamenti dei rilievi di irregolarità circa la gestione della stessa, promette ad un terzo soggetto già proprio fornitore – che sa essere in rapporti di stretta familiarità con il funzionario accertatore – di effettuare presso di lui un cospicuo ordinativo di merce se, in cambio, lo stesso fornitore si impegna ad intercedere presso il funzionario pubblico affinché questi concluda la propria verifica accertando l'assenza di ogni irregolarità.

Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati

Esempio: Biennale corrisponde una somma di denaro al Direttore Generale di una società fornitrice, affinché questi, andando contro gli interessi della propria azienda, nonché contro i propri doveri di fedeltà verso la stessa, pratichi nei confronti della Fondazione prezzi particolarmente vantaggiosi per le forniture di prodotti.

Art. 2635-bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati

Esempio: Biennale, offre al dirigente di una società fornitrice una somma di denaro per indurlo a sottoscrivere un contratto di fornitura contenente clausole particolarmente vantaggiose per la Fondazione, ma dannose per il fornitore da questi rappresentato, ma l'offerta non viene da questi accettata.

Art. 648 c.p. – Ricettazione

Esempio: Biennale acquista ad un prezzo particolarmente vantaggioso una fornitura di materiale informatico che sa essere provento di una frode IVA.

Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Esempio: Biennale procede all'acquisto di beni o servizi, attraverso un finanziamento straordinario effettuato da uno sponsor, il quale conferisce denaro di provenienza illecita.

Art. 648-ter.1 c.p. – Autoriciclaggio

Esempio: Biennale, avendo ottenuto un risparmio di imposta attraverso una dichiarazione infedele o fraudolenta, utilizza il denaro così risparmiato per l'acquisto di beni o servizi.

Art. 493-ter c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Esempio: Biennale, trovandosi in possesso dei dati di pagamento di una carta di credito presentata da un cliente, utilizza gli stessi dati per operare l'acquisto di beni o servizi.

Art. 2 d.lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Esempio: Biennale, al fine di abbattere i costi per l'approvvigionamento di beni, effettua un ordine di merce, nella consapevolezza che il fornitore riesca a praticare prezzi più bassi ricorrendo a pratiche di natura fraudolenta che gli permettano di evadere l'IVA (es. frode carosello).

Va evidenziato come al fine della commissione di tale fattispecie di reato la giurisprudenza equipari l'effettiva consapevolezza alla sussistenza di elementi in base ai quali un operatore accorto avrebbe dovuto rendersi conto dell'illiceità dell'operazione.

Art. 518-duodecies c.p. – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Esempio: Biennale, nell'ambito dei lavori di manutenzione delle sedi sottoposte a vincolo culturale ed ambientale (es. Arsenale), deteriora, rende inservibile, deturpa, etc. parte di

tali aree nella consapevolezza che si tratti di un bene interessato da dichiarazione di interesse culturale (fattispecie di natura residuale, nell'ambito dell'acquisto del servizio di manutenzione e ristrutturazione delle sedi della Fondazione).

3. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Caratteristiche del processo

Il processo operativo di gestione delle risorse umane riguarda tutte le operazioni di selezione, di assunzione e di amministrazione del personale; le operazioni relative all'individuazione, alla gestione e al controllo delle competenze individuali del personale all'interno della Fondazione; le promozioni, i trasferimenti, le progressioni, i *benefit*, le sanzioni disciplinari ed i licenziamenti. Rientra, inoltre, in tale attività anche la gestione dei rapporti con i funzionari delle Autorità competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione provinciale del lavoro, etc.).

Direzioni e funzioni implicate

Direzione Generale; Affari Legali e Istituzionali, Risorse Umane e Vicariato; Direzione area Amministrazione, Finanza e Controllo; Responsabili organizzativi.

Rischio potenziale

Il rischio maggiore è riscontrabile nelle fasi di selezione/assunzione del personale ed è legato alla circostanza che Biennale possa assumere un soggetto segnalato da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio in cambio di un vantaggio, quale prezzo di un accordo corruttivo. Un ulteriore fattore di rischio è individuabile nell'impiego da parte di terze società, incaricate della realizzazione di servizi per conto di Biennale, di personale in condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno. La Fondazione potrebbe, inoltre, impiegare cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Italia sia irregolare. Da ultimo, vi è la possibilità che Biennale registri in contabilità fatture relative a note spese del personale a fronte di operazioni inesistenti.

Reati ipotizzabili

Reati di corruzione;

Induzione indebita a dare o promettere utilità;

Traffico di influenze illecite;

Corruzione tra privati (anche nella forma dell'istigazione);

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Esempi

Artt. 318 – 319 – Corruzione per un atto d'ufficio e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Esempio: Biennale, allo scopo di evitare che un funzionario pubblico effettui eventuali rilievi/segnalazioni alle Autorità competenti emersi nel corso di una visita ispettiva, promette al medesimo di assumere a tempo indeterminato una persona da questi segnalata laddove il funzionario concluda il proprio accertamento senza rilevare irregolarità di alcun tipo.

Art. 319-*quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Esempio: Biennale, al fine di evitare che eventuali illeciti riscontrati nella gestione della Fondazione vengano denunciati alle Autorità competenti, viene indotta dal funzionario pubblico ad assumere (o a promettere di assumere) quale proprio dipendente una persona da questi segnalata.

Art. 346-*bis* c.p. – Traffico di influenze illecite

Esempio: Biennale assume una nuova risorsa su indicazione di un soggetto che vanta un rapporto di confidenza (vera o anche solo asserita) con un pubblico ufficiale incaricato di valutare l'irrogazione di una sanzione nei confronti della Fondazione per irregolarità riscontrate nella gestione della stessa.

Artt. 2635 e 2635-*bis* c.c. – Corruzione tra privati (anche nella forma dell'istigazione)

Esempio: Biennale assume uno stretto congiunto del Direttore Generale di una società fornitrice, affinché questi, andando contro gli interessi della propria azienda, nonché contro i propri doveri di fedeltà verso la stessa, pratichi nei confronti della Fondazione prezzi per le forniture particolarmente vantaggiosi.

Art. 603-*bis* c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Esempio: Biennale si avvale della collaborazione di una terza società fornitrice di servizi per la Fondazione, nella consapevolezza che quest'ultima mantenga alle proprie dipendenze personale in condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno.

Art. 22 c. 12-bis d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Esempio: Biennale, per risparmiare sui servizi di pulizia di una delle proprie sedi, occupa alle proprie dipendenze più di tre cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno.

Art. 2 d.lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Esempio: Biennale, al fine di evadere l’IVA, registra in contabilità fatture per costi inesistenti risultanti come allegate alle note spese e note di trasferta del personale impiegato.

4. GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI

Caratteristiche del processo

Rientrano in tale processo operativo l’insieme di attività realizzate da Biennale per il tramite dell’utilizzo di tecnologie informatiche. Rientrano in questo settore tutte le attività connesse all’allestimento, alla manutenzione e all’utilizzo di detti sistemi.

Direzioni e funzioni implicate

Direzione Generale; Direzione di area Servizi Tecnico Logistici.

Rischio potenziale

Il rischio, seppur remoto, è riferibile principalmente all’eventualità che soggetti i quali agiscono in nome e per conto di Biennale, operando attraverso i sistemi informatici, possano farne un uso distorto, quale ad esempio introdursi abusivamente nei sistemi informatici o telematici altrui, nell’interesse o a vantaggio della Fondazione, ovvero possano intercettare comunicazioni telematiche e/o acquisire illecitamente, per mezzo della tecnologia informatica, dati e notizie riservate, ovvero ancora danneggiare i sistemi informatici di terze parti, etc. Sussiste inoltre il rischio di realizzare delitti in materia di violazione del diritto d’autore, ad esempio installando indebitamente sui terminali della Fondazione *software* proprietario, omettendo di acquistare la licenza dal legittimo detentore dei diritti.

Reati ipotizzabili

[Falsità riguardanti] Documenti informatici;

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (anche utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità);
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (anche di pubblica utilità);
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici;
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;
Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta;
Abusiva duplicazione e diffusione di programmi per elaboratore - Riproduzione, trasferimento, distribuzione, etc. del contenuto di una banca dati;
Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc.

Esempi

Art. 491-bis c.p. – [Falsità riguardanti] Documenti informatici

Esempio: Biennale trasmette al MiC, attraverso una procedura telematica, un documento informatico destinato ad avere efficacia probatoria che riporti informazioni false.

Art. 640-ter c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Esempio: Biennale, alterando il funzionamento di un sistema informatico di un ente pubblico, si procura un illecito vantaggio.

Art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Esempio: Biennale, violando i meccanismi di sicurezza di un sistema informatico, vi si introduce abusivamente, entrando in tal modo in possesso di informazioni riservate da cui la Fondazione potrebbe ricevere un beneficio economico.

Art. 617-*quater* c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Esempio: Biennale, al fine di conseguire un indebito vantaggio, intercetta abusivamente delle comunicazioni informatiche, violando i meccanismi di sicurezza del sistema di posta elettronica.

Art. 635-*bis* c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Esempio: Biennale procede all'alterazione dei file di un programma informatico di una società fornitrice di servizi, al fine di celare la prova di un credito vantato dalla società stessa nei confronti della Fondazione.

Art. 635-*ter* c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Esempio: Biennale, dopo aver acceduto indebitamente al sistema informatico del MiC, altera documenti informatici relativi ad illeciti riscontrati nella gestione della Fondazione e che il Ministero avrebbe dovuto comunicare all'autorità competente.

Artt. 635-*quater* e *quinquies* c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (anche di pubblica utilità)

Esempio: Biennale si introduce all'interno dei sistemi informatici del MiC allo scopo di sabotarne il regolare funzionamento.

Artt. 615-*quater* c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

Esempio: Biennale una volta procuratasi le credenziali comunica o consegna a terzi i codici, parole chiave o altri mezzi necessari all'accesso al sistema informatico di una società fornitrice.

Art. 615-*quinquies* c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Esempio: Biennale, nell'intento di danneggiare un sistema informatico, acquista tramite canali clandestini (es. *deep web*) *software* in grado di compiere attacchi informatici al sistema stesso.

Art. 640-ter c.p. – Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

Esempio: Biennale si procura un ingiusto profitto con altrui danno, intervenendo senza alcun diritto su dati e informazioni contenuti nel sistema informatico, producendo in tal modo il trasferimento di denaro a vantaggio della Fondazione.

Art. 171 l. n. 633/1941 – Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta

Esempio: Biennale, aggiornando il sito *web*, rende disponibile al pubblico un cortometraggio in assenza del diritto di utilizzo dell'opera.

Art. 171-bis l. n. 633/1941 – Abusiva duplicazione e diffusione di programmi per elaboratore

Esempio: Biennale, nella realizzazione di un catalogo digitale o di un supporto multimediale, si avvale di *software* protetto da diritto d'autore senza aver preventivamente acquisito il diritto di sfruttamento.

Art. 171-bis, comma II, l. n. 633/1941 – Abusiva riproduzione, trasferimento, distribuzione, etc., del contenuto di una banca dati

Esempio: Biennale, al fine di trarre un ingiusto profitto, riproduce abusivamente una banca dati di proprietà di terzi soggetti.

Art. 171-ter l. n. 633/1941 – Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc.

Esempio: Biennale riproduce abusivamente e diffonde in pubblico un'opera dell'ingegno destinata al circuito cinematografico.

II.III. Regole di condotta

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, possano favorire, direttamente o indirettamente, la commissione delle fattispecie di reato sopra analizzate. I Destinatari devono essere informati sull'adozione del Codice Etico e del Modello e rispettarne come obbligo contrattuale i valori di correttezza e di trasparenza

nella gestione dei sistemi amministrativo, contabile e finanziario previsti da Biennale, nonché uniformarsi alle procedure e alle prassi operative interne della Fondazione.

Con riferimento alle attività di **Contabilità, fiscalità e tesoreria**, ai destinatari del Modello Organizzativo, siano essi interni alla Fondazione od esterni ad essa, è fatto *divieto* di:

- occultare documenti o usare altri mezzi fraudolenti per ostacolare o impedire lo svolgimento di attività di controllo e di revisione da parte del Collegio dei Revisori dei conti e delle Istituzioni Pubbliche cui tali poteri siano conferiti per legge (MEF, MiC);
- effettuare indebite disposizioni di pagamento nella consapevolezza che le stesse abbiano come beneficiari Pubblici Ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio o dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche Istituzioni, anche attraverso interposta persona, allo scopo di ottenere indebiti vantaggi o, comunque, di influenzarne l'operato;
- generare flussi sia in entrata che in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa, espressamente autorizzate dai responsabili delle funzioni competenti;
- realizzare pagamenti senza l'indicazione di una causale espressa ed in mancanza di adeguata documentazione a supporto, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- impiegare risorse finanziarie in assenza di adeguata motivazione da parte del soggetto richiedente, da fornire anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione stessa;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Amministrative Indipendenti, anche in sede di ispezione (a titolo esemplificativo: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- accettare o ricevere, offrire, promettere o concedere, direttamente o attraverso intermediari, denaro, oggetti di valore o altri benefici da/a qualsiasi cliente, fornitore, intermediario o altri terzi o porre in essere qualsiasi altro comportamento non rientrante nelle normali pratiche commerciali o di cortesia e/o che possa

influenzare indebitamente i rapporti tra le parti esponendo la Fondazione al rischio di corruzione.

È fatto **obbligo** ai destinatari del Modello Organizzativo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- è necessario stabilire limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative. Occorre inoltre che il superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati possa avvenire solo ed esclusivamente per comprovati motivi di urgenza e in casi eccezionali: in tali casi è previsto che si proceda alla sanatoria dell'evento eccezionale attraverso il rilascio delle debite autorizzazioni;
- occorre che non vi sia identità soggettiva tra chi impegna la Fondazione nei confronti di terzi e chi autorizza o dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti;
- è necessario tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio;
- è necessario verificare scrupolosamente tutta la documentazione attinente alle operazioni commerciali, allo scopo di garantire che le registrazioni ai fini contabili e fiscali non vengano effettuate in modo tale da risultare false, incomplete o ingannevoli;
- occorre garantire la massima collaborazione alla Dirigenza Generale, assicurando la completezza e la chiarezza delle informazioni fornite, nonché l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni, con segnalazione di eventuali conflitti d'interesse;
- è opportuno effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità Amministrative Indipendenti, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni dalle stesse esercitate;
- è necessario che la documentazione riguardante le attività contabili sia conservata in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Con riferimento al processo operativo di **Acquisto di beni e servizi**, è fatto **divieto** di:

1. acquistare beni o servizi da fornitori suggeriti da funzionari della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti;

2. aderire a richieste indebite di denaro (o servizi o beni in natura) provenienti, in forma diretta o indiretta, da esponenti di società fornitrici di beni e servizi al fine di ottenere indebitamente condizioni contrattuali più vantaggiose.

È fatto **obbligo** ai destinatari del Modello Organizzativo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- attenersi scrupolosamente alle procedure e alle prassi in materia di acquisto di beni e servizi e vigilare costantemente sulle modalità di pagamento e sulla corretta registrazione dei pagamenti;
- effettuare puntualmente l'accreditamento di tutti i fornitori nell'apposito albo anteriormente all'effettuazione degli ordini d'acquisto, provvedendo in tale sede a verificare e monitorare la capacità tecnica, organizzativa/gestionale, l'affidabilità etica, economica e finanziaria della controparte;
- provvedere puntualmente ad accertare che i beni e i servizi ricevuti siano stati effettivamente prestati dal soggetto fornitore indicato in fattura e che i prezzi praticati siano in linea con quelli di mercato;
- in caso di richieste indebite da parte di un pubblico funzionario finalizzate a condizionare il processo di selezione dei fornitori di beni e servizi, il soggetto interessato ha l'obbligo di informare immediatamente dell'accaduto il proprio superiore gerarchico ed attivare formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza.

Con riferimento al processo operativo di **Gestione delle risorse umane**, è fatto **divieto** di:

1. alterare il processo di selezione delle risorse umane in base a segnalazioni e/o raccomandazioni provenienti da rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti;
2. impiegare risorse umane in violazione delle leggi che regolano il rapporto di lavoro e della normativa che tutela i diritti fondamentali del lavoratore.

È fatto **obbligo** ai destinatari del Modello Organizzativo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- la selezione del personale deve essere effettuata in maniera trasparente, provvedendo alla selezione delle risorse attraverso la valutazione delle effettive competenze e secondo criteri di logica e imparzialità, nel rispetto delle procedure;
- in caso di richieste indebite da parte di un pubblico funzionario finalizzate a condizionare il processo di selezione delle risorse umane, il soggetto interessato ha l'obbligo di informare immediatamente dell'accaduto il proprio superiore

gerarchico ed attivare formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza, anche attraverso il canale per il *whistleblowing*;

- il rimborso delle spese deve essere effettuato previa produzione, da parte del personale della Fondazione, di idonea documentazione giustificativa di quelle effettivamente sostenute.

Con riferimento al processo operativo di **Gestione dei sistemi informatici**, è fatto *divieto* di:

1. utilizzare indebitamente i sistemi informatici al fine di introdursi all'interno di sistemi informatici o telematici di terze parti (Pubblica Amministrazione, società fornitrici, etc.);
2. utilizzare comunque impropriamente i sistemi informatici, per finalità estranee e/o esorbitanti rispetto al perseguimento delle finalità della Fondazione;
3. intercettare nell'interesse o a vantaggio della Fondazione comunicazioni telematiche e/o acquisire illecitamente dati o notizie riservate per mezzo della tecnologia informatica.

È fatto *obbligo* ai destinatari del Modello Organizzativo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- è necessario, in via generale, che i soggetti abilitati all'utilizzo dei sistemi informatici e al trattamento di dati personali diano attuazione, ciascuno nell'ambito della propria funzione e del proprio profilo di abilitazione informatica, alle misure e procedure per la protezione degli strumenti elettronici e dei dati, adottate dalla Fondazione ai sensi della normativa vigente in materia di *privacy*;
- occorre rispettare tutti gli obblighi di riservatezza e sicurezza imposti dalla normativa sulla *privacy*, con particolare riguardo alle misure di sicurezza previste per il trattamento di particolari categorie di dati;
- è necessario che l'operatività all'interno dei sistemi informatici sia riservata esclusivamente a soggetti abilitati, attraverso *account* personali riservati, registrati e protetti da adeguate misure di sicurezza e identificazione, eventualmente prevedendo diversi livelli di operatività per ciascun utente a seconda del ruolo e della funzione svolta internamente alla Fondazione;
- i soggetti abilitati quali "Amministratori di Sistema" diano attuazione alle misure di sicurezza sui dati adottate dalla Fondazione nell'ambito delle funzioni attribuite, vigilando sul corretto utilizzo e funzionamento dei sistemi informatici;

- è necessario verificare che la Fondazione prima di utilizzare un'opera dell'ingegno nell'ambito delle proprie attività, abbia la disponibilità dei diritti di utilizzazione e sfruttamento della stessa.

II.IV. Raccomandazioni

Si riportano qui di seguito alcune raccomandazioni in grado di contenere il rischio di commissione dei reati nell'Area relativa all'Amministrazione della Fondazione.

- è richiesto a Biennale di dare la massima diffusione alle disposizioni contenute nel presente Modello Organizzativo circa il corretto svolgimento dell'ordinaria e della straordinaria amministrazione, oltre che delle procedure ad esso allegate o da esso richiamate;
- si raccomanda ai soggetti interni ed esterni alla Fondazione di essere informati sull'adozione del Modello e di rispettarne come obbligo contrattuale i valori di correttezza e di trasparenza nella gestione dei sistemi amministrativo, contabile e finanziario, così come disciplinati dalle procedure;
- si raccomanda di effettuare una capillare attività di formazione di base in materia di rendicontazione economica, finanziaria e patrimoniale;
- è opportuno che, prima della seduta di approvazione del bilancio d'esercizio, venga convocata almeno una riunione dell'OdV che abbia ad oggetto tale documento. Di tale riunione deve essere redatto verbale;
- occorre prevedere un sistema di responsabilità del vertice della Fondazione e un sistema di deleghe coerenti;
- occorre programmare puntuali attività di controllo gerarchico;
- è opportuno chiarire ai Dirigenti delle Divisioni e dei Settori Artistici quali dati e quali informazioni di natura economica, patrimoniale e finanziaria, trasmettere all'amministrazione;
- aggiornare il Direttore Generale o in sua assenza il Vicariato, circa lo stato dei rapporti tra le Autorità preposte ai diversi controlli e Biennale, nonché circa la presenza di qualsivoglia criticità;
- è opportuno far sì che la selezione del personale da assumere sia operata da soggetti diversi da quelli che possono decidere sull'assunzione;
- occorre agire sulla scorta di criteri precisi e definiti per la scelta dei fornitori e l'acquisto di beni e servizi;
- occorre curare la tenuta di un elenco delle opere dell'ingegno di cui si detengono i diritti di utilizzazione e sfruttamento;

- occorre verificare l'effettiva disponibilità dei diritti di utilizzazione e sfruttamento di un'opera dell'ingegno prima che la stessa sia resa fruibile a qualunque titolo al pubblico nell'ambito delle attività proprie di Biennale.

III. AREA 3: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

III.I. Premessa

Con il d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 – volto al riassetto ed alla riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante l'accorpamento in un unico testo normativo – il legislatore ha stabilito che i Modelli organizzativi debbano prevedere un'organizzazione che garantisca l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alla salute ed alla sicurezza negli ambienti di lavoro. In quest'ottica, con l'art. 30 dello stesso d.lgs. 81/2008, si è provveduto a modificare l'art. 25-*septies* d.lgs. 231/2001, di modo che, laddove a seguito della violazione di quanto disposto dal Decreto dovessero verificarsi i reati di omicidio colposo o di lesioni colpose, ne risponderà anche l'ente in via amministrativa.

Pertanto, è lo stesso art. 30 del d.lgs. 81/2008 a stabilire i requisiti minimi che il Modello organizzativo deve presentare affinché l'ente possa andare esente da responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/2001.

III.II. I reati ipotizzabili

Art. 640, comma II, n. 1 c.p. – Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità europee

Per la descrizione della fattispecie di reato prevista dall'art. 640, comma II, n. 1 c.p. si rimanda al precedente paragrafo I.I. della Parte Speciale – Area 1 “I Rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

Art. 316-bis c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche

Per la descrizione della fattispecie di reato prevista dall'art. 316-bis c.p. si rimanda al precedente paragrafo I.I. della Parte Speciale – Area 1 “I Rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

Art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Per la descrizione della fattispecie di reato prevista dall'art. 316-ter c.p. si rimanda al precedente paragrafo I.I. della Parte Speciale – Area 1 “I Rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Per la descrizione della fattispecie di reato prevista dall'art. 640-bis c.p. si rimanda al precedente paragrafo I.I. della Parte Speciale – Area 1 “I Rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

Art. 491-bis c.p. – [Falsità riguardanti] Documenti informatici

Per la descrizione della fattispecie di reato prevista dall'art. 491-bis c.p. si rimanda al precedente paragrafo I.I. della Parte Speciale – Area 1 “I Rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

Artt. 318-322-bis c.p. – I reati di corruzione

Per la descrizione delle fattispecie di reato previste dagli artt. 318-322-bis c.p. si rimanda al precedente paragrafo I.I. della Parte Speciale – Area 1 “I Rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Per la descrizione della fattispecie di reato prevista dall'art. 319-quater c.p. si rimanda al precedente paragrafo I.I. della Parte Speciale – Area 1 “I Rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

Art. 346-bis c.p. – Traffico di influenze illecite

Per la descrizione della fattispecie di reato prevista dall'art. 346-bis c.p. si rimanda al precedente paragrafo I.I. della Parte Speciale – Area 1 “I Rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

La fattispecie di reato in oggetto consiste nel cagionare, per colpa, la morte di taluno. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 43 c.p., il reato è colposo o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se previsto, non è voluto dal soggetto che lo abbia cagionato e si verifica per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La responsabilità per colpa è, dunque, caratterizzata dalla mancanza di volontà dell'evento lesivo e da un comportamento contrario a regole sociali o giuridiche aventi un contenuto precauzionale.

Per quanto interessa il Modello Organizzativo di Biennale, ai sensi dell'art. 589 c.p. costituisce circostanza aggravante l'aver violato le norme dal contenuto precauzionale in materia di salute e di prevenzione degli infortuni sul lavoro: sono ricomprese in tale categoria non solo le norme inserite nella legislazione antinfortunistica, ma anche tutte quelle regole che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi.

Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1239 euro.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli

infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

La condotta si sostanzia in un comportamento colposo dal quale derivi una lesione personale. La pena è aumentata se la lesione è *grave* (se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure, ancora, se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo) o *gravissima* (se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, ovvero la deformazione o lo sfregio permanente del viso), oppure, per quel che ci interessa, se vengono violate le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

III.III. Le attività a rischio

Nell’ambito dell’Area III sono stati individuati tre distinti processi a rischio:

- 1) valutazione dei rischi e predisposizione del servizio di prevenzione e protezione;
- 2) formazione e consultazione dei lavoratori;
- 3) esecuzione degli adempimenti periodici in materia di salute e sicurezza, attività manutentive e visite ispettive.

1. VALUTAZIONE DEI RISCHI E PREDISPOSIZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Caratteristiche del processo

Tale processo consiste nella valutazione dei rischi connessi alla specifica attività svolta da Biennale e nella predisposizione delle misure di prevenzione e protezione idonee a neutralizzare detti rischi. La gestione dell’attività comporta anche la definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità in capo ai soggetti individuati nel Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP, medico competente, etc.).

2. FORMAZIONE DEI LAVORATORI, RIUNIONI PERIODICHE SULLA SICUREZZA E CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

Caratteristiche del processo

Il processo in questione è funzionale alla formazione ed alla informazione dei lavoratori di Biennale. L'attività si articola nella formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con attenzione particolare ai rischi derivanti dallo svolgimento della specifica attività di Biennale; nell'organizzazione delle riunioni periodiche in materia di sicurezza previste dalla normativa; nella consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nella gestione delle tematiche in materia di sicurezza sul lavoro

3. ADEMPIMENTI PERIODICI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E VISITE ISPETTIVE

Caratteristiche del processo

Il processo consiste nell'esecuzione di tutti gli adempimenti periodici e delle attività manutentive finalizzati al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili. Nell'ambito del processo in questione rientrano altresì gli adempimenti volti al rispetto delle norme antinfortunistiche in occasione di visite ispettive.

Direzioni e Funzioni implicate

Direzione Generale; Datore di lavoro; RSPP; Medico competente; RLS.

Rischio potenziale

Il rischio potenziale si ravvisa in tutte quelle situazioni in cui non vi sia il rispetto delle norme antinfortunistiche e delle procedure interne previste a riguardo, tanto da cagionare lesioni gravi/gravissime al lavoratore o la morte dello stesso.

In linea teorica, il soggetto che potrebbe determinare una simile situazione è individuabile in chiunque sia tenuto ad osservare o a far osservare le norme in materia di prevenzione e protezione, nonché negli stessi lavoratori.

Sussiste inoltre il rischio di ottenere indennità assistenziali per i propri dipendenti esponendo dati anagrafici e contabili non veritieri o incompleti, nonché, con riferimento alla formazione dei lavoratori, il rischio di presentazione di rendiconti non veritieri per la percezione di contributi pubblici finalizzati all'organizzazione di corsi professionali.

Reati ipotizzabili

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità europee;
Malversazione di erogazioni pubbliche;
Indebita percezione di erogazioni pubbliche;
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
[Falsità riguardanti] Documenti informatici;
Reati di corruzione;
Induzione indebita a dare o promettere utilità;
Traffico di influenze illecite;
Omicidio colposo;
Lesioni personali colpose.

Esempi

Art. 640, comma II, n. 1, c.p. – Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità europee

Esempio: Biennale altera i registri ed i documenti da trasmettere agli istituti assicurativi e previdenziali.

Art. 316-bis c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche

Esempio: Biennale, dopo aver ricevuto un contributo pubblico per espletare l'attività di formazione dei dipendenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, utilizza le somme ottenute per un altro scopo, diverso da quello cui erano destinate.

Art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Esempio: Biennale ottiene indennità assistenziali per i propri dipendenti esponendo dati anagrafici e contabili non veritieri o incompleti.

Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Esempio: Biennale presenta rendiconti non veritieri per la percezione di contributi pubblici finalizzati all'erogazione di corsi professionali.

Art. 491-bis c.p. – [Falsità riguardanti] Documenti informatici

Esempio: Biennale trasmette telematicamente ad una Pubblica Amministrazione documentazione informatica falsa, avente efficacia probatoria, quale i verbali di formazione dei lavoratori, dai quali sono stati cancellati dati sensibili o rischiosi che avrebbero determinato eventuali ispezioni o controlli.

Artt. 318 e 319 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Esempio: Biennale, al fine di evitare che una verifica compiuta dalla ASL sull'effettiva adozione dei dispositivi di sicurezza possa concludersi con dei rilievi negativi, corrompe il funzionario titolare del procedimento.

Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Esempio: Biennale, nel corso di un'ispezione condotta dalla ASL, viene indotta dal funzionario titolare del procedimento a corrispondere al medesimo una somma di denaro, lasciando intendere che, altrimenti, procederà ad una verifica molto più approfondita, dalla quale è possibile che emergano delle criticità.

Art. 346-bis c.p. – Traffico di influenze illecite

Esempio: Biennale offre denaro o altra utilità ad un soggetto che vanti relazioni (vere o anche solo asserite) con un funzionario della ASL quale prezzo per l'opera di mediazione illecita con quest'ultimo, al fine di chiudere un'attività di verifica senza l'elevazione di sanzioni a carico della Fondazione.

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo

Esempio: Biennale, al fine di contenere al massimo i costi operativi, non ottempera a quanto previsto dal d.lgs. n.81/08 in materia di sicurezza sul lavoro omettendo di dotare alcuni dipendenti dei necessari dispositivi di protezione individuale e, in ragione di tale deliberata politica, si verifica un infortunio con conseguenze letali.

Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose

Esempio: Biennale non ottempera a quanto prescritto dal d.lgs. n.81/08 in materia di sicurezza sul lavoro e, in ragione di tale deliberata politica, si verifica un incidente da cui deriva per la vittima una grave lesione personale.

III.IV. Regole di condotta

In via generale, è fatto obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti, di dare attuazione, ciascuno per la parte di rispettiva competenza e nell'ambito delle deleghe e degli incarichi conferiti, alle misure e procedure di protezione e di prevenzione predisposte dai vertici della Fondazione a presidio dei rischi per la salute e per la sicurezza nei luoghi di lavoro, identificati nel Documento di Valutazione Rischi (DVR) elaborato dalla Fondazione ai sensi della citata normativa.

In particolare, in ossequio agli adempimenti prescritti dal d.lgs. 81/2008, ogni destinatario del Modello che si trovi legittimamente presso la Fondazione ovvero la cui attività ricada sotto la responsabilità della stessa, conformemente alle proprie mansioni, formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, dovrà conformarsi ai seguenti protocolli e regole di condotta di carattere generale: Si riportano qui di seguito alcune raccomandazioni in grado di contenere il rischio di commissione dei reati nell'Area relativa alla Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro:

- non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- rispettare la normativa e le procedure interne al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonei a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- utilizzare correttamente le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui viene a conoscenza;
- intervenire direttamente a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- sottoporsi agli interventi formativi previsti;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Al contempo devono essere rispettate le regole di condotta e i protocolli di natura specifica di seguito riportati.

Quanto alla definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare l'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori, è necessario che:

- siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Fondazione;
- siano correttamente nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (ivi inclusi, nel caso di presenza di cantieri, i

soggetti previsti dal titolo IV del d.lgs. 81/2008) e siano loro conferiti correttamente i poteri necessari allo svolgimento del ruolo agli stessi assegnato;

- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti situazioni di rischio;
- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo;
- i soggetti preposti e/o nominati ai sensi della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro possiedano competenze adeguate ed effettive in materia.

Con riferimento alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti, è necessario che:

- le operazioni di individuazione e di rilevazione dei rischi siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità, completezza e accuratezza;
- tutte le informazioni e tutti i dati necessari alla valutazione dei rischi e conseguentemente all'individuazione delle misure di tutela (ad es. documentazione tecnica, misure strumentali, esiti di sondaggi interni, ecc.) siano chiari, completi e tali da rappresentare in maniera veritiera lo stato della Fondazione;
- le informazioni e i dati di cui sopra siano raccolti ed elaborati tempestivamente, sotto la supervisione del datore di lavoro, anche attraverso soggetti da questo individuati in possesso di idonei requisiti, certificabili nei casi previsti, di competenza tecnica e, se del caso, strumentale.

Quanto all'individuazione e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o ad eliminare i rischi, è necessario che:

- al momento della predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi, siano individuati i necessari presidi sia individuali sia collettivi atti a mitigare i rischi e tutelare il lavoratore;
- il processo di valutazione dei rischi disciplini adeguatamente:
 - ✓ l'identificazione delle attività per le quali prevedere l'impiego di DPI;
 - ✓ la definizione dei criteri di scelta dei DPI, che devono assicurare l'adeguatezza dei DPI stessi alle tipologie di rischio individuate in fase di valutazione e la loro conformità alle norme tecniche vigenti (ad es. marcatura CE);
 - ✓ la definizione delle modalità di consegna ed eventualmente di conservazione dei DPI;

- ✓ la definizione di un eventuale scadenziario per garantire il mantenimento dei requisiti di protezione.

Quanto alla gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso, è necessario che:

- si provveda all'identificazione delle situazioni che possono causare una potenziale emergenza;
- siano definite le modalità per rispondere alle condizioni di emergenza e prevenire o mitigare le relative conseguenze negative in tema di salute e sicurezza;
- siano realizzati dei piani di gestione delle emergenze e ne sia verificata l'efficacia;
- le procedure e i piani di gestione delle emergenze siano rivisti, rivalutati ed eventualmente aggiornati in caso di incidenti o di esiti negativi delle simulazioni periodiche;
- tra il personale siano individuati in numero sufficiente gli addetti agli interventi di emergenza, preventivamente formati secondo i requisiti di legge;
- siano disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi.

Quanto al controllo di rischi particolari, è necessario che:

- i luoghi di lavoro siano progettati anche nel rispetto dei principi ergonomici, di *comfort* e di benessere, nonché in grado di assicurare adeguate condizioni igieniche;
- eventuali aree a rischio specifico siano opportunamente segnalate e, se del caso, rese accessibili a soli soggetti adeguatamente formati e protetti.

Quanto all'attività di sorveglianza sanitaria, è necessario che:

- preliminarmente all'attribuzione di una qualsiasi mansione al lavoratore ne siano verificati i requisiti sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici (cfr. attività sensibile successiva: competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori), sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari;
- la verifica dell'idoneità venga attuata dal Medico Competente della Fondazione che, in ragione delle indicazioni fornite dal Datore di lavoro e sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle lavorazioni, verifica preventivamente l'idoneità sanitaria del lavoratore rilasciando giudizi di idoneità totale o parziale ovvero di inidoneità alla mansione.

Quanto all'attività di informazione e di formazione del personale, è necessario che:

- tutto il personale riceva opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi e, nei casi previsti dalla normativa, venga adeguatamente formato e addestrato. Le attività formative sono erogate attraverso modalità variabili (ad es. formazione frontale, comunicazioni scritte, ecc.) definite sia da scelte della Fondazione sia da quanto previsto dalla normativa vigente;

- le attività di informazione, formazione e addestramento siano documentate e la documentazione inerente alla formazione del personale sia registrata ed impiegata anche al fine dell'attribuzione di nuovi incarichi.

Quanto alle attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza, è necessario che:

- tutte le attrezzature e gli impianti che possano avere impatti significativi in materia di Salute e Sicurezza siano assoggettati a protocolli di manutenzione programmata con tempistiche e modalità anche definite dai fabbricanti;
- gli eventuali interventi specialistici siano condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che devono produrre le necessarie documentazioni;
- le attività di manutenzione su dispositivi di sicurezza vengano adeguatamente documentate e registrate.

Quanto alle attività di comunicazione, partecipazione e consultazione dei lavoratori, nonché alla gestione delle riunioni periodiche di sicurezza e alla consultazione dei RLS, è necessario che:

- siano definite procedure volte a regolamentare il coinvolgimento e la consultazione del personale, che siano in grado di garantire la comunicazione interna tra i vari livelli e funzioni dell'organizzazione e la partecipazione dei lavoratori, anche a mezzo delle proprie rappresentanze.

Quanto alla gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività, è necessario che:

- siano adottati sistemi di registrazione appropriati in grado di garantire una corretta gestione della documentazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la gestione della documentazione sia di origine interna sia di origine esterna assicuri la disponibilità, la tracciabilità e la conservazione di ogni dato e documento.

III.V. Raccomandazioni

Si riportano qui di seguito alcune raccomandazioni volte a contenere il rischio di commissione dei reati in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

- il sistema delle deleghe e delle procedure in materia di sicurezza sul lavoro deve consentire una gestione efficace delle attività della Fondazione, garantendo al massimo la tutela dell'integrità fisica e psichica dei lavoratori;
- il sistema delle deleghe e delle procedure deve essere coerente con le effettive responsabilità, competenze e poteri di spesa all'interno della Fondazione;

- occorre prevedere una capillare, periodica, attività di formazione e informazioni di tutto il personale di Biennale in materia di sicurezza sul lavoro;
- è necessario prevedere forme di “protezione oggettiva”, nel senso di adottare *“le misure che nei diversi settori e nelle diverse lavorazioni corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti generalmente acquisiti”*, nonché “forme di protezione soggettiva” e quindi prevedere attività di informazione e formazione rivolte ai lavoratori circa i rischi specifici dell’attività lavorativa e le misure idonee per evitare tali rischi o ridurli al minimo;
- è necessario prevedere un sistema di controllo sul grado di conformità alle procedure interne in tema di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro articolato su due livelli: un primo relativo a controlli di natura tecnico-operativa, attuabile dal Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP o altro soggetto giuridicamente rilevante); un secondo relativo a controlli operati dall’OdV sull’efficienza e l’efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 81/08;
- eventuali rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di controlli riguardanti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro devono essere gestiti in modo trasparente, lasciando traccia di ogni comunicazione tra Biennale e l’ente pubblico.

IV. AREA 4: ATTIVITÀ CULTURALI DELLA FONDAZIONE

Biennale opera nei diversi ambiti dell’arte e della cultura attraverso attività di studio, di ricerca e di sperimentazione nei suoi diversi settori di attività (La Biennale ha 6 Settori di attività: Arte, Architettura, Danza, Musica, Teatro e Cinema, oltre l’Archivio Storico) e in tali ambiti provvede all’allestimento di mostre ed eventi di varia natura.

Le attività culturali della Fondazione rappresentano, dunque, il processo maggiormente caratterizzante dell’attività di Biennale che si articola nelle due attività di Organizzazione degli eventi e Gestione della Comunicazione.

IV.I. I reati ipotizzabili

Artt. 318-322-bis c.p. – I reati di corruzione

Per la descrizione delle fattispecie di reato previste dagli artt. 318-322-bis c.p. si rimanda al precedente paragrafo I.I. della Parte Speciale – Area 1 “I Rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

Art. 319-*quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Per la descrizione della fattispecie di reato prevista dall'art. 319-*quater* c.p. si rimanda al precedente paragrafo I.I. della Parte Speciale – Area 1 “I Rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

Art. 346-*bis* c.p. – Traffico di influenze illecite

Per la descrizione della fattispecie di reato prevista dall'art. 346-*bis* c.p. si rimanda al precedente paragrafo I.I. della Parte Speciale – Area 1 “I Rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

Artt. 2635 e 2635-*bis* c.c. – Corruzione tra privati (anche nella forma dell'istigazione)

Per la descrizione delle fattispecie di reato previste dagli artt. 2635 e 2635-*bis* c.c. si rimanda al precedente paragrafo II.I. della Parte Speciale – Area 2 “Amministrazione della Fondazione”.

Art. 603-*bis* c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Per la descrizione della fattispecie di reato prevista dall'art. 603-*bis* c.p. si rimanda al precedente paragrafo II.I. della Parte Speciale – Area 2 “Amministrazione della Fondazione”.

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo

Per la descrizione della fattispecie di reato prevista dall'art. 589 c.p. si rimanda al precedente paragrafo III.II. della Parte Speciale – Area 3 “Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro”.

Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose

Per la descrizione della fattispecie di reato prevista dall'art. 590 c.p. si rimanda al precedente paragrafo III.II. della Parte Speciale – Area 3 “Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro”.

Art. 648-*bis* c.p. – Riciclaggio

Per la descrizione della fattispecie di reato prevista dall'art. 648-*bis* c.p. si rimanda al precedente paragrafo II.I. della Parte Speciale – Area 2 “Amministrazione della Fondazione”.

Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Per la descrizione della fattispecie di reato prevista dall'art. 648-ter c.p. si rimanda al precedente paragrafo II.I. della Parte Speciale – Area 2 “Amministrazione della Fondazione”.

Art. 648-ter.1 c.p. – Autoriciclaggio

Per la descrizione della fattispecie di reato prevista dall'art. 648-ter.1 c.p. si rimanda al precedente paragrafo II.I. della Parte Speciale – Area 2 “Amministrazione della Fondazione”.

Art. 493-ter c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Per la descrizione della fattispecie di reato prevista dall'art. 493-ter c.p. si rimanda al precedente paragrafo II.I. della Parte Speciale – Area 2 “Amministrazione della Fondazione”.

Art. 171 l. n. 633/1941 (c. 1 lett. a-bis) e III comma) – Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta

Per la descrizione della fattispecie di reato prevista dall'art. 171 l. n. 633/1941 si rimanda al precedente paragrafo II.I. della Parte Speciale – Area 2 “Amministrazione della Fondazione”.

Art. 171-bis l. n. 633/1941 – Abusiva duplicazione e diffusione di programmi per elaboratore - Riproduzione, trasferimento, distribuzione etc. del contenuto di una banca dati

Per la descrizione della fattispecie di reato prevista dall'art. 171-bis l. n. 633/1941 si rimanda al precedente paragrafo II.I. della Parte Speciale – Area 2 “Amministrazione della Fondazione”.

Art. 171-ter l. n. 633/1941 – Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc.

Per la descrizione della fattispecie di reato prevista dall'art. 171-ter l. n. 633/1941 si rimanda al precedente paragrafo II.I. della Parte Speciale – Area 2 “Amministrazione della Fondazione”.

Art. 256, comma I, lett. a) e b), d.lgs. n. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

“1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi”.

La fattispecie di cui al primo comma dell’art. 256 sanziona le attività di illecita gestione dei rifiuti. La norma elenca una serie di condotte differenti, tra cui la raccolta (prelievo, cernita e raggruppamento di rifiuti), il trasporto (movimentazione dei rifiuti dal luogo di raccolta a quello di deposito), il recupero (utilizzo di rifiuti per la creazione di materie prime secondarie), lo smaltimento (ogni operazione finalizzata a sottrarre una sostanza o un materiale dal circuito economico o di raccolta), il commercio (compravendita di rifiuti) ed infine l’intermediazione (il mettere in contatto due operatori senza mai detenere presso di sé i rifiuti commercializzati).

L’attività di illecita gestione si configura ogniquale volta una delle condotte sopra elencate venga posta in essere da soggetti che non siano in possesso delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli del codice richiamati dalla norma, eludendo così il controllo che la Pubblica Amministrazione deve necessariamente esercitare su attività quali quelle in oggetto.

L’oggetto materiale del reato è costituito da rifiuti pericolosi o non pericolosi, per l’individuazione dei quali si deve fare riferimento alla parte IV dell’allegato D del decreto, che contiene un elenco di rifiuti istituito conformemente alla normativa comunitaria.

Ai sensi dell’art. 25-undecies del decreto, qualora il reato commesso sia riconducibile ad una delle ipotesi meno gravi sanzionate dal comma IV dell’art. 256 d.lgs. 152/2006, la sanzione a carico dell’ente è ridotta della metà.

Art. 256, comma III, d.lgs. n. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

“3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantadueemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi”.

La fattispecie di cui al comma 3 si riferisce ad una particolare ipotesi di illecita gestione di rifiuti, costituendo quindi una specificazione di quanto disposto al comma 1. Le attività sanzionate sono, nel caso di specie, la realizzazione o la gestione di una discarica.

Con il termine discarica si indica un'area adibita allo smaltimento di rifiuti mediante deposito sul suolo o nel suolo, nonché qualunque area in cui i rifiuti siano depositati per un periodo superiore ad un anno (cfr. art. 2 lett. g) d.lgs. n. 36/2003).

Il secondo periodo prevede una circostanza aggravante per il caso in cui la discarica sia destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, per l'individuazione dei quali dovrà farsi riferimento alla già citata parte IV dell'allegato D del decreto.

Ai sensi dell'art. 25-*undecies* del decreto, qualora il reato commesso sia riconducibile ad una delle ipotesi meno gravi sanzionate dal comma 4 dell'art. 256 d.lgs. 152/06, la sanzione a carico dell'ente è ridotta della metà.

Art. 256, comma V, d.lgs. n. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

“5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)”.

La fattispecie sanziona un particolare tipo di gestione illecita dei rifiuti (in ciò costituendo anch'essa, pertanto, un'ipotesi speciale rispetto a quelle sanzionate nel comma 1), vale a dire la miscelazione di rifiuti.

Le condotte sanzionate, facendo rimando all'art. 187 del decreto, sono pertanto quelle di miscelazione di rifiuti pericolosi – di cui all'Allegato I, parte IV del decreto – aventi differenti caratteristiche di pericolosità e la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

Il reato si integra nel momento in cui tali attività vengano poste in essere in maniera “non consentita”, stante la possibilità di porle in essere su autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del decreto.

Art. 259 d.lgs. n. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti

“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto”.

L'art. 259, comma 1, sanziona il traffico illecito transfrontaliero di rifiuti che può realizzarsi attraverso due condotte alternative.

Per la costruzione della prima fattispecie, il legislatore rimanda ad una fonte eteronoma quale il regolamento CEE 259/1993. La condotta consiste nell'effettuazione di una spedizione di rifiuti in violazione dell'art. 26 di detto regolamento, che prevedeva per il trasporto transnazionale una complessa serie di obblighi quali ad esempio la notifica del trasporto a tutte le autorità competenti interessate, il consenso delle stesse, la specificazione del trasporto in un documento di accompagnamento, etc.

La seconda condotta riguarda i rifiuti destinati al recupero di cui all'allegato II del decreto.

Art. 452-quaterdecies c.p. – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”.

La fattispecie in esame, precedentemente contenuta all'interno dell'art. 260 del d.lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) è confluita all'interno del nuovo art. 452-quaterdecies c.p. ad opera della disposizione di cui all'art. 3 del d.lgs. 21/2018.

La condotta è integrata da più operazioni, quali la cessione, la ricezione, il trasporto, l'esportazione, l'importazione o comunque la gestione di ingenti quantitativi di rifiuti, compiute abusivamente, nel contesto di un'attività continuativa organizzata, attraverso l'allestimento di mezzi, con il fine di ottenere un ingiusto profitto.

Vengono, quindi, sanzionate le condotte non episodiche od occasionali che, allo scopo di conseguire un profitto ingiusto, facciano dell'illecita gestione di rifiuti la loro redditizia attività.

La condotta tipica può, inoltre, sussistere a fronte di una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale, anche quando la stessa non sia destinata, in via esclusiva, alla

commissione di attività illecite; di talché il reato può configurarsi anche quando l'attività criminosa sia marginale o secondaria rispetto all'attività principale lecitamente svolta.

Ulteriore requisito richiesto ai fini della configurabilità del reato in questione è l'ingente quantitativo di rifiuti, che non può essere individuato *a priori*, dovendosi invece basare su un giudizio complessivo effettuato in relazione alla pluralità di operazioni anche se queste ultime, singolarmente considerate, potrebbero essere di modesta entità.

Quanto alla finalità di ingiusto profitto, esso non deve necessariamente consistere in un ricavo patrimoniale, potendosi ritenere integrato anche dal mero risparmio di costi o dal perseguimento di vantaggi di altra natura, senza che sia necessario, ai fini della configurabilità del reato, l'effettivo conseguimento di tale vantaggio.

Rispetto all'elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico del perseguimento dell'ingiusto profitto. La *ratio* si rinviene nella delimitazione della rilevanza penale rispetto a condotte che risulterebbero già punibili come contravvenzioni, restringendo in tal modo l'ambito della punibilità.

Art. 22, comma 12-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, c.d. T.U. immigrazione - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Per la descrizione della fattispecie di reato prevista dall'art. 22, comma 12-bis, d.lgs. n. 286/1998 si rimanda al precedente paragrafo II.I. della Parte Speciale - Area 2 "Amministrazione della Fondazione".

Art. 604-bis c.p. - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in

parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoa o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale".

La fattispecie in analisi è stata inserita nel codice penale in virtù del d.lgs. del 1 marzo 2018 n. 21 e si colloca nella nuova sezione I *bis* del Capo III del Libro II del Codice penale, dedicata ai delitti contro l'eguaglianza. Trattasi infatti di un reato comune, volto a reprimere le azioni discriminatorie fondate sulla razza, l'origine etnica o la religione di ciascun individuo.

Nel dettaglio, le condotte punite dalla fattispecie in esame sono la propaganda e l'istigazione. Quanto alla propaganda, essa deve caratterizzarsi in un'azione rivolta ad influire sulla psicologia altrui e sull'altrui comportamento e pertanto implica che la diffusione sia idonea a raccogliere consensi intorno all'idea espressa e divulgata; l'istigazione, invece, non si concretizza in un semplice sostegno o in una mera adesione ad un'idea o ad un pensiero, ma richiede una condotta diretta a convincere terzi a porre in essere comportamenti violenti e discriminatori.

I DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Attraverso la legge 9 marzo 2002 n. 22 (recante *"Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale"*, entrata in vigore nella data del successivo 23 marzo), il legislatore è intervenuto sulla disciplina sanzionatoria posta a tutela del patrimonio culturale nell'intento di razionalizzare l'assetto normativo preesistente e di rafforzare la risposta sanzionatoria attraverso l'introduzione di nuove fattispecie delittuose all'interno del codice penale: per il tramite della predetta legge, infatti, all'interno dello stesso codice è stato inserito il nuovo **Titolo VIII-bis**, rubricato *"Dei delitti contro il patrimonio culturale"*.

L'introduzione della nuova disciplina si deve, principalmente, alla necessità dello Stato italiano di adeguare la propria legislazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali del 19 maggio 1977 (c.d. Convenzione di Nicosia), ratificata allo scopo di prevenire e combattere la distruzione internazionale, il danno e la tratta dei beni culturali e per rafforzare l'effettività e la capacità di risposta del sistema di giustizia penale rispetto ai reati riguardanti i beni culturali, facilitando la cooperazione internazionale sul tema e prevedendo misure preventive, sia a livello nazionale che a livello internazionale.

Oggetto di tutela dei reati di nuova introduzione è il *"patrimonio culturale"*, nozione per la cui comprensione occorre fare rinvio al d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, noto come *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"* (o *"Decreto Urbani"*). Ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto,

il patrimonio culturale “è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici”, dovendosi intendere:

- per **beni culturali** le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà;
- per **beni paesaggistici** gli immobili e le aree, di cui all’art. 134 del Decreto, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

L’art. 3 della stessa legge introduttiva della nuova disciplina penale ha previsto, inoltre, la modifica del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 in materia di responsabilità da reato delle persone giuridiche, disponendo l’introduzione all’interno del Decreto di due nuovi articoli:

- l’art. **25-septiesdecies** – *“Delitti contro il patrimonio culturale”*;
- l’art. **25-duodevicies** – *“Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”*.

Conseguentemente, i reati contro il patrimonio culturale di nuova introduzione costituiscono al contempo fattispecie presupposto della responsabilità da reato degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Art. 518-bis c.p. – Furto di beni culturali

“Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge”.

L’articolo in esame costituisce un’ipotesi speciale del comune delitto di furto, previsto e punito dall’art. 624 c.p., ricalcandone in tutto gli elementi costitutivi essenziali (l’impossessamento di una cosa mobile altrui, lo spossessamento patito dal soggetto che detiene la stessa *res*, il fine di profitto) e differenziandosene esclusivamente per l’oggetto materiale della condotta, rappresentato, nel caso di specie, da beni culturali altrui. In tal senso la norma, oltre a prevedere lo spossessamento a danno di un privato, contempla

espressamente il caso in cui lo spossamento venga subito dallo Stato allorché l'autore del furto si impossessi di un bene rinvenuto nel sottosuolo o nei fondali marini.

La legge prevede un trattamento sanzionatorio aggravato nel caso in cui ricorrano una o più delle circostanze aggravanti speciali della fattispecie di furto di cui all'art. 625 c.p.; lo stesso trattamento sanzionatorio, allorché si verta nell'ipotesi di furto di beni culturali appartenenti allo Stato perché rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è previsto nel caso in cui autore del furto sia un soggetto che abbia ottenuto la concessione di ricerca per detti beni prevista dalla legge.

Art. 518-ter – Appropriazione indebita di beni culturali

“Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si approprii di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata”.

Anche la fattispecie in analisi, analogamente a quella precedentemente esaminata, costituisce un'ipotesi speciale del comune delitto di appropriazione indebita, previsto e punito dall'art. 646 c.p., ricalcandone in tutto gli elementi costitutivi essenziali (l'impossessamento di una cosa mobile altrui di cui si abbia, a qualsiasi titolo, il possesso) e differenziandosene esclusivamente per l'oggetto materiale della condotta, rappresentato, nel caso di specie, da beni culturali altrui. E', inoltre, prevista una circostanza aggravante qualora le cose oggetto di appropriazione siano possedute dal soggetto agente a titolo di deposito necessario.

Art. 518-quater c.p. – Ricettazione di beni culturali

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

L'art. 518-quater reitera tutti gli elementi strutturali dell'omonimo delitto di cui all'articolo 648 c.p. prevedendo, tuttavia, rispetto alla ricettazione comune un inasprimento del trattamento sanzionatorio. La *ratio* della norma ad ogni modo è la medesima: il Legislatore

vuole, infatti, colpire la condotta di chi riceve, acquista od occulta beni (nella specie beni culturali) di origine delittuosa o comunque si intromette in operazioni del genere.

La norma, inoltre, prevede al comma 2 un aumento di pena qualora la condotta di ricettazione abbia ad oggetto beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata dalle ipotesi previste dall'art. 628 co. 3 c.p.⁴ e di estorsione aggravata di cui all'art. 629 co. 2 c.p.⁵

Art. 518-octies c.p. – Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

“Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi”.

La fattispecie in analisi sanziona con la reclusione da uno a quattro anni le seguenti condotte alternative:

- formazione di scrittura privata falsa relativa a beni culturali mobili;
- alterazione, distruzione, soppressione o occultamento di una scrittura privata vera, avente sempre ad oggetto beni culturali mobili.

⁴Art. 628 c.p. – *Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.*

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis;

3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;

3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 2.500 a euro 4.000.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

⁵ Art. 629 c.p. – *Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.*

La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Dal punto di vista soggettivo, la norma appare connotata dal dolo specifico, consistente nella direzione finalistica dell'agente di voler far apparire lecita la provenienza della scrittura privata falsa o alterata.

Il secondo comma, invece, punisce con un trattamento sanzionatorio più mite (reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi), colui che utilizza il documento falso ovvero alterato, senza essere concorso nella sua formazione o alterazione.

Art. 518-novies c.p. – Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali;*
- 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;*
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento”.*

Il legislatore nell'emanare la norma in commento ha previsto una sanzione penale in relazione a tre situazioni di fatto specificamente individuate, che integrano altrettanti tipi di reato.

Quanto alla prima delle predette situazioni di fatto, essa si realizza quando “*chiunque*”, senza essersi preventivamente munito della prescritta autorizzazione (prevista dal codice sui beni culturali con lo scopo di verificare se l'alienazione o l'immissione sul mercato del bene culturale non sia di nocumento alla tutela e alla valorizzazione dello stesso e non pregiudica il pubblico godimento), aliena o immette sul mercato beni culturali.

Quanto alla seconda situazione di fatto, risulta indifferente se il trasferimento avvenga a titolo oneroso o gratuito, posto che la norma persegue come fine di tutela l'esercizio da parte dell'amministrazione dello Stato di un'attività di controllo prevista per garantire la conservazione del bene.

L'ultima delle fattispecie delittuose prevede che la sanzione penale si applichi solo all'alienante e non anche all'acquirente, atteso che, secondo il principio di tassatività della norma, il soggetto attivo del reato è individuato esclusivamente nella persona dell'alienante.

Tali figure delittuose, pur distinte l'una dall'altra, sono a consumazione anticipata, posto che la tutela penale è da rinvenirsi nella necessità di riservare al Ministero per i beni culturali il controllo sulla sorte di quei beni culturali per i quali non vige il divieto di alienabilità, al fine di scongiurare il pericolo (astratto) che l'alienazione non autorizzata possa provocare la dispersione o la depauperazione del bene.

L'elemento psicologico del reato è da individuarsi nella volontà consapevole (dolo generico) di porre in essere l'alienazione del bene senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione e di averlo ceduto prima della scadenza dei termini della prescritta prelazione.

Art. 518-decies c.p. – Importazione illecita di beni culturali

“Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518-quinquies 518-sexies e 518-septies importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165”.

La fattispecie in analisi, come anche quella di *“Uscita o esportazione di beni culturali”* prevista all'art. 518-undecies c.p., mira a sanzionare le condotte illecite riguardanti la *“movimentazione dei beni culturali”*, con il chiaro scopo di contrastarne il commercio speculativo ed illegale.

Le condotte sanzionate dall'articolo in questione - con la pena della reclusione da due a sei anni e con la multa da 258 a 5.165 euro - consistono nell'importazione di beni culturali:

- di provenienza delittuosa;
- ovvero rinvenuti privi di autorizzazione laddove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo;
- ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

Art. 518-undecies c.p. – Uscita o esportazione illecite di beni culturali

“Chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale”.

Come per la precedente, anche la fattispecie in analisi mira a sanzionare le condotte illecite riguardanti la “movimentazione dei beni culturali”, con il chiaro scopo di contrastarne il commercio speculativo ed illegale. In particolare, la fattispecie in questione punisce – con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000 – le condotte di trasferimento all'estero di beni culturali in mancanza delle necessarie autorizzazioni (attestato di libera circolazione/licenza di esportazione). Ciò che viene sanzionata, dunque, è la circostanza che sia stato esportato il bene senza sottoporsi al necessario vaglio preventivo che avrebbe potuto sfociare in un provvedimento di rigetto ovvero autorizzativo.

Il comma 2 dell'articolo in commento prevede la medesima pena per chi, scaduto il termine per l'autorizzata permanenza del bene all'estero (ad esempio per una mostra), omette di farlo rientrare nel territorio nazionale. Viene, da ultimo, sanzionata la condotta di chi rende dichiarazioni mendaci sul valore culturale del bene, per “*comprovare al competente ufficio*” che esso è di libera circolazione.

Art. 518-duodecies c.p. – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Per la descrizione delle fattispecie di reato previste dall'art. 518-duodecies c.p. si rimanda al precedente paragrafo II.I. della Parte Speciale – Area 2 “Amministrazione della Fondazione”.

Art. 518-quaterdecies c.p. – Contraffazione di opere d'arte

“È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;*
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;*
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;*
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.*

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato”.

La fattispecie in questione è da considerarsi reato comune, in quanto può essere commessa da chiunque contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico.

Il bene giuridico tutelato è la fede pubblica, che si intende tutelare contro specifici attacchi insiti nella contraffazione, alterazione o riproduzione di opere di pittura, scultura o grafica ovvero di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico. La condotta materiale del reato è da individuarsi nell'attività di contraffazione, che consiste nel riprodurre in modo che sembri vera o naturale e possa essere scambiata per autentica o originale un'opera d'arte; nell'attività di alterazione, che consiste nel rendere diversa o nel cambiare l'aspetto di un'opera d'arte o nell'attività di riproduzione, che consiste nel ritrarre fedelmente o produrre una copia dell'originale.

L'elemento psicologico è da individuarsi nel dolo specifico, consistente nella volontà di trarre profitto dall'opera di contraffazione, alterazione o riproduzione di opere di pittura, scultura o grafica ovvero di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico.

La norma prevede la punibilità – alla stregua di coloro i quali hanno posto in essere operazioni di contraffazione, alterazione o riproduzione di opere di pittura, scultura o grafica ovvero di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico – anche di coloro che, senza aver concorso in dette operazioni, pongono in commercio, detengono per farne commercio, introducono a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pongono in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico.

La punibilità è estesa anche nei confronti di chi, conoscendone la falsità, autentica opera di pittura, scultura, etc., nonché nei confronti di chi, mediante dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici le predette opere.

Gli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma della fattispecie in questione, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato, sono sempre sottoposti a confisca e degli stessi è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Art. 518-sexies c.p. – Riciclaggio di beni culturali

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

La *ratio* dell’articolo consiste nella repressione di operazioni volte a sostituire o trasferire beni culturali per dissimularne la provenienza delittuosa e, dunque, di ogni condotta posta in essere allo scopo di attribuire agli stessi beni un’origine simulatamente legittima.

L’art. 518-*sexies* reitera, infatti, gli elementi strutturali dell’omonimo delitto di cui all’articolo 648-*bis* c.p. (ossia la sostituzione o il trasferimento di beni di provenienza illecita ovvero il compimento di operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa) prevedendo, tuttavia, atteso il particolare valore dei beni oggetto di tutela, un inasprimento del trattamento sanzionatorio rispetto al riciclaggio comune. Sotto altro aspetto, la norma in questione si differenzia da quest’ultima fattispecie in quanto individua come possibile reato presupposto delle condotte di riciclaggio esclusivamente i delitti commessi con dolo, escludendone quindi la rilevanza per le fattispecie contravvenzionali ed i delitti colposi.

Art. 518-*terdecies* – Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

“Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni”.

Tale norma, introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. b) l. n. 22/2022, si pone in rapporto di specialità con l’articolo 419 c.p. di cui è una mera riproposizione, differenziandosene per l’oggetto della condotta, rappresentato dai beni culturali o paesaggistici.

La norma si pone come obiettivo la tutela dell’integrità dei beni culturali o paesaggistici. Si tratta di un reato plurioffensivo, che lede il patrimonio culturale e paesaggistico e l’ordine pubblico. Il reato di devastazione costituisce un delitto di pericolo contro l’ordine pubblico; pericolo che deve essere concreto e non meramente ipotetico.

Il reato in questione si atteggia a reato comune, a forma libera, posto che le modalità delle condotte di devastazione e saccheggio possono esplicarsi in diversi modi. Quanto all’espressione *“fatti di devastazione”*, invero, la parola *“fatti”* sta ad indicare le diverse possibili modalità dell’azione (danneggiamento, dispersione, incendio, esplosione, demolizione, etc.); la parola *“devastazione”*, il danneggiamento complessivo di una notevole quantità di cose mobili o immobili.

Il reato di saccheggio è caratterizzato da due particolari elementi: pluralità degli agenti e molteplicità degli impossessamenti.

L'elemento psicologico del reato è costituito dal dolo generico, rappresentato dalla coscienza e volontà di devastare o saccheggiare beni culturali e paesaggistici.

IV.II. I processi operativi sensibili

1. ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI

Caratteristiche del processo

Il processo di organizzazione degli eventi si articola:

- nell'individuazione del Curatore del Festival e della Mostra;
- nell'individuazione degli artisti e delle opere;
- nell'ottenimento e gestione delle risorse per la realizzazione dell'evento;
- nell'allestimento di mostre, festival ed eventi culturali in genere e degli spazi dedicati all'evento.

Direzioni e Funzioni implicate

Presidenza; Comitato Scientifico; Direzione Generale; Affari Legali e Istituzionali, Risorse Umane e Vicariato; tutti i settori artistici e l'Archivio Storico; Dirigente Area Servizi Tecnico-Logistici; Responsabile Progetti Speciali.

Rischio potenziale

Il rischio principale che si rinviene nello svolgimento di tali attività consiste nell'indebita utilizzazione di opere dell'ingegno in violazione della normativa sul diritto d'autore, situazione che si verificherebbe qualora venisse proiettata un'opera cinematografica o messa in scena un'opera teatrale senza la preventiva acquisizione dei diritti di sfruttamento e utilizzazione.

A tale rischio si aggiungono i rischi già valutati inerenti ai rapporti tra Biennale e la Pubblica Amministrazione; alla gestione dei finanziamenti pubblici; nonché alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

A tali rischi si aggiunge, inoltre, la possibilità che i festival, le mostre o gli eventi in genere allestiti da (o con la partecipazione di) Biennale possano costituire occasione di manifestazione di idee discriminatorie fondate sulla superiorità razziale, etnica, nazionalistica o religiosa.

Nell'ambito del processo operativo di organizzazione degli eventi, sussiste poi il rischio di verifica dei delitti contro il patrimonio culturale. Biennale potrebbe, a titolo esemplificativo, tenere condotte finalizzate ad impossessarsi, o ad agevolare in alcun modo terzi, ad impossessarsi di beni culturali mobili ottenuti dalla Fondazione in

occasione dell'organizzazione di eventi; tenere condotte volte a ritenere senza titolo beni culturali mobili ottenuti in occasione dell'organizzazione di eventi; ricevere beni culturali mobili da esporre o utilizzare o in alcun modo in occasione dell'organizzazione di eventi della cui provenienza delittuosa la Fondazione abbia la consapevolezza o anche solo il sospetto, nonché beni dello stesso tipo della cui lecita provenienza non si abbia la certezza e/o beni provenienti da soggetti la cui identità e/o titolarità dei diritti sugli stessi beni non sia stata opportunamente verificata. La Fondazione potrebbe ancora formare false scritture private e/o alterare, distruggere o sopprimere scritture intercorse con terze parti aventi ad oggetto il trasferimento di proprietà, la costituzione di diritti reali, la concessione in prestito, il trasferimento, la restituzione ovvero ogni altra pattuizione riguardante beni culturali; importare o esportare beni culturali mobili in occasione dell'organizzazione di eventi in violazione della normativa vigente in materia di circolazione di beni culturali tra diversi Stati; sostituire o trasferire, in occasione dell'organizzazione di eventi, beni culturali provenienti da delitto, ovvero compiere in relazione agli stessi operazioni tali da ostacolarne l'identificazione della loro provenienza delittuosa; distruggere, disperdere, deteriorare, rendere del tutto o in parte inservibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui, nonché deturpare, imbrattare e/o destinare gli stessi beni ad un impiego del tutto incompatibile al vincolo su di essi imposto. Sussiste, da ultimo, il rischio di verifica dei reati di riciclaggio di beni culturali, nonché di devastazione e saccheggio dei predetti beni e di quelli paesaggistici.

Reati ipotizzabili

Reati di corruzione;

Induzione indebita a dare o promettere utilità;

Traffico di influenze illecite;

Corruzione tra privati (anche nella forma dell'istigazione);

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;

Omicidio colposo;

Lesioni personali colpose;

Riciclaggio;

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

Autoriciclaggio;

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc.;

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata;

Traffico illecito di rifiuti;

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa;
Furto di beni culturali;
Appropriazione indebita di beni culturali;
Ricettazione di beni culturali;
Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;
Violazioni in materia di alienazione di beni culturali;
Importazione illecita di beni culturali;
Uscita o esportazione illecite di beni culturali;
Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;
Contraffazione di opere d'arte;
Riciclaggio di beni culturali;
Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Esempi

Artt. 318 – 322 c.p. – Reati di corruzione

Esempio: Biennale, al fine di ottenere l'autorizzazione per allestire un evento presso un prestigioso spazio espositivo pubblico, corrisponde una somma di denaro al pubblico funzionario in grado di rilasciare l'autorizzazione.

Art. 319-*quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Esempio: Biennale, di fronte alla possibilità di non vedersi rilasciata in tempo utile l'autorizzazione ad allestire gli spazi dedicati ad un evento, viene indotta dal Pubblico Funzionario incaricato a corrispondere allo stesso una somma di denaro.

Art. 346-*bis* c.p. – Traffico di influenze illecite

Esempio: Biennale, al fine di ottenere l'autorizzazione per allestire gli spazi dedicati ad un evento, corrisponde una somma di denaro, a titolo di prezzo per l'opera di mediazione illecita, ad un soggetto che vanta un rapporto di familiarità con il Pubblico Funzionario incaricato di rilasciare la stessa autorizzazione.

Artt. 2635 e 2635-bis c.c. – Corruzione tra privati (anche nella forma dell'istigazione)

Esempio: Biennale corrisponde una somma di denaro al Direttore Generale di una società di trasporti e logistica, affinché questi, andando contro gli interessi della propria azienda, nonché contro i propri doveri di fedeltà verso la stessa, pratichi nei confronti della Fondazione prezzi particolarmente vantaggiosi per il servizio di allestimento di un evento.

Art. 603-bis c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Esempio: Biennale, per allestire un evento nel minor tempo e al minor costo, si avvale della collaborazione di terze società, nella consapevolezza che queste ultime mantengano alle proprie dipendenze lavoratori in condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno.

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo per violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro

Esempio: Biennale, nell'allestimento di un evento, non si preoccupa di verificare il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, determinando in tal modo un infortunio con conseguenze letali per un proprio dipendente.

Art. 590 c.p. – Lesioni colpose per violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro

Esempio: Biennale, nell'allestimento di un evento, non si preoccupa di verificare il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, determinando in tal modo un incidente da cui derivano lesioni ad un proprio dipendente.

Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio

Esempio: Biennale, occultando la provenienza illecita di fondi, fa risultare come gli stessi siano stati impiegati per il finanziamento di un evento realizzato dalla Fondazione.

Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Esempio: Biennale, consapevole della provenienza e del precedente riciclaggio di fondi illeciti da parte di uno *sponsor*, li impiega per l'organizzazione di un evento.

Art. 648-ter.1 c.p. – Autoriciclaggio

Esempio: Biennale impiega denaro frutto di evasione fiscale per finanziare l'allestimento degli spazi dedicati ad un evento.

Art. 493-ter c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Esempio: Biennale utilizza indebitamente, non essendone titolare, i dati di una carta di credito per effettuare il pagamento delle spese relative all'allestimento degli spazi dedicati ad un evento.

Art. 171-ter l. n. 633/1941 – Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc.

Esempio: Biennale, nell'ambito di una rassegna cinematografica, proietta un lungometraggio senza aver preventivamente acquisito i diritti di utilizzo dell'opera.

Art. 256 d.lgs. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Esempio: Biennale, nell'ambito dell'attività di allestimento degli spazi, delle strutture e degli edifici necessari alla realizzazione di un evento, intraprende, in assenza delle dovute autorizzazioni, un'attività di raccolta o trasporto dei rifiuti prodotti negli spazi dedicati all'evento.

Art. 259 d.lgs. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti

Esempio: Biennale effettua una spedizione transfrontaliera di rifiuti in violazione di quanto disposto dal regolamento comunitario di settore.

Art. 452-quaterdecies c.p. – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Esempio: Biennale, allo scopo di conseguire un ingiusto profitto, allestisce un'organizzazione stabile di mezzi e risorse per collazionare (anche da ditte esterne) ingenti quantità di rifiuti e smaltirli irregolarmente.

Art. 22, comma 12-bis, d.lgs. 286/1998 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Esempio: Biennale, per l'allestimento degli spazi dedicati ad un evento, ricorre al lavoro irregolare di tre o più cittadini di paesi terzi residenti nel territorio dello Stato in assenza del permesso di soggiorno.

Art. 604-bis, comma I, lett. a) e b), c.p. – Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa

Esempio: Biennale, nel corso della Mostra del Cinema, proietta un film dal contenuto razzista.

Art. 518-bis c.p. – Furto di beni culturali

Esempio: Biennale si impossessa (o agevola in alcun modo terzi ad impossessarsi) di beni culturali mobili ottenuti in occasione dell'organizzazione di eventi.

Art. 518-ter c.p. – Appropriazione indebita di beni culturali

Esempio: Biennale ritiene, senza titolo, un bene culturale ottenuto in occasione dell'organizzazione di eventi.

Art. 518-quater c.p. – Ricettazione di beni culturali

Esempio: Biennale riceve beni culturali mobili, provenienti da un qualsiasi delitto, da esporre o utilizzare in occasione dell'organizzazione di eventi.

Art. 518-octies c.p. – Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

Esempio: Biennale forma una falsa scrittura privata o altera, distrugge, sopprime o occulta scritture intercorse con terze parti, aventi ad oggetto beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza.

Art. 518-novies c.p. – Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

Esempio: Biennale, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali ottenuti in occasione dell'organizzazione di un evento.

Art. 518-decies c.p. – Importazione illecita di beni culturali

Esempio: Biennale, in occasione dell'organizzazione di eventi, importa beni culturali provenienti da delitto, in violazione della normativa vigente in materia di protezione del patrimonio culturale dello Stato di provenienza.

Art. 518-undecies c.p. – Uscita o esportazione illecite di beni culturali

Esempio: Biennale trasferisce all'estero beni culturali di interesse storico-artistico, ottenuti in occasione dell'organizzazione di un evento, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione.

Art. 518-duodecies c.p. – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Esempio: Biennale deteriora o rende in tutto in parte inservibili o non fruibili beni culturali ottenuti in occasione dell'organizzazione di eventi.

Art. 518-*quaterdecies* c.p. – Contraffazione di opere d'arte

Esempio: Biennale pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti o alterati di opere di pittura.

Art. 518-*sexies* c.p. – Riciclaggio di beni culturali

Esempio: Biennale, in occasione dell'organizzazione di eventi, sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione agli stessi operazioni tali da ostacolarne l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Art. 518-*terdecies* c.p. – Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Esempio: Biennale commette fatti di devastazione aventi ad oggetto beni culturali ottenuti in occasione dell'organizzazione di un evento.

2. GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE

Caratteristiche del processo

Il processo di gestione della comunicazione si articola nella conduzione dei rapporti con la stampa ed i *mass media*; nella diffusione di comunicati attraverso il sito *Internet* ed i *social media*; nella realizzazione di materiale divulgativo (cataloghi, *brochure*, etc.).

Direzioni e Funzioni implicate

Direzione Generale; Ufficio Stampa; Ufficio Attività Editoriali e WEB

Rischio potenziale

Il principale rischio potenziale legato al processo di gestione della comunicazione è legato alla possibilità che vengano utilizzate opere dell'ingegno in violazione della normativa sul diritto d'autore.

A tale rischio si aggiunge, inoltre, la possibilità che, attraverso i canali di comunicazione esterna di Biennale, vengano veicolate idee discriminatorie fondate sulla superiorità razziale, etnica, nazionalistica o religiosa.

Reati ipotizzabili

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta;

Abusiva duplicazione e diffusione di programmi per elaboratore – Riproduzione, trasferimento, distribuzione, etc. del contenuto di una banca dati;

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc.

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Esempi

Art. 171 l. n. 633/1941, comma I, lett. a-bis) e III comma - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta

Esempio: Biennale, attraverso la comunicazione effettuata tramite un *social media*, rende disponibile al pubblico un'opera protetta dal diritto d'autore, senza averne l'autorizzazione.

Art. 171-bis l. n. 633/1941 - Abusiva duplicazione e diffusione di programmi per elaboratore

Esempio: Biennale, nella realizzazione di un catalogo digitale da diffondere tramite *social media*, si avvale di *software* protetto da diritto d'autore senza aver preventivamente acquisito il diritto di sfruttamento.

Art. 171-bis, comma II, l. n. 633/1941 - Abusiva riproduzione, trasferimento, distribuzione, etc., del contenuto di una banca dati

Esempio: Biennale, al fine di trarre un ingiusto profitto, riproduce abusivamente una banca dati di proprietà di terzi soggetti per la realizzazione di materiale divulgativo.

Art. 171-ter l. n. 633/1941 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc.

Esempio: Biennale, tramite *social media*, diffonde al pubblico un lungometraggio senza aver preventivamente acquisito i diritti di utilizzo dell'opera.

Art. 604-bis, comma I, lett. a) e b), c.p. - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Esempio: Biennale, diffonde materiale divulgativo dal contenuto razzista.

IV.III. Regole di condotta

Al fine di prevenire il verificarsi dei reati nello svolgimento delle attività culturali della Fondazione, i destinatari del Modello, siano essi interni a Biennale (soggetti in posizione

apicale e soggetti a questi subordinati) o esterni ad essa (collaboratori), nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento delle “attività a rischio” devono rispettare quanto previsto dalle leggi vigenti e tener conto di quanto indicato nelle presenti regole di condotta.

Tali regole sono per i destinatari del Modello dei principi uniformi di condotta e per l’OdV degli strumenti operativi per indirizzare l’attività di controllo, di monitoraggio e di verifica sull’adeguatezza e il rispetto del Modello di organizzazione gestione e controllo di Biennale.

È richiesto:

- ai soggetti interni di conoscere e di rispettare quanto previsto in tutti i documenti di Biennale, ivi compreso il presente Modello;
- ai soggetti esterni di essere informati sull’adozione del Modello e di rispettare come obbligo contrattuale i valori di correttezza e trasparenza su cui poggia la Fondazione.

Ai destinatari del Modello (in via diretta per quelli interni e tramite l’introduzione di clausole contrattuali per quelli esterni) è fatto *divieto* di:

- a) impiegare i beni della Fondazione per adottare condotte che violino il diritto d’autore;
- b) utilizzare abusivamente materiale fotografico o audiovisivo protetto dal diritto d’autore nella realizzazione di libri, cataloghi o altri tipo di supporti cartacei o digitali per conto di Biennale;
- c) in occasione di festival, mostre ed eventi in genere, ovvero nei rapporti con i *mass media* e gli organi di stampa, fare propaganda ovvero tollerare che venga fatta propaganda di idee discriminatorie fondate su concetti di superiorità razziale, etnica, nazionalistica o religiosa;
- d) corrispondere a pubblici funzionari denaro o altra utilità allo scopo di agevolare la realizzazione di eventi;
- e) ostacolare la tracciabilità e la trasparenza dei flussi finanziari necessari alla realizzazione degli eventi;
- f) smaltire i rifiuti prodotti in occasione degli eventi in maniera non conforme alla vigente disciplina di settore;
- g) non rispettare la normativa a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nella gestione del personale adibito alla realizzazione degli eventi.

Con specifico riferimento al rischio di verifica dei delitti contro il patrimonio culturale, nonché di riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, ai destinatari del Modello (in via diretta per quelli interni e tramite l'introduzione di clausole contrattuali per quelli esterni) è fatto **divieto** di:

- tenere condotte finalizzate ad impossessarsi (o ad agevolare in alcun modo terzi ad impossessarsi) di beni culturali mobili ottenuti da Biennale in occasione dell'organizzazione di eventi;
- tenere condotte volte a ritenere senza titolo beni culturali mobili ottenuti da Biennale in occasione dell'organizzazione di eventi;
- ricevere beni culturali mobili da esporre o utilizzare in alcun modo in occasione dell'organizzazione di eventi della cui provenienza delittuosa si abbia la consapevolezza o anche solo il sospetto, nonché beni dello stesso tipo della cui lecita provenienza non si abbia la certezza e/o beni provenienti da soggetti la cui identità e/o titolarità dei diritti sugli stessi beni non sia stata opportunamente verificata;
- formare false scritture private e/o alterare, distruggere o sopprimere scritture intercorse con terze parti aventi ad oggetto il trasferimento di proprietà, la costituzione di diritti reali, la concessione in prestito, il trasferimento, la restituzione ovvero ogni altra pattuizione riguardante beni culturali;
- importare o esportare beni culturali mobili in occasione dell'organizzazione di eventi in violazione della normativa vigente in materia di circolazione di beni culturali tra diversi Stati;
- sostituire o trasferire, in occasione dell'organizzazione di eventi, beni culturali provenienti da delitto, ovvero compiere in relazione agli stessi operazioni tali da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- distruggere, disperdere, deteriorare, rendere del tutto o in parte inservibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui in occasione dell'organizzazione di eventi, nonché deturpare, imbrattare e/o destinare gli stessi beni ad un impiego del tutto incompatibile al vincolo su di essi imposto.

IV.IV. Raccomandazioni

Si riportano qui di seguito alcune raccomandazioni volte a contenere il rischio di commissione dei reati nello svolgimento delle attività culturali della Fondazione:

- si raccomanda di definire criteri e regole per l'accesso ai sistemi informatici della fondazione;
- si raccomanda di definire criteri e regole di autorizzazione per l'utilizzo dei sistemi informatici, prevedendo attività di controllo sui terminali e sul software su di essi

installato al fine di verificare che attraverso i terminali non vengano poste in essere attività lesive della proprietà intellettuale e/o del diritto d'autore;

- in occasione di festival, mostre ed eventi in genere, si raccomanda particolare attenzione nell'acquisizione e nella verifica del possesso dei diritti di utilizzazione o sfruttamento di materiale protetto dal diritto d'autore;
- si raccomanda di invitare gli artisti partecipanti ai festival, alle mostre e agli eventi in genere, nonché gli ospiti alle stesse manifestazioni, al rispetto dei valori della tolleranza ed al rifiuto di ogni idea discriminatoria fondata su concetti di superiorità razziale, etnica, nazionalistica o religiosa;
- si raccomanda di provvedere allo smaltimento dei rifiuti in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative di settore;
- laddove la Fondazione venga direttamente incaricata della presa in carico, del trasferimento, della custodia o della restituzione di beni culturali mobili o comunque venga incaricata di prendere parte alle predette operazioni, si raccomanda ai Destinatari del Modello di attenersi alle proprie mansioni con professionalità e diligenza, assicurando la conservazione dei beni loro affidati nello stato in cui questi sono stati loro consegnati e assicurandone la restituzione agli aventi diritto all'esito dell'evento;
- si raccomanda di provvedere alla puntuale verifica della lecita provenienza di beni culturali mobili che si intendono esporre o utilizzare in alcun modo in occasione di eventi organizzati da Biennale, nonché all'adeguata identificazione dei soggetti che intendono mettere a disposizione gli stessi beni, allo scopo di scongiurare il rischio che gli stessi oggetti possano essere di provenienza delittuosa;
- con riferimento ad ogni scrittura con terze parti avente ad oggetto il trasferimento di proprietà, il prestito, il trasporto, la custodia o qualunque altra operazione su beni culturali, si raccomanda che la stessa sia redatta con la dovuta accortezza e completezza, eventualmente coinvolgendo le competenti funzioni di Biennale allo scopo di scongiurare il rischio di frodi o falsità;
- laddove vengano interessati dell'importazione da paesi terzi ovvero dell'esportazione verso paesi terzi di beni culturali mobili, si raccomanda ai Destinatari del Modello di subordinare le operazioni di trasferimento al puntuale disbrigo delle pratiche volte all'ottenimento degli opportuni provvedimenti autorizzativi da parte delle competenti Autorità nazionali o straniere;
- allorché gli eventi vengano organizzati presso luoghi o strutture soggetti a vincolo culturale o paesaggistico, si raccomanda di assicurarsi che gli eventi stessi siano confacenti alle caratteristiche ambientali e strutturali dei medesimi. In questo senso, si

raccomanda ai Destinatari del Modello di assicurarsi che i luoghi e le strutture siano utilizzati in maniera conforme al loro valore storico o artistico, garantendo l'adeguata conservazione e integrità degli stessi;

- si raccomanda di informare immediatamente i vertici della Fondazione e l'Organismo di Vigilanza riguardo ogni condotta volta ad impossessarsi, appropriarsi, disperdere, distruggere o deteriorare beni culturali in ogni modo utilizzati in occasione dell'organizzazione di eventi.